

Italo Bircocchi

*L'integrazione dell'Università nello Stato totalitario:  
la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*

*La maggioranza dei professori universitari merita la più ampia fiducia. [Tuttavia] se qualcuno si avvale tuttora del proprio stato per appartarsi dal Regime, o per svolgere subdolamente azione ad esso contraria, occorrerà trovare il modo di un intervento efficace, completo e definitivo.*

[A. STARACE, *Relazione alla sessione invernale del Gran Consiglio*, 14-16 febbraio 1935]

*La servitù di un letterato è sempre volontaria, anche quando è passiva. Perciò nessuna scusa può essere veramente riconosciuta a chi macchiò quella dignità, che è essenziale alla natura sacra della parola.*

*E se molti avessero formata testuggine a resistere, la forza dell'intimidazione sarebbe stata sconfitta.*

[F. FLORA, *La dignità della cultura*, in «Il corriere della sera», 26 agosto 1943]

SOMMARIO: *Introduzione*: 1. Quale autonomia per il giurista durante il regime fascista? La tentata chiusura della *Critica* di Croce come spunto di discussione – *Parte I*: 2. Scienza giuridica e regime fascista: alcune premesse – 3. L'ideologia di fondo: l'appello *Ai giuristi* di de Francisci e il rapporto tra politica e diritto – 4. Le misure di irreggimentazione – 5. La fedeltà premiata – 6. Lo *status* del giurista di scuola – *Parte II*: 7. La forza dinamica del diritto e l'incontro dei giuristi col fascismo – 8. Il giurista intellettuale organico (con un *excursus* su Vassalli e Calamandrei 'legislatori')

1. *Quale autonomia per il giurista durante il regime fascista? La tentata chiusura della Critica di Croce come spunto di discussione*

Nel 1940 il regime decise di chiudere la rivista di Croce, la *Critica*: inammissibile che a distanza di tanti anni dall'avvento del fascismo il filosofo potesse ancora avere la sua palestra letteraria, ove 'indisturbato' aggregava pensieri e uomini, scopriva e discuteva indirizzi culturali, individuava temi e problemi, lanciava talenti. Il filosofo non poteva propriamente definirsi indisturbato, come invece pensava la dittatura, posto che, dopo l'attentato Zamboni, il suo studio era stato devastato dagli squadristi, mentre in generale la sua attività era sorvegliata e le persone che avevano contatti con lui erano schedate. Ma si comprende che il regime avvertisse come intollerabile la situazione di impotenza di fronte a un oppositore notorio e in piena attività<sup>1</sup>. Niente affatto dimenticato era stato l'affronto subito col manifesto degli intellettuali antifascisti che Croce era riuscito a organizzare in pochissimo tempo e non meno presente era il ricordo dell'intervento in Senato sui Patti lateranensi: che dunque tacesse la tribuna con cui anche esteriormente si dimostrava la continua presenza dell'oppositore.

Il filosofo rispose con le proprie armi. Scrisse di aver sempre personalmente agito secondo ideali dettati dalla coscienza e, se certo questi non corrispondevano a quelli del regime, tuttavia la *Critica* non era un periodico politico bensì dall'inizio del secolo svolgeva «un'assidua opera per la formazione e l'applicazione di un metodo moderno e scientifico degli studi di filosofia, storia e letteratura e per contribuire a togliere alla cultura italiana quel che di chiuso e di provinciale ancora le rimaneva». Dunque il decreto di chiusura della rivista da parte del governo era mero uso del potere e certo avrebbe provocato un danno enorme agli studi<sup>2</sup>.

Il provvedimento di chiusura della rivista fu revocato dal ministro Pa-

---

<sup>1</sup> È appena il caso di ricordare che come parlamentare Croce aveva uno scudo forte, avendo seggio dal 1910 al Senato che non era elettivo, bensì a vita (non incorse dunque nel provvedimento di decadenza disposto il 9 novembre 1926 nei confronti di tutti i deputati antifascisti, aventiniani o no); e non poté essere espulso dall'Università o da altre amministrazioni per mancato giuramento (nel 1931) o per attività antinazionali perché non inquadrato nei ranghi delle istituzioni dello Stato o controllate dal regime (per esempio, gli Ordini degli avvocati).

<sup>2</sup> La lettera di Croce (Foggia, 19 giugno 1940) fu indirizzata all'editore Giovanni Laterza con preghiera di inoltrarla al ministro Pavolini «come doverosa protesta». È pubblicata in *Filosofi Università Regime. La Scuola di Filosofia di Roma negli anni Trenta. Mostra storico-documentaria*, a cura di T. Gregory, M. Fattori, N. Siciliani De Cumis, Istituto di Filosofia della Sapienza - Istituto Italiano per gli studi filosofici, Roma-Napoli 1985, p. 424.

volini<sup>3</sup>. È un caso emblematico che mostra il marchio di autorevolezza del filosofo napoletano; non quella insita nell'esercizio di una carica e nemmeno quella che usualmente si associava all'insegnamento su una cattedra universitaria, bensì l'autorevolezza derivante da un apprezzamento generalizzato di una attività intellettuale, riconosciuta (del tutto a malincuore e quale danno minore) come indipendente dalla stessa dittatura.

Ci si può chiedere se qualcosa di simile si sia verificato nel mondo del diritto e specialmente in quello dell'Università, che apparentemente, dopo il giuramento imposto nel 1931, sembra proseguire sui suoi sentieri senza frizioni con la dittatura.

A metà degli anni Trenta soddisfazione verso l'ambiente accademico fu espressa dal segretario del partito nazionale fascista, all'interno di una voluminosa relazione in apertura della sessione invernale del Gran Consiglio (14-16 febbraio 1935). La si è riportata in epigrafe, insieme alla minaccia per chiunque avesse voluto «appartarsi dal regime» o addirittura «svolgere subdolamente azione contraria»: in tale ipotesi, col solito terrificante linguaggio si prospettava «un intervento efficace, completo e definitivo» che, secondo quella simbiosi tipica della dittatura tra organi di governo e di partito, si sarebbe concretizzato nell'azione discrezionale del ministro dell'Educazione Nazionale<sup>4</sup>.

Certo, i proclami e la propaganda non sono la realtà ed anzi spesso ne sono molto lontani<sup>5</sup>. E in effetti una tesi storiografica molto diffusa (anche se oggi meno di prima) tende ad accreditare che, se questo fu l'obiettivo del fascismo, la realtà fu assai distante: sarebbero stati conservati margini di autonomia del corpo docente, sarebbe rimasto in mano agli accademici il reclutamento, pur con storture del resto non proprie solo del ventennio, e in definitiva il rapporto tra gli atenei e la politica del regime si sarebbe risolto in «una maglia di controlli burocratici» sicuramente condizionanti ma in fondo non intaccanti la vita universitaria<sup>6</sup>. Soprattutto la scienza giuridica, sfruttando roccaforti consolidate difficili da scalfire – la dogmatica e l'atti-

<sup>3</sup> La risposta del ministro (24 giugno 1940), *ibid.*, p. 425. Sull'episodio cfr. G. GALASSO, *Croce e lo spirito del suo tempo*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 337-339.

<sup>4</sup> La relazione del segretario Achille Starace è in Archivio Centrale dello Stato [d'ora in poi ACS], *Segreteria particolare del duce (1922-1945)*, *Carteggio riservato*, b. 31, fasc. Gran Consiglio, sottofasc. 13, ins. A, 1935; i passi citati nel testo e in epigrafe si trovano a p. 14.

<sup>5</sup> Così opportunamente M. SBRICCOLI, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo* (1999), ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano 2009, II, p. 1009.

<sup>6</sup> G. MONTRONI, *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Le Monnier, Firenze 2016, pp. 4-5 (citaz. a p. 4).

tudine al sistema –, avrebbe resistito alle pretese della politica, per certi versi imponendo a sua volta le proprie vedute al regime.

Se questa è la tesi, conviene rimarcare alcune sue implicazioni<sup>7</sup>. Innanzi tutto accredita una fascistizzazione – il temine è orribile ma lo si userà per comodità espressiva – solo esteriore, frutto di un compromesso per il quale da un lato il regime poteva vantare di aver imposto i segni della propria autorità (il giuramento, il rettore e i presidi nominati dal governo, l’inserimento nei curricula di qualche materia legata al fascismo) e dall’altro la comunità accademica poteva mantenere i tratti sostanziali della sua tradizionale autonomia, scientifica e operativa. Inoltre asserisce una ininterrotta continuità nell’esperienza dell’istituzione universitaria, sempre fondata sull’autonomia: quella perdurante nel passaggio tra l’età tardo-liberale e il fascismo e successivamente nella transizione verso l’ordinamento costituzionale.

Sin troppo facile rilevare che la tesi ora ricordata si appiattisce sulla testimonianza (interessata) dei protagonisti di allora, i quali quasi tutti sostennero di aver operato senza sostanziali interferenze e su un piano tecnico, salva la sovrapposizione di una veste agevolmente individuabile (e perciò semplice da cancellare) di cui sarebbe stato responsabile il regime fascista (oltre ai riferimenti all’ordinamento corporativo, i richiami alla stirpe, le lodi rivolte al duce, ecc.)<sup>8</sup>. Non che la storiografia non debba tener

<sup>7</sup> Essa è molto diffusa tra i giuristi positivi ed ha dominato nella seconda metà del Novecento. Di recente è riapparsa in G. DODARO, *Giuliano Vassalli penalista partigiano. Lo scudo del diritto contro l’uso autoritario della legalità*, Aracne, Roma 2018, p. 116. Nella medesima direzione: D. VENERUSO, *L’Italia fascista 1922-1945*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 133-134; L. AMBROSOLI, *Alcuni appunti sull’università italiana durante il fascismo*, in *Cento anni di università. L’istruzione superiore in Italia dall’unità ai nostri giorni*, a cura di F. De Vivo e G. Genovesi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1986, pp. 170-171.

<sup>8</sup> Ha ben esposto queste prospettazioni dottrinali giustificative (non senza manifestare l’imbarazzo per la commistione tra profili personali e ruoli istituzionali ricoperti) F. TREGGIARI, *Questione di stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli*, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, a cura di G. Diurni, P. Mari, F. Treggiari, Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2008, pp. 857-858. Su quel canovaccio furono imposte tutte le difese nei procedimenti di epurazione esperiti a partire dal 1945, che si leggono nelle carte d’archivio. Per comodità del lettore si rinvia alle memorie edite di F. VASSALLI, *In tema di “epurazione” (Deduzioni alla Commissione ministeriale)*, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, Roma 1945 e di G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato. Documenti*, Tipografia artigiana, Roma 1945 (che accenna anche alla sua epurazione in quanto ebreo, nel 1938, ma è particolarmente rivolto a difendersi nel procedimento di epurazione cui fu sottoposto in quanto fascista alla fine del 1944: p. 7 ss.). Per quella osmosi che legava culturalmente i giuristi di scuola e la magistratura e forse anche per la spinta politica a chiudere la fase della transizione, l’impostazione difensiva fu in sostanza accolta dai collegi giudicanti che monotonicamente la riproposero (le ultime pronunce furono emesse negli anni Cinquanta inoltrati). Si può em-

conto delle attestazioni allora espresse, salvo però valutarle criticamente: l'attore in scena può proporre il proprio punto di vista, ma la sua spiegazione non può essere il parametro esclusivo della valutazione storica. Nel merito, poi, allo storico viene spontaneo diffidare dei continuismi accreditati da quella tesi, pur essendo vero che di 'funzione sociale' (della proprietà, del contratto ...) o dell'autonomia e del pluralismo la scienza giuridica parlava da prima della Grande guerra, poi durante il ventennio e, ancora, in corrispondenza della Carta del 1948. Così, ad esempio, la previsione normativa della nostra Costituzione (art. 33 co. 6) nell'affermare il diritto dell'Università, come ente di alta cultura, a darsi ordinamenti autonomi non si limita a prevedere un decentramento gestionale, bensì assicura la libertà di ricerca e di elaborazione come essenza della vita dell'istituzione e come diritto/strumento inalienabile di chi fa scienza, innanzi tutto *libero da* condizionamenti della politica. Proprio per questo essa ha un significato di rottura rispetto alla situazione precedente.

Ma certo il problema è tuttora aperto, è di natura essenzialmente storica e, poiché riguarda complessivamente la collocazione della scienza di scuola nella cultura giuridica del tempo, richiede molte indagini incrociate<sup>9</sup>. Qui si

blematicamente citare la conclusione del procedimento di epurazione a carico del civilista della Sapienza, Giuseppe Messina. Con sentenza del 27 febbraio 1945 era stato liberato da ogni addebito dalla Commissione di I grado perché le sue attività erano state ritenute di carattere tecnico, ma l'Alto Commissario propose ricorso. Anche in II grado fu assolto (sentenza del 25 maggio 1945). Il collegio giudicante riteneva che non bastasse essere stato deputato sotto il fascismo per essere dichiarato indegno di servire lo Stato: bisognava distinguere le cariche ricoperte (membro del Governo, del Gran Consiglio, Federale, membro del Direttorio del PNF, segretario politico delle città più importanti, ecc.), che *in re ipsa* comportavano esercizio di attività politica faziosa, da quelle altre che erano da valutare di volta in volta. Quanto a coloro i quali, come Messina, erano stati parlamentari, la sentenza rilevava che potevano considerarsi una sorta di comparse convocate in adunanze di carattere teatrale, avendo solo la possibilità di presentare lievi emendamenti alle proposte di legge. In particolare il giurista siciliano aveva partecipato ai lavori di riforma dei codici e si ricordava innanzi tutto che tale attività aveva coinvolto anche professori antifascisti, per giungere poi al punto centrale dell'argomentazione: «la riforma dei codici – specie quella del codice civile, i cui studi si sono iniziati fin dal 1865 – è un'opera di carattere prevalentemente tecnico. Quel che c'è di aberrante in essi è facilmente individuabile; e tale parte aberrante non è stata l'opera dei tecnici, che hanno partecipato alla riforma, ma è stata imposta dall'alto» (in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 313, fasc. Messina Giuseppe). Il giurista come puro tecnico, dunque, e, se parlamentare, marionetta (la sentenza non si poneva il problema di come si diventasse deputati durante il regime). Poco più tardi, comunque, verrà del tutto abolita la distinzione, presente in questa pronuncia, tra cariche di primo livello e cariche secondarie, sicché ministri e gerarchi come de Francisci, Asquini, De Marsico, ecc. furono anche loro declassati a marionette ed assolti.

<sup>9</sup> Di recente l'ha riproposto G. MELIS. *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fa-*

proverà appena a delineare uno schizzo. Nel guardare alla fascistizzazione delle Facoltà giuridiche nel corso degli anni Trenta si osserverà il processo dapprima dal lato del regime (§§ 2-6), poi degli altri attori in scena (il mondo accademico, tratteggiato però solo nel versante dei professori)<sup>10</sup>: ci si chiederà dunque quale fu il ruolo del giurista di scuola (§§ 7-8).

## 2. *Scienza giuridica e regime fascista: alcune premesse*

Rispetto alla fase d'avvio del regime fascista, sul piano giuridico non c'era più il 'costruttore' – Alfredo Rocco, guardasigilli dal 1925 alla metà del 1932 – a cui era stato affidato il compito di innalzare l'intelaiatura di base (la *pax* con la Chiesa, i due codici del comparto penale, le leggi di pubblica sicurezza, la legislazione eccezionale con le istituzioni relative, l'avvio dell'organizzazione corporativa) e di elaborare una ideologia connettiva incentrata sullo Stato forte che nel complesso davano vita a un sistema ordinamentale antitetico ai fondamenti liberali dell'architettura postunitaria. Ora le direttrici portanti dell'edificio avevano bisogno di estendersi all'intera società civile, nell'obiettivo di governarla nelle articolazioni dei processi produttivi, secondo istanze che poterono essere anche di modernizzazione (il tracollo economico del '29, in Italia anticipato di qualche tempo per la recessione susseguente alla decisione di attestare il cambio a 'quota 90', richiedeva una profonda ristrutturazione degli apparati economico-finanziari e con essi anche un nuovo slancio di settori tradizionali come quello agricolo)<sup>11</sup>. Da qui l'attenzione per i codici del comparto privatistico, che erano stati momentaneamente messi in stato di attesa da Rocco e che tornavano alla ribalta sotto le spinte funzionalizzatrici di natura pubblicistica. Da qui

---

*scista*, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 253-299.

<sup>10</sup> Ovviamente il processo di fascistizzazione riguarda anche l'apparato amministrativo e il mondo degli studenti (si dovrebbe ad esempio ripercorrere la storia dei GUF, fucina di una leva fascista negli atenei e però anche di futuri oppositori al regime: per la testimonianza di Giuliano Vassalli v. di recente DODARO, *Giuliano Vassalli penalista partigiano*, cit. nt. 7, pp. 19-35). Ma sono ambiti che richiederebbero una trattazione troppo ampia e non possono essere svolti in questa sede. E per quanto attiene alla scienza giuridica, che non si svolge solo entro le mura universitarie ma anche nell'incontro con i pratici e la legislazione e si esprime in forme variegata (riviste, sentenze, convegni, rassegne, commemorazioni), sarà possibile solo qualche richiamo in queste direzioni (v. soprattutto § 2).

<sup>11</sup> G. MARONGIU, *La crisi del 1929 e le ripercussioni sull'Europa e sull'Italia negli anni '30*, in *Il corporativismo nell'Italia di Mussolini. Dal declino delle istituzioni liberali alla Costituzione repubblicana*, a cura di P. Barucci, P. Bini, L. Conigliello, Firenze University Press, Firenze 2018, spec. pp. 9-51.

anche l'espansione di miti come la nazione: mentre restava ferma, ed era ormai strutturale, la legislazione eccezionale che colpiva 'gli elementi anti-nazionali', ora si costruiva il consenso per 'la grande nazione' che apriva innumerevoli cantieri di lavoro, guardava con sete di potenza all'Adriatico e al Mediterraneo e riusciva addirittura a farsi Impero; e d'altra parte questa nazione doveva essere dipinta come pura e forte e dunque escludere dal suo novero i supposti elementi 'estranei o inferiori' (sarà la futura legislazione antiebraica). Difficile per le masse identificarsi nell'azione dell'ente astratto (lo Stato), più semplice sentirsi parte della nazione: il che, tuttavia, poneva il problema del rapporto tra i due concetti, il primo essendo prettamente giuridico, il secondo politico/sociologico<sup>12</sup>. L'assai mediocre Starace, che tenne la segreteria del partito per quasi tutto il quarto decennio del secolo, gestì organizzativamente e coreograficamente questa chiamata a raccolta.

Entro tale contesto nel 1934 venne avviato il progetto di una *summa* collettiva del pensiero giuridico-istituzionale del regime – il *Nuovo Digesto Italiano* – affidato alla direzione di un giurista al centro di una rete vastissima di tessitori del mondo del diritto a contatto diretto con la società civile, Mariano D'Amelio (1871-1943): oltre agli accademici, l'impresa prevedeva la robusta partecipazione di magistrati, esponenti dell'alta burocrazia, avvocati, mentre era tutto sommato ristretta la presenza dei grandi maestri, che noi siamo abituati a pensare come il centro di ogni elaborazione<sup>13</sup>. Ma non per questo il risultato complessivo dell'opera fu meno rappresentativo nel raffigurare il diritto vigente. Lo stesso genere letterario prescelto – quello enciclopedico, a preferenza, per esempio, di una collana di trattati –

<sup>12</sup> *Ibid.*, pp. 50-51 e, sul versante della discussione del rapporto tra nazione e Stato nella dottrina degli anni Trenta (Esposito, Costamagna, Mortati) M. GREGORIO, *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 243-252.

<sup>13</sup> Secondo una stima approssimativa la composizione dei collaboratori alla compattissima impresa editoriale era la seguente: accademici (57%), magistrati (23%), membri dell'alta burocrazia (10,5%), avvocati (4,5), altri (5%) (i dati sono in I. BIROCCHI, *Enciclopedie giuridiche tra storia e valutazioni scientifiche*, in *Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica*, a cura di G. Conte, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2015, p. 222). Si nota dunque che un terzo degli autori proveniva dall'esercizio pratico della giurisprudenza (magistrature, amministrazioni). Quanto all'estrazione universitaria, conviene notare che una parte notevole degli accademici esercitava anche la professione di avvocato (la cui percentuale è perciò necessariamente sottostimata) e che nel dato (57%) sono conteggiati anche i liberi docenti: una schiera che partecipò in modo imponente all'impresa (basti pensare che verso il 1940 i titolari di libera docenza nella Facoltà giuridica romana – serbatoio a cui attinse prevalentemente D'Amelio – erano circa 120 a fronte di 20 cattedratici: dati ricavati da «Anuario Università di Roma», a.a. 1940-41).

indicava l'intento: un'opera scientifica ma confinante con l'alta divulgazione, attuata attraverso una diffusa e però compatta utilizzazione di esperti, che nei risultati doveva ulteriormente diffondere lo spirito forte e coeso del regime, ramificato in tutti i campi della società e dunque del diritto, equilibrato nella rappresentazione di nuovi e vecchi istituti. Era ovviamente una panoramica di parte, poiché venivano tenuti al di fuori i capisaldi dell'ideario degli oppositori (i diritti di libertà; la separazione dei poteri e il sistema delle garanzie; la concezione classista del lavoro; la visione laica e artificiale della famiglia; l'internazionalismo), ma essa combinava un'accurata rivisitazione della tradizione e il nuovo diritto fascista, senza lotta tra le scuole e senza gli eccessi che altrove, e non solo nelle riviste e nelle pubblicazioni di partito, avevano libero sfogo. L'opera fu condotta in porto in tempi eccezionalmente contenuti (1937-40 gli anni di pubblicazione: niente di simile per questo genere letterario nella storia della cultura giuridica italiana), a testimonianza di quella singolare capacità di calare le dirompenti novità istituzionali e legislative introdotte dal fascismo entro i collaudati calchi giuridici, di coniugare la visione unitaria del diritto con le sue articolazioni disciplinari, di organizzare le risorse intellettuali, propria di colui che, dopo la scomparsa di Rocco, forse può essere considerato l'eponimo del giurista di regime<sup>14</sup>.

Che l'impresa del *Nuovo Digesto* fosse diretta dal primo presidente della Cassazione e non da un giurista di estrazione universitaria può forse destare sorpresa, ma il fatto stesso ci ricorda che la scienza giuridica non è solo quella distillata nelle aule o nei gabinetti universitari e che di volta in volta nel partecipare alla sua elaborazione prevalgono comparti differenti a seconda delle temperie culturali e degli assetti socio-ordinamentali<sup>15</sup>. L'altis-

---

<sup>14</sup> La sua biografia intellettuale testimonia quanto detto nel testo. A sugello, quasi al termine della sua vita, ne diede conferma con M. D'AMELIO, *L'autonomia dei diritti – in particolare del diritto finanziario – nell'unità del diritto*, Cedam, Padova 1941 (letto in estr. con paginazione a sé). Il saggio era costruito su un multifunzionale equilibrio: tra unitarietà del diritto e autonomie disciplinari, tra apporti della scienza di scuola e della pratica giurisprudenziale, tra il discorso giuridico e quello fattuale-economico. In particolare, nato su invito del caposcuola pavese Benvenuto Griziotti e ospitato nella rivista da questi diretta, esso combatteva le due estreme posizioni che si fronteggiavano: da un lato quella dell'esclusiva appartenenza del diritto finanziario al settore amministrativo, dall'altro quella che lo considerava un *unicum* a sé stante rispetto agli altri rami del diritto (il supremo magistrato insisteva sulla metafora botanica: p. 4) per la sua stretta inerenza alla materia economica. In generale D'Amelio sosteneva che l'autonomia disciplinare dipendeva dalla complessità e dallo sviluppo della vita socio-economica e che fosse da riconoscere allorché la materia fosse retta da principi generali propri (p. 5 e *passim*); da qui il carattere storico e relativistico dell'autonomia.

<sup>15</sup> Il che poi significa semplicemente che il diritto, e dunque la scienza del diritto, ha una

simo magistrato non solo era di per sé dotato di grande autorità – era ricorrente, e con fondamento, l'affermazione che potesse pronunciare la sua parola in tutte le commissioni per l'ingresso nei ranghi dello Stato –, ma esprimeva nella sua esperienza anche la valenza scientifica del diritto: s'intende, secondo i calchi del fascismo. Il densissimo saggio dedicato a *La vocazione del secolo XX alla codificazione* ne era quasi un manifesto<sup>16</sup>. Ben lungi dal riproporre per l'ennesima volta triti discorsi sui codici, in poche pagine il primo presidente della Cassazione sgomberava il campo dalle due opposte correnti presenti nella dottrina italiana: quella degli attendisti, che ritenevano prematuro procedere nel completamento dell'opera codificatoria mentre era ancora in atto la rivoluzione fascista, e quella dei *pasdaran* che, guardando all'esperienza nazionalsocialista, reputavano il codice uno strumento vecchio perché rigido e premevano per intraprendere la via tracciata in Germania, con una legislazione agile di principi e per così dire programmatica e i giudici a farsi interpreti di quelle direttrici generali plasticamente adattandole alle esigenze della 'comunità'. D'Amelio parlava da giurista di regime a giuristi del fascismo e indicava la strada nel mezzo tra i due estremi. Al momento il secondo era più pericoloso<sup>17</sup>. Il diritto del nazionalsocialismo era incentrato sul Partito e sul *Führer* come capo mistico dell'«allucinante organizzazione» da cui Schmitt e gli altri giuristi facevano derivare il diritto, la comunità tedesca<sup>18</sup>; quello del fascismo, invece, aveva come perno lo Stato ed emanava interamente da questo. I codici in preparazione disponevano appunto le regole poste dallo Stato per una società complessa che aveva bisogno di norme articolate, capaci di esprimere lo spirito del fascismo<sup>19</sup>.

---

dimensione prettamente storica. Come esempi, basti pensare allo scarso peso, in Italia ma anche in Francia, dei giuristi di scuola nel corso del Seicento, e, viceversa, per buona parte dell'Ottocento, ai caratteri prevalentemente accademici della scienza giuridica tedesca e invece essenzialmente di estrazione pratica (avvocatura) di quella italiana.

<sup>16</sup> M. D'AMELIO, *La vocazione del secolo XX alla codificazione*, in «Nuova antologia», CCCXC (1937), pp. 163-171. Sul saggio basti citare P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), t. I, pp. 195-196 e P. RESCIGNO, *Codici. Storia e geografia di un'idea*, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 23-24.

<sup>17</sup> Al rapporto tra la scienza giuridica italiana e quella tedesca in quegli anni è dedicato A. SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Klostermann, Frankfurt am Main 2005.

<sup>18</sup> D'AMELIO, *La vocazione del secolo*, cit. nt. 16, p. 169.

<sup>19</sup> Ivi. Subito dopo l'alto magistrato si diffondeva sul ruolo della *Carta del lavoro* rispetto ai codici. Nel saggio erano in sostanza passati in rassegna i temi che sarebbero stati oggetto

Niente ritardi, dunque, e d'altra parte nessuna fuga in avanti, in questo contrastando la nebulosa vasta ma troppo composita dei dottrinari 'rivoluzionari', da Costamagna ai giuristi-filosofi che erano nati nell'alveo gentiliano e che erano poi cresciuti nel mobile laboratorio di Bottai e ancora nelle sperimentazioni pubblicistiche degli ultimi anni Trenta<sup>20</sup>. D'Amelio tracciava un modello di diritto che, saldamente in mano allo Stato, doveva svolgersi nell'equilibrio tra rivoluzione e recupero della tradizione, tra teoria e prassi e nella coerenza tra il polo della legislazione (l'aspetto volontaristico che muoveva dal centro ma raccogliendo spinte ed elaborazioni in continuo divenire) e quello della sua attuazione attraverso la giurisdizione e l'amministrazione. Non era un disegno astratto. Nella visione di D'Amelio tutti questi nessi erano racchiusi entro la politica che, attraverso le diverse istituzioni, li permeava dei suoi valori dominanti, sicché in definitiva la sfera giuridica esprimeva anche una dimensione culturale: il diritto si connotava di politica e ben poteva dunque supportare i canoni del fascismo<sup>21</sup>. Si comprende allora come l'impressionante sequenza dei ruoli da lui ricoperti nel cinquantennio di attività dopo la laurea non fosse una somma di uffici, bensì una mappatura essenziale degli snodi costitutivi della rete politico-istituzionale e, insieme, della cultura giuridica tra la fine dell'Ottocento e il

---

della famosa discussione che si tenne a Pisa nel 1940 sui principi generali del diritto e i codici.

<sup>20</sup> Senza che in questa sede se ne possa trattare, la presenza di questa variegata e rumorosa corrente è testimoniata, per gli anni qui presi in considerazione, dal violentissimo attacco di C. COSTAMAGNA, *Professori ebrei e dottrina ebraica*, pubblicato nel 1938 e diretto contro la scuola classica del diritto pubblico che, secondo il magistrato ultrafascista, pretendeva addirittura di esportare «la porcheria ebraico-liberale costruita nel tardo Ottocento» e che operava ancora «colle Enciclopedie, coi vecchi o nuovi Digesti e coi congressi scientifici diretti dai soliti bacchettoni»; solo di contenimento la risposta di de Francisci, soprattutto interessato a difendere la valenza del diritto romano (il saggio e il carteggio conseguente sono ripubblicati in SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale*, cit. nt. 17, pp. 300-306; citaz. a p. 302). Quanto a Bottai, di cui è noto il sodalizio (critico) con Volpicelli e Spirito e l'impulso dato agli studi sullo Stato e il corporativismo, le sue posizioni risentirono anche della mobilità delle occupazioni (nei ruoli di governo) e delle sedi operative accademiche (passaggio dalla cattedra pisana a quella romana); l'ambizioso programma pisano, che contava anche su Cesarini Sforza e su Mossa, dovette ridimensionarsi – a seguito di una sorta di diaspora fu affidato infine al limitato Biggini – e sembra anzi che, ormai sulla poltrona del dicastero dell'educazione, il ministro pensasse di dedicarsi a una rifondazione complessiva del sistema dell'istruzione.

<sup>21</sup> Nonostante le sue elevatissime mansioni e le cariche istituzionali, D'Amelio prese la tessera del PNF solo nel gennaio 1933, all'incirca in coincidenza con il tesseramento di massa dei cattedratici di diritto.

tramonto del regime fascista<sup>22</sup>.

Questo *excursus* dedicato alla figura di D'Amelio non significa che il comparto giurisprudenziale universitario fosse secondario per la dittatura. Al contrario, nella politica del fascismo esso era vitale nei due principali profili della sua attività: quello dell'insegnamento, che involgeva direttamente la formazione delle future leve dirigenziali, e quello degli specialismi disciplinari, di cui il regime aveva bisogno per la loro utilizzazione entro la concreta pratica politica. Per gli anni Trenta si pensi, oltre alle competenze dei civilisti, commercialisti, navigazionisti e processualcivilisti per i codici allora in preparazione, a quelle dei cultori del diritto finanziario e tributario per la riorganizzazione dell'apparato delle entrate e la gestione delle finanze, o a quelle degli agraristi per il rinnovamento produttivistico e le connessioni tra il settore primario e l'industria, e ancora a quelle di una variegata costellazione di studiosi (lavoristi, commercialisti, amministrativisti, civilisti e filosofi) ai fini dell'enucleazione del sistema corporativo.

Diffondere e generalizzare nelle Facoltà giuridiche i principi e la visione del regime era perciò assai importante. Quel mondo del diritto che dall'inizio del secolo aveva costituito l'ossatura intellettuale portante dello Stato doveva continuare ad esserlo, ora in simbiosi con i programmi mussoliniani. Era la fase cosiddetta 'integrativa' del proselitismo intellettuale, lanciata particolarmente negli anni Trenta e mirante «a conformare gli individui al regime, ad ampliare la partecipazione sotto tutti gli aspetti di ogni individuo

<sup>22</sup> Si rinvia al profilo ricostruito da F. AULETTA in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* (d'ora in poi: DBGI), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Milletti, Il Mulino, Bologna 2013, I, pp. 635-638. È ora disponibile *online* <[http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/4C91CE4A53C27CD84125646F005AA8CF/\\$FILE/0699%20D'Amelio%20Mariano%20fascicolo.pdf](http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/4C91CE4A53C27CD84125646F005AA8CF/$FILE/0699%20D'Amelio%20Mariano%20fascicolo.pdf): consultato il 24 marzo 2020> la sterminata scheda di servizio, in cui ogni punto sembra suggerire una lettura trasversale rispetto ai dati della biografia intellettuale del giurista napoletano. Un esempio per tutti, quello derivante dall'ufficio di capo-gabinetto del governo Scialoja nel 1909-10, che propone il collegamento con gli innumerevoli 'incontri' tra i due giuristi: non solo al Palazzaccio, negli anni Venti, rispettivamente la sede del primo presidente della Cassazione e delle cause patrocinate dall'avvocato Scialoja, ma anche per la preparazione del codice etiope (D'Amelio mise eccezionalmente a frutto la sua esperienza giovanile di magistrato in terra d'Africa per accelerare la carriera in magistratura e per estendere la sua rete di rapporti e di attività), la comune partecipazione alla *Rivista del diritto commerciale* (diretta dal cognato di D'Amelio, Sraffa, e dal collega di Facoltà di Scialoja, Vivante), la colleganza nella direzione delle commissioni che si alternarono negli anni Venti per la riforma dei codici (famosa la difesa di entrambi del codice unico delle obbligazioni italo-francese, creatura, si sa, di Scialoja), la condivisa titolarità del seggio al Senato (per D'Amelio dal 1924), l'appartenenza alle istituzioni culturali di maggior prestigio. C'è da stupirsi se D'Amelio abbia anche lasciato un ritratto commemorativo del romanista della Sapienza (M. D'AMELIO, *Vittorio Scialoja*, in «Nuova antologia», CCCLXX [1933], pp. 396-404)?

alla società ideologicizzata»<sup>23</sup>. L'incontro in effetti avvenne e tuttavia è un tema che solo abbastanza recentemente ha riscosso attenzione, sia per la già rilevata interessata refrattarietà della scienza giuridica a passare al setaccio critico l'attività dei propri padri, sia perché la fascistizzazione allude a un processo culturale e, nell'immaginario circolante, l'universo del diritto non viene per lo più raffigurato come una componente della cultura: il diritto sarebbe tecnica, ovviamente neutra. In realtà quel processo si realizzò come una integrazione multiforme che investì ideologie, modi di pensare, comportamenti; fu messo in atto attraverso un intreccio – non dunque una somma – di provvedimenti di varia natura che toccarono i diversi aspetti del mondo delle Facoltà giuridiche e in particolare, l'orientamento dei programmi e, per così dire, lo *status* operativo dei docenti (il reclutamento e le chiamate, i trasferimenti verso le sedi prestigiose, la concessione di cariche o seggi parlamentari, l'inserimento in commissioni concorsuali o legislative, l'introduzione di materie da insegnare e le missioni all'estero). Si attuò attraverso una rete di concessioni e di controlli, condizionamenti e premi e si valse non secondariamente dei legami tra l'istituzione universitaria, i singoli e le gerarchie del partito. Per questo non conviene solo guardare alla normativa generale, ma anche alle circolari e ai documenti amministrativi, ai carteggi tra ministero e rettori, ai fascicoli personali e alle biografie dei vari protagonisti, nonché all'occasione per la quale un'opera fu scritta e alle sue utilizzazioni.

Il processo cominciò da subito secondo la promessa di ristabilire 'l'ordine' e di affermare quello 'rivoluzionario'; nel contempo si faceva spazio agli uomini nuovi. Nelle Facoltà di diritto esso fu inizialmente promosso con misure settoriali negli ambiti di primario interesse (nomina di personaggi affidabili nei ruoli-chiave dei rettori e dei presidi; inserimenti 'mirati' nel listone del 1924; trasferimenti come premio alla fedeltà)<sup>24</sup>. È però sulla soglia degli anni Trenta che si configura un progetto pervasivo e molto articolato, che si appaia al concorrente disegno riguardante gli altri principali luoghi deputati a praticare il diritto (si pensi almeno all'avvocatura e alla magistratura): le Facoltà di Giurisprudenza, insomma, parteciparono al processo di fascistizzazione con un ruolo particolare *ratione materiae*, investite di una specifica collocazione riguardante la dimensione giuridica (comune

---

<sup>23</sup> G. SEDITA, *Gli intellettuali di Mussolini. La cultura finanziata dal fascismo*, Le lettere, Firenze 2010, p. 30.

<sup>24</sup> Si rinvia a I. BIROCCHI, *Il giurista intellettuale e il regime*, in *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, Roma TrE-Press, Roma 2015, pp. 9-61 (il volume contiene specifiche trattazioni dedicate all'attrattiva esercitata dal fascismo montante su diversi giuristi, protagonisti nel primo dopoguerra).

agli altri ambiti nei quali il giuridico si elaborava e si praticava)<sup>25</sup>. S'intende che il giurista di scuola non ha mai scritto su dettatura del gerarca (che del resto aveva ampia possibilità di scelta sulle persone a cui affidarsi) e sotto questo profilo era libero; e tuttavia formulava le sue dottrine in un contesto entro il quale operavano in modo diffuso le ideologie e le direttrici del regime – alternative non esistevano – e il lavoro non meno efficace di giuristi che si potrebbero definire pratici, ma non nell'accezione oggi corrente, dal momento che in quel tessuto essi erano considerati altrettanto autorevoli nel discutere sulle questioni aperte, nell'elaborare soluzioni, nel rappresentare l'Italia nei tavoli internazionali per la definizione di trattati. A parte il già menzionato D'Amelio, vengono in mente i nomi di Massari e Saltelli, Longhi e Garofalo, Ambrosini, Costamagna e, onnipresente e poliedrico, Amedeo Giannini<sup>26</sup>. Diversi di loro del resto avevano avuto l'opportunità della cattedra (rifiutandola) o erano stati investiti di un incarico di insegnamento, o addirittura erano passati dalla lunga milizia nella magistratura alla scuola; tutti comunque erano autori di spicco, spesso dirigevano riviste o comunque avevano tribune in cui pubblicare saggi, erano membri di commissioni legislative e spesso ricoprivano cariche presso enti di primaria importanza negli ingranaggi del regime. Emblematiche, al rovescio, le figure e l'attività scientifica di alcuni maestri riconosciuti per tutti gli anni Trenta: Vassalli, a parte la prolusione alla Sapienza e qualche commemorazione, pubblicò solo una raccolta di scritti e qualche saggio d'occasione, per lo più su temi sviscerati nelle commissioni legislative in cui era stato impegnato; Asquini pubblicò pure una raccolta di scritti, svariati testi derivanti dall'impegno politico-istituzionale (conferenze, relazioni di missioni e numerosi interventi sulla questione corporativa da lui seguita anche come viceministro) e la trascrizione in forma di dispense dei pochi corsi tenuti; De Gregorio, meno noto ma altrettanto eminente, chiamato alla Sapienza nel 1935 ove a lungo fu collocato in modo 'defilato' sulla cattedra privatistica o su quella di Diritto industriale, pubblicò essenzialmente un *Corso*, piccoli saggi e una riedizione aggiornata di una giovanile monografia sui bilanci

---

<sup>25</sup> Nel quadro più generale che, sul finire degli anni Venti, muoveva dalla critica alla riforma Gentile, giudicata «poco fascista»; v. G. BELARDELLI, *Il ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 26.

<sup>26</sup> Padre di Massimo Severo, con tessera fascista dal 1923, impressiona per l'eccezionale versatilità (dal diritto ecclesiastico, al commerciale, all'aeronautico, passando per quasi tutte le discipline) e per le molteplici dimensioni dei suoi impegni (consigliere di Stato, ambasciatore, professore, direttore di riviste), tutti di rilevanza primaria (cfr. la relativa voce di G. MELIS, in DBGI, I, pp. 981-984; si rinvia allo stesso DBGI per i profili degli altri giuristi citati nel testo).

delle società anonime, essendo comunque uno dei maggiori esperti in Italia degli aspetti pratici in materia di assicurazione, di società commerciali e di diritto bancario. Tutti e tre, comunque, assai presenti e, come si sa, con un ruolo di primo piano nei lavori di codificazione (e De Gregorio fu anche, con Donato Menichella, protagonista assoluto della legge bancaria del 1936)<sup>27</sup>.

Una scienza giuridica che era dunque osmosi: tra politica e diritto, tra personaggi che operavano in istituzioni diverse ma contigue, tra generazioni di giuristi<sup>28</sup>. Facendo seguito alla fase più violenta e sovvertitrice che instaurò la dittatura, negli anni Trenta il diritto fu chiamato a consolidare e sviluppare la società di massa: ne fu il tessuto connettivo. Non conta semplicemente il numero delle leggi nuove, sicuramente una minoranza rispetto a quelle prefasciste rimaste in vigore, tutte peraltro nei settori chiave (costituzionale, penale, della pubblica sicurezza, dell'ordinamento giudiziario, dell'organizzazione del lavoro, dell'economia e finanza, dei vari settori dell'amministrazione) e prevalentemente attraverso apparati normativi complessi come i codici e i testi unici<sup>29</sup>; conta ancora (e forse soprattutto) la torsione a cui leggi e istituti precedenti furono sottoposti, secondo l'ideologia e la cultura del fascismo.

Si può dunque parlare della fascistizzazione del diritto come di un processo a cui partecipò, in parte forzosamente in parte di buon grado, l'Università, tutt'altro però che da considerare come un comparto isolato<sup>30</sup>. Essa consistette in una sorta di socializzazione del 'giuridico' secondo le vedute del regime<sup>31</sup>; riguardò innanzi tutto i suoi sacerdoti considerati nella loro

<sup>27</sup> Sulla sua figura I. BIROCCHI, *L'età vivantina: tra Sraffa e Rocco, giovani commercialisti crescono (Mossa e Asquini dalla formazione alla cattedra, 1909-1921)*, in *'Non più satellite'. Itinerari giuricommercialistici tra Otto e Novecento*, a cura di I. Birocchi, Edizioni ETS, Pisa 2019, pp. 228-229 e soprattutto la voce di N. RONDINONE, in *DBGI*, I, pp. 680-681.

<sup>28</sup> Tra la fine degli anni Venti e la prima metà dei Trenta scompaiono (o non sono più attivi nella scuola) grandi maestri quali Scialoja e Alfredo Rocco, Vivante e Sraffa, Orlando e Brugi, Alfredo Ascoli e De Ruggiero, Bonfante e Riccobono, Ferri e Lucchini, Scaduto e Salandra, Brandileone e Fadda, Ruffini e Anzilotti; poco dopo, ma comunque ormai in declino, si aggiunsero Mortara e Chiovenda. Prendevano il loro posto i giuristi nati attorno agli anni Ottanta, da Carnelutti ad Arangio Ruiz, Vassalli, Mossa, Perassi, Asquini, Calamandrei, Betti, Zanobini, Jemolo, Mortati, Maggiore, Finzi.

<sup>29</sup> Cfr. MELIS, *La macchina imperfetta*, cit. nt. 9, p. 254 ss.

<sup>30</sup> Sull'intreccio tra coercizione e consenso v. G. TURI, *Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 19 e 49 ss. (spec. 53).

<sup>31</sup> R. DE FELICE, *Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 1929-1936*, Einaudi, Torino 1974, pp. 101-102.

appartenenza all'istituzione universitaria, ma anche come attori influenti della società civile e tese ad affermare l'ideologia del fascismo nel comparto del diritto<sup>32</sup>, si avvale di misure di irreggimentazione e di poteri direttivi saldamente in mano al governo e gestiti gerarchicamente<sup>33</sup>, si esplicò anche attraverso premi e provvedimenti corruttivi<sup>34</sup> e si accompagnò a controlli e restrizioni di varia natura che complessivamente delineavano lo *status* del professore di diritto e la sfera entro cui la sua attività si svolgeva<sup>35</sup>. D'altra parte si affermò anche attraverso la cooperazione attiva, pur non uniforme, del ceto dei giuristi<sup>36</sup>.

Per semplificare si potrebbe dunque parlare di uno svolgimento bidirezionale, con un percorso discendente dall'alto e un altro ascendente dal basso, se non fosse che l'immagine rischia di restituire una rappresentazione troppo meccanica, mentre invece nel suo sviluppo si realizzò una penetrazione dei vari momenti, senza un 'prima' e un 'dopo'. In quanto processo ideologico/culturale, esso fu per definizione incompiuto e non sembra che realizzò tutte le aspettative enunciate dalla dittatura – avveniva in una fase di trasformazione delle Facoltà di Giurisprudenza, ormai di massa, e influirono certamente i sopraggiunti sconquassi della guerra<sup>37</sup> –, senza che per questo se ne possa negare l'affermazione.

### 3. *L'ideologia di fondo: l'appello Ai giuristi di de Francisci e il rapporto tra politica e diritto*

Lo scenario fu aperto al pubblico nell'ottobre 1932, decennale della marcia su Roma: alla presenza di Mussolini, si celebrò il I congresso giuridico, ministri di cerimonia il guardasigilli de Francisci e il rettore Alfredo

<sup>32</sup> Cfr. *infra* § 3.

<sup>33</sup> Cfr. § 4.

<sup>34</sup> Cfr. § 5.

<sup>35</sup> Cfr. § 6.

<sup>36</sup> Cfr. §§ 7-8.

<sup>37</sup> Ecco i dati forniti dal ministro Bottai nel 1940: mentre l'Università italiana aveva all'incirca raddoppiato gli studenti iscritti nell'ultima dozzina d'anni giungendo a circa 90.000 in quell'anno (erano 85.535 nel 1939-40), le Facoltà di Giurisprudenza (in numero più elevato in assoluto: 26) facevano la parte del leone con circa un quarto degli iscritti e con un gettito (espressione del ministro) di 2732 laureati sul totale di 12.044 (G. Bottai, *Ripresa della vita universitaria* [1940], ora ripubblicato in L. Pomante, *Giuseppe Bottai e il rinnovamento fascista dell'Università italiana (1936-1942)*, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 108-109).

Rocco da poco scambiati nelle rispettive cariche. Protagonista un'élite di giuristi scelti (dal regime), chiamati ad illustrare contorni e contenuti di un istituto giuridico o linee di orientamento nel campo specifico della propria competenza<sup>38</sup>. Il ministro-romanista tenne la relazione cardine, che era un vero e proprio manifesto *Ai giuristi*, nel quale tracciava le coordinate per stabilire nelle Facoltà giuridiche un rapporto di funzionalità ideologica dell'insegnamento e della ricerca rispetto al regime<sup>39</sup>. Il programma si articolava in una duplice direzione:

a) innanzi tutto occorre sgombrare il campo dall'idea che i nuovi compiti della scienza giuridica potessero essere svolti attraverso semplici ritocchi o «rabberciature» della dogmatica ottocentesca: «idolatria del passato», pigrizie o «atteggiamenti di conservatorismo difensivo» dovevano essere banditi<sup>40</sup>.

Di contro bisognava operare per far corrispondere il diritto ai valori della politica sotto l'imperio dello Stato. Non c'era separazione, ma solo distinzione tra politica, diritto, economia<sup>41</sup>. La scienza del diritto doveva elaborare una nuova dogmatica storica, che non era un insieme di necessità logiche universali, né di verità teoriche, bensì principi posti al servizio di un interesse pratico. In proposito il dibattito che da una decina d'anni rimbalzava nella polemica tra de Francisci e Betti veniva risolto con un deciso richiamo alle ragioni del regime, che avevano ormai dalla loro anche la storia:

A realtà nuova, dogmatica nuova. La realtà nuova è la nostra rivoluzione che ha trasformato e trasforma sempre più profondamente l'intima struttura della Nazione, ispirata ad una nuova concezione della società, dello Stato, dei gruppi, dei rapporti fra il singolo e lo Stato, fra il singolo e i gruppi, fra i gruppi e lo Stato e dei gruppi fra loro [...]. Alla scienza giuridica italiana il compito di costruire la dogmatica nuova che, se vuol essere espressione e rappresentazione di tale nuova realtà, non può non

<sup>38</sup> Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003, p. 90 ss. che offre una panoramica critica sui partecipanti, le relazioni e le principali direttrici delle discussioni. Per il settore penale v. in particolare M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita* (1990), ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit. nt. 5, I, pp. 587-588.

<sup>39</sup> P. DE FRANCISCI, *Ai giuristi italiani*, in «Nuovi studi di diritto, economia e politica diretti da Ugo Spirito e Arnaldo Volpicelli», V (1932), fasc. VI, pp. 269-284; cfr. A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1974, pp. 639-640 nt. 507.

<sup>40</sup> DE FRANCISCI, *Ai giuristi italiani*, cit. nt. 39, p. 270.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 276.

ispirarsi ai concetti fondamentali, ai motivi dominanti, agli indirizzi e ai fini del nostro regime<sup>42</sup>.

Perciò la scienza giuridica doveva avere

come punto di partenza la concezione fascista dello Stato, ente sovrano nel quale si realizza l'unità morale, politica ed economica della nazione e la cui volontà è preminente e decisiva in confronto ai gruppi e agli individui singoli<sup>43</sup>.

Nelle sue diverse attività – sia che elaborasse una dogmatica, sia che interpretasse, sia che insegnasse – il giurista doveva dismettere le soverchie preoccupazioni logico-formali e impiegare robuste dosi di volontarismo, ovvero procedere secondo giudizi di valore: quelli del regime. Bisognava dunque comprendere e far comprendere le finalità a cui era chiamato a rispondere l'ordinamento giuridico e in sostanza trarre dalle concezioni generali (politiche, sociali, economiche) le linee direttrici attraverso cui interpretare e implementare il diritto<sup>44</sup>;

a”) nonostante la pretesa portata universale del paradigma individualista, da tempo la presenza di nuove forme associative nella vita economica richiedeva il rinnovamento delle strutture sociali, a cui ora avevano la missione di provvedere la politica del regime e, corrispondentemente, la scienza giuridica. È l'aspetto modernizzante del fascismo, tutt'altro però che neutro o deideologizzato. La riorganizzazione giuridico-istituzionale doveva avvenire a partire dallo Stato, centro motore e protagonista preminente rispetto a individui e gruppi; anzi, sul piano ordinamentale questi esistevano solo in quanto lo Stato conferiva loro una «definizione e posizione», cioè una identità giuridica<sup>45</sup>. De Francisci spiegava il senso del preteso pluralismo degli ordinamenti entro lo Stato: in tanto una aggregazione sociale dotata di fini specifici poteva avere rilevanza giuridica in quanto il suo statuto fosse assorbito entro l'ordinamento statale. Cadeva così la tradizionale distinzione tra diritto pubblico e privato, giacché quest'ultimo era semplicemente una forma particolare del diritto pubblico<sup>46</sup>; di conseguenza l'intero ambito

---

<sup>42</sup> Ivi.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 277.

<sup>44</sup> *Ibid.*, pp. 273-275.

<sup>45</sup> *Ibid.*, pp. 277-278.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pp. 279-280. Merita riportare il pensiero di Santi Romano che, allievo di Orlando,

del giuridico veniva ridisegnato secondo tre sfere concentriche di principi e di norme, da studiare specificamente da parte del giurista nelle rispettive funzioni e tuttavia già pre-disposte in posizione di preminenza o di subordinazione a seconda dell'ampiezza del rispettivo raggio. La prima era quella comprendente le norme riguardanti lo Stato e le sue strutture (*a*), il cui compito integrava tutte le attività della nazione organizzate entro aggregazioni più o meno settoriali; la seconda si suddivideva in due sezioni concernenti rispettivamente gli statuti degli enti pubblici e territoriali con potestà derivanti immediatamente dallo Stato (*b*) e le norme sulle associazioni di vario grado (*b'*), che costituivano la novità caratteristica introdotta dal fascismo e che offrivano un campo aperto agli studi dei giuristi; la terza annoverava il complesso settore una volta denominato 'diritto privato', che prevedeva sì spazi aperti all'autonomia privata (si pensi al principio di libertà dell'iniziativa economica o al contratto) ma considerati anch'essi come esercizio di una funzione pubblica (*c*)<sup>47</sup>.

Per quanto generali, le indicazioni erano precise: stabilivano un binario entro il quale incanalare l'attività del giurista sotto il profilo pratico, essenzialmente nei due settori (*b''* e *c*) ove si trattava di organizzare le relazioni germoglianti nella vita civile (rapporti di lavoro e in genere i principali istituti privatistici) attraverso forme giuridiche segnate dall'ideologia fascista.

I temi non erano nuovi. Si pensi alla questione del pluralismo delle fonti normative in collegamento con la teoria istituzionalistica: nei secondi anni Venti vi aveva scritto criticamente il giovane e brillante Cammarata<sup>48</sup> ed è

---

non poteva rinnegare l'importanza delle categorie civilistiche nello sviluppo storico complessivo della scienza giuridica, e tuttavia, sulla scia di de Francisci sebbene in maniera meno netta, segnalava che i tempi erano cambiati e che ora perciò la dogmatica civilistica molto aveva da apprendere dai pubblicisti: «A tutto ciò, naturalmente, non è rimasto estraneo il mutato clima politico. La sempre crescente ingerenza dello Stato in ogni sfera dell'attività umana; la forza d'attrazione e di assorbimento da esso esercitata su tante altre organizzazioni, adesso divenute suoi satelliti; i mezzi di cui lo Stato dispone per affermare la sua potestà sovrana, hanno, com'è noto, ridotta sensibilmente la sfera riservata al diritto privato, anzi hanno conferito a quest'ultimo alcuni caratteri, per cui la stessa distinzione fra diritto pubblico e diritto privato deve oramai, non certo negarsi, ma profilarsi in modo diverso da quello tradizionale» (S. ROMANO, *L'insegnamento di diritto pubblico nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in «Annali della Università d'Italia», I [1939], n. 1, pp. 12-15, citaz. a p. 13). Come si vede, il presidente del Consiglio di Stato usava il termine 'satellite' per definire il rapporto tra le varie organizzazioni e lo Stato.

<sup>47</sup> DE FRANCISCI, *Ai giuristi italiani*, cit. nt. 39, pp. 280-282.

<sup>48</sup> A.E. CAMMARATA, *Il concetto del diritto e "la pluralità degli ordinamenti giuridici"*, Giannotta, Catania 1926, ove, tra la concezione 'statuale' e quella 'sociale' del diritto il giovane filosofo riconosceva come principio fondamentale della giurisprudenza la *forma logica* tra norma e attività pratica, cioè tra la *regola* e il *regolato* (spec. pp. 37-40; molte le suggestioni, ma uti-

fin troppo nota l'agile *summa* – peraltro non originale e chiaramente preparata con finalità concorsuali – costituita dal libro di Cesarini Sforza<sup>49</sup>. Questo lavoro fu accompagnato da forse più interessanti applicazioni in sede giurisdizionale (le norme del diritto cavalleresco furono considerate una espressione della teoria istituzionalista e generarono provvedimenti amministrativi che nel loro collidere con altre regole dell'ordinamento furono impugnati di fronte al Consiglio di Stato<sup>50</sup>) e dall'intenso dibattito sulle corporazioni.

La riflessione su quei temi veniva ora inserita entro un disegno pratico-politico, che almeno per qualche tempo si nutrì di tendenze sperimentali<sup>51</sup>; ma gli insistiti riferimenti agli obiettivi di modernizzazione e di progresso e la spinta a riorganizzare gli apparati di lavoro, a rendere efficienti gli organismi decisionali e a costruire le strutture proprie della società civile come una rete di connessioni ordinate verticalmente e orizzontalmente non ne facevano venir meno la direttrice politica e l'impronta autoritaria tipica della dittatura<sup>52</sup>. Si proiettava l'immagine della nazione in marcia, dinamica e po-

---

lizzate criticamente, tratte da Kelsen, Santi Romano e Stammler). Studente a Pisa probabilmente per seguire Gentile, Cammarata aveva frequentato il corso di Romano che proprio allora elaborava il suo *Ordinamento giuridico*, ventenne si era laureato con Vincenzo Miceli (1919) e a Roma aveva frequentato poi una cerchia composta di intellettuali di matrice crociana e gentiliana, tra cui Max Ascoli, poi amico di una vita. Laico e massone, sempre di idee antifasciste, non prese mai la tessera del PNF e certo a questo *deficit* è dovuto il suo relativo ritardo nell'andare in cattedra (al concorso di Messina del 1929 non fu classificato nella terna). Cfr. C. PALUMBO, *Sul pensiero filosofico-giuridico di A.E. Cammarata. Dalla legalità alla giustizia nel 'formalismo' giuridico*, Giappichelli, Torino 2017 (con bibliografia di scritti e profilo biografico curati dalla figlia M. CAMMARATA, pp. 151-176).

<sup>49</sup> W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Sampaolesi, Roma 1929. Nel 1929, prima ancora di vincere la cattedra, il giurista aveva intrapreso un corso di lezioni di Diritto corporativo presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna, che diede come frutto un testo inizialmente litografato (1931) e poi ampliato in ulteriori e fortunate edizioni (ho sottomano la terza, aggiornata con la legislazione del 1934: ID., *Corso di diritto corporativo*, Cedam, Padova 1934).

<sup>50</sup> P. CALAMANDREI, *Regole cavalleresche e processo* (1929), ora in ID., *Opere giuridiche*, I, Morano, Napoli, 1965, riedizione Roma TrE-Press, Roma 2019, spec. pp. 238-242.

<sup>51</sup> D. CAVALIERI, *Il corporativismo nella storia del pensiero economico italiano: una rilettura critica*, in «Il pensiero economico italiano», II (1994), pp. 7-49 (letto nell'edizione separata online, pp. 1-38, spec. p. 26: <[https://mpira.ub.uni-muenchen.de/43839/1/MPIRA\\_paper\\_43839.pdf](https://mpira.ub.uni-muenchen.de/43839/1/MPIRA_paper_43839.pdf)> consultato il 2 aprile 2020).

<sup>52</sup> Per il comparto giuridico si pensi alla soppressione dell'Associazione generale fra i magistrati italiani (1925) e degli Ordini locali degli avvocati, sostituiti (sebbene con processo graduale) dall'organizzazione dei sindacati sotto il controllo del regime (A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna 2012, spec. pp. 149-152, EAD., *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista [1922-1943]*, Il Mulino, Bologna

tente nel far leva sui nuovi soggetti produttivi, nel darsi una organizzazione che poteva addirittura assurgere a modello, nella capacità di rigenerare la propria cultura, naturalmente di orientamento autarchico<sup>53</sup>; il tutto espresso attraverso la forza dello Stato.

A corollario di questo programma, nel curriculum delle Facoltà di Giurisprudenza o nei corsi di laurea in Scienze politiche integrate si introdussero materie nuove. In primo luogo il Diritto corporativo che, trasversale e spesso insegnato poco tecnicamente, era non di rado utilizzato per mettersi in vista o ottenere benemerienze o favori e tuttavia per la sua importanza attraeva molti giuristi di prima grandezza<sup>54</sup>. Inoltre si stabilì l'insegnamento di Diritto coloniale, la cui produzione manualistica rilanciava impianti e temi sui quali già prima dell'avvento del regime si erano cimentati eminenti pubblicisti<sup>55</sup>, mentre, proprio alla fine degli anni Trenta,

---

2006, p. 125 ss. e F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2002, p. 432 ss.).

<sup>53</sup> Ancor valido il quadro di G.C. MARINO, *L'autarchia della cultura. Intellettuali e fascismo negli anni trenta*, Editori Riuniti, Roma 1983; il concetto di *Italia in cammino* reso circolante da un fortunato libro di Giacchino Volpe (*ibid.*, p. 41) si attestò stabilmente nella cultura nazionale, rilanciato anche attraverso gli strumenti propagandistici dell'Istituto LUCE (ad esempio, *L'Italia fascista in cammino*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1932).

<sup>54</sup> Lo insegnò anche Betti (come al solito, senza ricavarne niente); Del Vecchio nel 1936 ottenne un cospicuo finanziamento per la sua *Rivista internazionale di filosofia del diritto* adducendo che essa era anche un veicolo internazionale per diffondere la struttura corporativa ideata dal fascismo («illumina gli studiosi stranieri sui principi dello Stato corporativo sorto dalla Rivoluzione fascista e sulla elaborazione della nuova legislazione nazionale»: lettera al ministro, 13 gennaio 1936, in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 163, fasc. Del Vecchio Giorgio). Il rilievo sulla non infrequente atecnicità dell'insegnamento è nel verbale contenente la delibera della Facoltà di Giurisprudenza di Roma (13 novembre 1933) di conferire la cattedra di Diritto sindacale e corporativo ad Asquini, che era allora sottosegretario del Ministero delle Corporazioni («considerato che fra la folla di giuristi talvolta improvvisati che nel fervore dei nuovi studi di diritto corporativo e sindacale si sono fatti innanzi con preparazione non di rado inadeguata...»: ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 22, fasc. Asquini Alberto). Non se ne fece niente perché il giurista non accettò la proposta. La trasversalità della materia derivava, oltre che dalle ovvie connessioni con l'economia, dalla sua posizione all'incrocio tra impresa e lavoro e dalla dislocazione verso il diritto pubblico; le implicazioni teoriche inoltre attiravano gli specialisti della filosofia e delle dottrine dello Stato. Una tale convergenza interdisciplinare è ben rappresentata nel panorama tracciato da I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Giuffrè, Milano 2007. V. anche *infra* su nt. 63.

<sup>55</sup> Innanzi tutto il celebre corso tenuto all'Istituto Alfieri di Firenze da Santi Romano ed edito nel 1918 (su cui v. G. BASCHERINI, *Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione. Prime note sul Corso di diritto coloniale di Santi Romano*, in «Giornale di storia costituzio-

la solita Facoltà romana si distinse nell'incardinare in un apposito Istituto con fondi autonomi la cattedra di quell'insegnamento. Ancora, comparvero nei curricula la Storia e dottrina del fascismo (ambita e insegnata da giuristi come Carlo Costamagna e Cesarini Sforza a Roma<sup>56</sup> e assegnata, assolutamente contro voglia, a Salvatore Satta a Padova<sup>57</sup>), la Cultura militare (che

nale», XXV [2013], pp. 117-135). In quello stesso decennio sul diritto coloniale erano intervenuti pubblicisti del calibro di Enrico Catellani, Umberto Borsi e Arnaldo Bertola.

<sup>56</sup> Costamagna, che, come si sa, era un magistrato e fu ininterrottamente deputato dal 1929 alla caduta della dittatura, insegnava per incarico ruotando su diverse materie di stretto interesse per il regime (tenne anche il corso di Legislazione fascista): attingo le notizie da F. LANCHESTER, *La tradizione giuspubblicistica a "La Sapienza"* (2014), in appendice (<http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/02/F-Lanchester-La-tradizione-giuspubblicistica-a-la-Sapienza.pdf>. [consultato il 12 marzo 2020]). Clamorosa la sua bocciatura al primo concorso bandito per una cattedra di Diritto corporativo espletato a Pisa nel 1929-30 (ID., *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Giuffrè, Milano 1994, spec. pp. 106-116 e ora, con documenti inediti, S. GENTILE, «La scienza per la scienza e perisca il mondo? Il coinvolgimento del duce nel primo concorso per la cattedra di Diritto corporativo (Pisa, 1929-1930)», in «Le carte e la storia», XXVI [2020], n. 1, pp. 126-139). Cesarini Sforza fu ternato nel concorso catanese di Filosofia del diritto del 1929-30 (vincitore Volpicelli, in commissione Giovanni Gentile, Giorgio Del Vecchio e Giuseppe Maggiore), in un complesso gioco di alchimie accademiche e di regime (cfr. F. AMORE BIANCO, *Il cantiere di Bottai. La scuola corporativa pisana e la formazione della classe dirigente fascista*, Cantagalli, Siena 2012, pp. 105-109); dopo l'iniziale titolarità della cattedra di Filosofia del diritto a Pisa, divenne titolare di quella di Diritto corporativo, nonché direttore della Scuola corporativa; nel 1935 e di nuovo nel 1936 premette per il trasferimento alla Facoltà di Scienze politiche romana sulla stessa cattedra o su quella di Storia e dottrina del fascismo, asserendo, per quest'ultima (lettera al ministro, 6 luglio 1936), che si trattava di un insegnamento di grande importanza e presentando un articolato piano di trattazione della materia. Anche nel 1937 il preside pisano presentò ulteriormente le sue benemeritenze, questa volta derivanti da un corso (di 10 lezioni) di Diritto corporativo tenuto a Digione (notizie ricavate da ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 116, fasc. Cesarini Sforza Widar). È noto che, probabilmente grazie anche ai legami con il nuovo preside della Facoltà giuridica romana nonché antico commilitone di partito e già professore a Bologna, Leicht, Cesarini Sforza riuscì infine ad approdare nell'Università della capitale in sostituzione di Del Vecchio, esautorato per le leggi razziali (gli subentrò nel 1938 come incaricato e dal 1939 come ordinario). L'impegno militante nel fascismo, quasi sempre sottaciuto dalla letteratura che lo riguarda, e il ruolo importante nella costruzione dell'ideologia del regime sono opportunamente rimarcati da M.J. PELAEZ, *El aristócrata Widar Cesarini Sforza (1886-1965), catedrático de las Facultades de Jurisprudencia de Pisa y de Roma, veneno fascista en el pensamiento jurídico del siglo XX*, settembre 2008 (in <http://www.eumed.net/rev/cccss/02/mjp.htm>: consultato il 18 marzo 2020). V. anche la testimonianza di Elio Toaff, che da studente e in quanto ebreo dovette subire gli insulti del cattedratico pisano, in F. PELINI, I. PAVAN, *La doppia epurazione. L'Università di Pisa e le leggi razziali tra guerra e dopoguerra*, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 102-103.

<sup>57</sup> Ne ha ricostruito la storia C. MONTAGNANI, *Insegnare il fascismo e difendere la libertà. L'espe-*

arrivò addirittura ad essere obbligatorio e di durata biennale<sup>58</sup>) e la Demografia in rapporto alla razza, che era un insegnamento complementare, spesso inserito dagli studenti nel curriculum, dedito ovviamente ad ammantare di veste scientifica la politica razziale<sup>59</sup>.

È vero che si trattava di materie per lo più di contorno rispetto al solido e collaudato tronco degli insegnamenti giuridici, ma il fatto è che la loro introduzione si integrava complessivamente in quella direttrice, che ho chiamato ideologica e che si sostanziava in un intreccio tra politica e diritto. Rocco l'aveva teorizzata nelle sue grandi linee e ora il suo successore rilanciava il discorso per portarlo a un livello pratico-effettuale. Quello di de Francisci era uno storicismo forte e radicale, che spingeva innanzi al giurista la realtà nuova, anzi 'rivoluzionaria', del regime fascista. Ne chiedeva l'impegno e il contributo e fu tutt'altro che *flatus vocis*.

Se già è significativo riscontrare la non sporadica (e poco onorevole) pedissequa ripresa di alcune parole d'ordine lanciate dal *manifesto* di de Francisci in prolusioni e saggi degli anni successivi, anche da parte di giuristi di buon nome, ne è una testimonianza eloquente l'impressionante lavoro,

---

*rienza di Salvatore Satta*, Editoriale scientifica, Napoli 2015.

<sup>58</sup> Cfr. AMBROSOLI, *Alcuni appunti*, cit. nt. 7, p. 170. A Roma l'insegnamento era affidato a Paolo Ceci, che aveva una formazione giuridica e che, se non sembra brillare per la produzione scientifica, era però deputato ininterrottamente dal 1929. Per la bisogna produsse comunque un manuale: P. CECI, *Lineamenti di cultura militare*, Edizioni universitarie, Roma 1939.

<sup>59</sup> In quella vera fucina di pensiero e di azione che, in rapporto al regime, era negli anni Trenta la Facoltà di Giurisprudenza romana operava Corrado Gini, figura di demografosociologo-economista di grande prestigio anche tra colleghi titolattissimi, sia per la sua formazione giuridica, sia per la fama internazionale (ricevette una laurea *ad honorem* presso l'Università di Harvard nel 1936 al termine di un corso di lezioni), sia per i rapporti politico-istituzionali intrapresi dalla Grande guerra in poi (fu chiamato il 28 gennaio 1929, allorché rivestiva la carica di presidente dell'Istat): notizie in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personali professori ordinari*, III versam. 1940-1970, b. 232, fasc. Gini Corrado. Il grande statistico firmò il manifesto degli intellettuali fascisti e Mussolini lo chiamò a far parte della commissione dei 'Soloni', ma non stupisce che sia controverso il suo rapporto col regime: come al solito si tende a sottolineare il profilo tecnico della sua attività, che egli stesso fece valere vittoriosamente in sede di appello nel procedimento di epurazione. Qui interessa sottolineare la somiglianza della sua esperienza intellettuale – ovviamente all'interno delle varie specializzazioni – con quella dei suoi colleghi giuristi (v. *infra*, §§ 7-8). Come è stato riconosciuto, con le sue teorie neo-organiciste e gli studi di eugenetica, Gini appare esponente di quell'*élite strategica* che cooperò col regime indicando alla politica 'le leggi' dello sviluppo sociale e proponendo «un modello di società organica, priva di conflitti, nella quale l'individuo subordina i propri interessi a quelli dell'aggregato nazional-razziale incorporato nello Stato» (così F. CASSATA, *Il fascismo razionale. Corrado Gini fra scienza e politica*, Carocci, Roma 2006, p. 15).

certo anche di mediocre fattura, che si sviluppò sulle architetture del diritto pubblico. Si pensi alla rimeditazione del sistema delle fonti che toccava un perno come la *Carta del lavoro* e le ramificazioni dell'ordine<sup>60</sup>; o alla questione dell'unità Stato-partito, al dibattito sulla posizione istituzionale del PNF e alla definizione di 'regime', cui prese parte una moltitudine di giuristi, anche grandi<sup>61</sup>. Oppure si consideri il settore, vastissimo nelle implicazioni, del diritto corporativo, che ebbe trattazioni imponenti non solo nei nuovi strumenti dedicati – riviste, collane, congressi, oltre che ovviamente corsi di lezioni<sup>62</sup> – ma anche nelle sedi tradizionali della scienza giuridica 'ufficiale', tanto che diventò un tema ricorrente presso i commercialisti che salirono alla ribalta negli anni Trenta (i De Gregorio, Finzi, Valeri, Greco, Ascarelli, oltre ai corporativisti precedentemente arruolati come Asquini e Mossa) e si ritrova a permeare prolusioni, discorsi sul metodo, saggi e recensioni della *Rivista del diritto commerciale* e, a rimorchio, quelle meno nobili ma vivacissime nate sul terreno lavoristico verso la fine degli anni Venti. Anzi, più che un tema il corporativismo diventò la pelle entro cui molti giuristi operavano; ed erano poi gli *homines novi* che nelle pagine della rivista andavano prendendo il posto dei due antichi fondatori e che in quel circuito tematico colloquiavano con gli altri specialisti<sup>63</sup>. Al rapporto tra il codice civile appena entrato in vigore e l'ordinamento corporativo Pugliatti dedicò un pun-

<sup>60</sup> Tra la vasta riflessione, agli inizi degli anni Trenta, G. CHIARELLI, *Il diritto corporativo e le sue fonti*, La Nuova Italia, Perugia-Venezia 1930 e D. DONATI, *L'efficacia costituzionale della Carta del lavoro*, in «Archivio di Studi Corporativi», II (1931), fasc. 2, pp. 163-191.

<sup>61</sup> Basti il rinvio a M. GREGORIO, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2013, p. 157 ss.

<sup>62</sup> In particolare si allude alla pubblicistica che ebbe il suo centro nella Scuola di scienze corporative dell'Università di Pisa, ove è tra l'altro da segnalare la convergenza di studiosi di discipline diverse: ad esempio, Mossa e Guido Zanobini, Giuseppe Bottai e Donato Donati, Guido Sensini e Giovanni Miele.

<sup>63</sup> Tutt'altro che orpello facilmente eliminabile con la cancellazione dei riferimenti contenuti nella legislazione vigente – come semplicisticamente accreditò poi la voce di maggioranza della scienza giuridica – il diritto corporativo attrasse in uno sforzo sistematico non solo i fedelissimi del regime, come Costamagna, e studiosi d'assalto politicamente entusiasti, ma giuristi posati e strutturalmente robusti quali Cesarini Sforza (v. *supra*, nt. 49) e Zanobini. Il manuale di quest'ultimo, nato agli inizi del decennio nel fertile ambiente pisano nella forma di dispense dattiloscritte, ebbe poi numerose edizioni (qui si è consultata la quinta, al termine degli anni Trenta: G. ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo*, Giuffrè, Milano 1940). Nella squadratissima trattazione il giurista tra l'altro dedicava un capitolo ai rapporti tra il diritto corporativo e gli altri rami del giure (pp. 53-63), un altro al metodo per l'esposizione della materia (pp. 79-84) e, anche attraverso la considerazione comparatistica, metteva in evidenza «la soluzione fascista» del problema della unificazione della società nello Stato (pp. 27-29).

tualissimo saggio che, grazie alla nota acribia logica e alle capacità sistematiche del civilista siciliano, scopriva i più reconditi (e problematici) collegamenti tra le norme codicistiche e quell'ordinamento, considerato come fonte innervatrice dei rapporti regolati dal codice<sup>64</sup>. Si trattava ormai non di norme sporadiche, bensì

di un sistema unitario di organi ed istituti [...] dato che l'ordinamento corporativo si è collocato al centro del nostro diritto positivo, e in ogni direzione si ramifica e fa sentire la sua influenza fino ai più lontani limiti; e dato che la riformata legislazione generale ha condotto, dopo la corporativizzazione dello Stato, anche alla corporativizzazione dell'ordinamento giuridico<sup>65</sup>.

Parole chiarissime e forse conclusive per l'autorevolezza del giurista e per la data e la sede prestigiosa nella quale venivano espresse. Ma non è meno significativa l'attività che a noi oggi appare sottotraccia e cioè l'insieme delle conferenze, dei seminari, dei corsi (spesso all'estero) che servivano ora a sistemare, ora a divulgare, ora a propagandare le nuove costruzioni del diritto fascista; come pure gli interventi, magari di poche pagine, sulle riviste in merito ai progetti in discussione. In tutti questi casi si ragionava su un diritto in divenire e si usciva dal recinto chiuso della lezione scolastica o della monografia accademica. In qualche modo il giurista si faceva *politico*, come assennatamente riconosceva Calamandrei nel 1941, riflettendo sulla propria posizione di *legislatore*<sup>66</sup>; e può ben dirsi che la sua voce circolasse nella *polis*, rilanciando o definendo o sistemando i temi all'ordine del giorno. Non in minima parte la integrazione delle Facoltà di Giurisprudenza entro il regime quasi paradossalmente risiedette in un lavoro portato all'esterno: non tanto è da cercare nella elaborazione di grandi sistemi che si sostituissero a quelli concepiti nel giolittismo, ma molto più in una attività minuta, poco appariscente e però costante, tesa a proiettare nella società civile, in forme giuridicamente articolate, le direttrici diventate norma tra il 1925-30. Valga per tutti l'esempio di Emilio Betti, fascista convinto sin dai primi anni Venti, ma preso dalla missione del gregario del duce

---

<sup>64</sup> S. PUGLIATTI, *L'ordinamento corporativo e il codice civile*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XL (1942), pt. I, p. 374 (complessivamente pp. 358-375).

<sup>65</sup> *Ibid.*, p. 375.

<sup>66</sup> Rinvio a MELIS, *La macchina imperfetta*, cit. nt. 9, pp. 298-299, che riporta il passo del giurista fiorentino.

solo nel corso degli anni Trenta: ebbene, a parte le dediche o certe premesse introduttive che si rinvergono nelle grosse opere da allora pubblicate nei diversi campi del diritto, non si ritrovano i segni di una 'ideologia fascista' sistematicamente adoperata. Ma il Betti che combatté per tutto il decennio contro il codice italo-francese delle obbligazioni contrastando anche l'iniziale tentativo del guardasigilli Solmi di rispolverarlo, che dedicò un tempo vasto (lasciando anche per un intero anno la didattica a Milano) ai corsi o conferenze in Germania e Austria, che ne scrisse i resoconti indirizzati al ministro Bottai e all'opinione pubblica per implementare lo spirito del fascismo nell'insegnamento, che si impegnò con Vassalli nella codificazione civile, che disse la sua nel dibattito pisano sui principi generali, che non disdegnò di scrivere su riviste minori o, a conclusione della parabola, sul *Corriere della sera*, era certo parte attiva e influente entro il processo<sup>67</sup>.

La dimensione di questo impegno complessivo non fu omogenea ma nel complesso esso sicuramente contribuì a consolidare l'immagine del regime, la sua forza, il suo seguito. Non è raro – e però non è il caso di Betti – riscontrare nei documenti l'indicazione sicura che un tale lavoro fu sfruttato per far carriera secondo un desolante rapporto *do ut des* col regime o, se si preferisce, come riconoscimento grazioso di una 'naturale' relazione di fedeltà instaurata con il potere.

Inevitabilmente nello Stato totalitario il conformismo assumeva i connotati della cultura fascista.

#### 4. *Le misure di irreggimentazione*

Per quanto riguarda le misure di irreggimentazione viene in considerazione innanzi tutto il potere di nomina dall'alto dei rettori e presidi. L'ordine era concepito gerarchicamente sicché i preposti non erano più considerati come *primi inter pares*, espressione della volontà della comunità di appartenenza, bensì come autorità sovraordinate. Il modo in cui interpretò il proprio ruolo Del Vecchio, fascista sin dai tempi bolognesi e dunque antemarcia e rettore dell'Università di Roma tra il 1925 e il 1927, è significativo: se già è esplicita la sua affermazione di operare per «trasfondere nell'ambiente universitario lo spirito del fascismo» e di aver già ottenuto

<sup>67</sup> Da ultimo M. BRUTTI, *La dissoluzione dell'Europa: ideologia e ricerca teorica in Betti (1943-1955)*, in *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, a cura di A. Banfi, M. Brutti, E. Stolfi, Roma TrE-Press, Roma 2020, pp. 44-45.

«risultati assai soddisfacenti»<sup>68</sup>, soprattutto importa sottolineare che impostò l'esercizio della carica come finalizzato a sradicare l'abito di autonomia dei docenti e a imporre il disciplinamento<sup>69</sup>.

Proprio per l'importanza dei ruoli chiave nella scala gerarchica dell'Università, nel 1930 il Gran Consiglio stabilì che i rettori e i presidi di Facoltà dovessero essere scelti di preferenza tra i professori fascisti con cinque anni di anzianità di tessera<sup>70</sup>. E la scelta dei personaggi che furono immessi negli anni Trenta nei ruoli di direzione delle Università e Facoltà giuridiche – Petrocelli<sup>71</sup>, Rocco, de Francisci, Gino Arias (che nel 1930 successe quale preside a Firenze a un altro fascista convinto, Giovanni Brunetti), lo stesso Del Vecchio come preside, Pier Silverio Leicht, Silvio Pivano, Pietro Vaccari, Manlio Udina, Giuseppe Maggiore, Widar Cesarini Sforza, Carlo Alberto Biggini, Arnaldo Bruschetti, Mattia Moresco, Umberto Navarrini, Giacomo Acerbo<sup>72</sup> – sembra proprio che rispondesse non solo al criterio formale dell'anzianità di tessera, ma a quello sostanziale di affidabilità per il regime.

Il provvedimento più appariscente di disciplinamento fu l'imposizione

<sup>68</sup> V. la lettera riservata di Del Vecchio al ministro della Pubblica istruzione Fedele, 12 aprile 1926, pubblicata in *Filosofi Università Regime*, cit. nt. 2, p. 143.

<sup>69</sup> Nel 1926 Del Vecchio aveva preteso di imporre a tutti i professori la presenza alla cerimonia di riapertura al culto della chiesa di S. Ivo; diversi docenti, di ascendenza israelitica come peraltro lo stesso rettore, si assentarono senza presentare una giustificazione, mentre Giorgio Levi della Vida addirittura scrisse al rettore di non voler essere presente. Fu considerato un *crimen laesae maiestatis*: nel filo diretto intrattenuto col duce il rettore comunicò che «nel caso presente, trattandosi di rapporto gerarchico tra inferiore e superiore, io non avrei potuto, senza mancare a un mio preciso dovere, lasciar passare senza sanzione un così palese disconoscimento della autorità rettorale». Non era del resto una autorità fine a se stessa: come concludeva la relazione trasmessa a Mussolini, essa era dedicata al «trionfo dell'idea e della disciplina fascista nell'Università della Capitale» (la lettera di Del Vecchio a Mussolini, 26 agosto 1926, è pubblicata *ibid.*, pp. 146-149; citaz. a pp. 147 e 149). *A contrario* si può portare l'esempio di Giorgio Errera, che nel 1923 rifiutò la nomina a rettore di Pavia, perché lo svolgimento del relativo incarico, alle dipendenze del ministro, lo avrebbe messo in conflitto con la sua coscienza liberale: «ora nell'attuale ordinamento universitario il Rettore è una emanazione diretta del Ministro e se vuole agire onestamente ed efficacemente non può dividerne del tutto le idee» (E. SIGNORI, *Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, Cisalpino, Milano 2002, p. 121). Lo scienziato pavese sarà uno dei pochi professori che rifiutarono il giuramento nel 1931.

<sup>70</sup> ACS, *Segreteria particolare del duce (1922-1945)*, *Carteggio riservato*, b. 30, fasc. Gran Consiglio, sottofasc. 8, inserto A, 1930.

<sup>71</sup> Cfr. DODARO, *Giuliano Vassalli penalista partigiano*, cit. nt. 7, pp. 143, 148 e *passim*.

<sup>72</sup> Questi due ultimi, giuristi di fama, operarono però nella Facoltà di Economia e commercio romana (già Istituto superiore di scienze economiche e commerciali).

del giuramento di fedeltà al fascismo (art. 18 del r.d.l. 28 agosto 1931 n. 1227): riguardava non solo l'impegno ad essere fedele al regime, ma anche a «esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista». La promessa solenne non concerneva dunque solo la fedeltà personale, ma si estendeva alla missione educativa: formare giovani fascisti.

Si è detto che fu la misura più appariscente: non significa che ebbe solo una valenza esteriore o, addirittura, che fosse priva di significato perché paradossalmente neutralizzata dal grandissimo numero dei professori che si sottomisero e che non poteva non suscitare dubbi sul sentimento di convinzione. Certamente tra i giuristi gli antifascisti erano molti di più dei tre – Francesco Ruffini, Edoardo Ruffini Avondo, padre e figlio<sup>73</sup>, e Fabio Luzzatto<sup>74</sup> – che ebbero il coraggio di dire no al regime, ma l'esercizio del nicodemismo, doloroso e comprensibilissimo, non toglie che la prova di forza ci fu e fu vinta dal fascismo: per l'immagine trionfante che ne scaturiva e, nei confronti dei nicodemisti, per l'avvilimento da cattiva coscienza – in fin dei conti il contenuto del giuramento era la negazione della professione di scienza – che ne derivava per i professori antifascisti. Il corpo accademico e, per quanto qui interessa, il mondo del diritto accettava la sottomissione e, di conseguenza, che si potesse essere esautorati dal ruolo «per incompatibilità con le generali direttive politiche del governo»<sup>75</sup>. Se organizzazione ci fu, per l'occasione, da parte dei professori contrari al regime (e in effetti si hanno notizie di contatti per sostenersi a vicenda, se non proprio per concertare una decisione), essa si risolse semplicemente nell'accordarsi per prestare il giuramento e non si trattò ovviamente di una manifestazione antifascista. Ci furono anche prove dignitose di non accettazione, ma si trattò di comportamenti individuali e silenziosi, per lo più sconosciuti al-

<sup>73</sup> Specificamente per il 'no' dei due giuristi A. FRANGIONI, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 448-455. Quello del grande ecclesiasticista ebbe anche un'eco internazionale – se ne interessò Einstein – sia per la notorietà dello studioso, sia per il pregresso impegno negli organismi della Società delle nazioni.

<sup>74</sup> Gli fu tolta perciò la cattedra di Diritto agrario presso la Scuola superiore di agricoltura a Milano (nel 1938 gli sarà anche revocata la libera docenza in quanto ebreo; 'disciolta' la massoneria nel 1925, aveva comunque mantenuto legami con gli adepti). Su di lui G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino 2010, pp. 287-304.

<sup>75</sup> Così si legge nel provvedimento di dispensa dal servizio firmato dal ministro (29 dicembre 1931) nei confronti di Ernesto Buonaiuti, il professore di Storia del cristianesimo della Sapienza che rifiutò il giuramento (il documento è pubblicato in *Filosofi Università Regime*, cit. nt. 2, p. 135).

l'esterno e senza contrapposizione e dunque solo elusivi dell'imposizione. È il caso di Mario Rotondi che chiese ed ottenne il trasferimento all'Università cattolica, i cui professori erano esentati dalla prestazione del giuramento<sup>76</sup>. E c'è poi l'esempio di Orlando che, per il particolare prestigio – era il giurista e l'uomo di governo della vittoria del 1918 –, ebbe una considerazione speciale dal regime, il quale voleva evitare a tutti i costi che il vecchio maestro della Sapienza manifestasse il suo rifiuto e magari coagulasse qualche adesione; ci fu in effetti una sorta di trattativa, nel corso della quale al prestigioso pubblicista siciliano fu offerta l'esenzione dal giuramento ma, poiché Orlando chiese di estendere il ventilato privilegio a tutti i colleghi che volessero rifiutare l'atto di sottomissione e che di questo si desse adeguata pubblicità, non se ne fece niente e il grande cattedratico, per non giurare, preferì essere messo a riposo<sup>77</sup>.

Misura apparentemente formale, l'imposizione del giuramento diede potente impulso alla fascistizzazione dell'Università e non vale rilevare i diversi gradi di convinzione o le riserve mentali con cui essa fu accettata<sup>78</sup>. Se non si parte dall'idea che la sfera del diritto sia appannaggio di una casta socialmente isolata, di certo l'immagine che complessivamente ne derivò fu deprimente per i condannati dal Tribunale speciale, i confinati, i fuorusciti e quanti lottavano in clandestinità<sup>79</sup>; fu invece galvanizzatrice per gli entusiasti e i fiancheggiatori del regime, tra l'altro ben felici dei sentimenti di scoramento necessariamente alberganti tra i colleghi che a malavoglia si erano piegati al giuramento. Rispetto alla profonda divisione che solo sei anni prima aveva espresso il mondo degli intellettuali con la contrapposizione dei due *manifesti*, ora il fascismo ricavava una adesione sostanzialmente compatta che poté essere sfruttata per far avanzare il processo totalitario.

Ne fu un ulteriore strumento la tessera del partito, a sua volta requisito

---

<sup>76</sup> Come lui non giurò nemmeno il collega della Cattolica Francesco Rovelli (cfr. la voce di A. TRAVI, in DBGI, II, p. 1749).

<sup>77</sup> Lo racconta G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando (1952-53)*, ora in ID., *Opere*, V, Giuffrè, Milano 1959, p. 373.

<sup>78</sup> Rispetto alla tradizione civilistica, una pagina innovatrice sul significato del giuramento ha scritto vent'anni fa G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 263-264, prodromo del resto di una revisione delle tesi sul rapporto tra la civilistica e il fascismo (pp. 263-303), che sarà messa a frutto dalle indagini più specifiche di Rondinone e Somma (v. *infra*).

<sup>79</sup> Lo riconobbe onestamente A.C. JEMOLO, *Anni di prova (1969)*, Passigli, Firenze 1991, pp. 163 e 166. Per quanto detto nel testo cfr. SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale*, cit. nt. 17, pp. 29-30.

di fidelizzazione e di omogeneità, ovvero di smantellamento delle contrapposte caratteristiche dello statuto liberale sulla cui base in passato si era svolta l'attività della scienza giuridica. Come si sa, sul finire degli anni Venti Augusto Turati aveva lanciato una campagna di verifiche degli iscritti del PNF, per eliminare, si diceva, i profittatori e gli arrivisti. Con il segretario di Starace si invertì la rotta verso l'espansione dei tesserati<sup>80</sup>: il partito diventava di massa e dunque si annacquava, votandosi senza mediazioni al duce e occupando le posizioni nel corpo dello Stato. In effetti in coincidenza con il decennale della marcia su Roma si registrò un'ondata di iscrizioni anche tra i giuristi: sia tra quanti erano da tempo convinti sostenitori del fascismo, ma in precedenza non avevano sentito il bisogno di prendere la tessera – è il caso di Emilio Betti –, sia tra quanti, magari tiepidi o non militanti, non intendevano essere posposti ai colleghi (iscritti) nella considerazione e negli incarichi proposti dal regime – è il caso di Filippo Vassalli<sup>81</sup> –. Fu un processo strisciante e mai del tutto completato, dal momento che i professori già in ruolo non ebbero mai l'obbligo di tessera, ma certamente avanzò notevolmente a partire dal 1933<sup>82</sup> e più ancora dopo il 1935, allorché nella sede solenne del Gran Consiglio Starace ribadì l'obbligo dell'iscrizione al PNF per i nuovi concorsi banditi dallo Stato e dagli enti parastatali<sup>83</sup>. Giustamente si parla di «una realtà sommersa fatta di angherie esercitate per via amministrativa», in capo alla quale stava appunto il tesseramento al partito<sup>84</sup>.

Di fatto dunque si affermò un doppio regime tra i professori o gli aspiranti tali: quelli senza tessera, muniti, per così dire, solo di capacità giuridica, e quelli iscritti al PNF, dotati di piena capacità d'agire. In mancanza di tessera, infatti, si partiva svantaggiati persino nelle semplici prove (aperte) per il conseguimento della libera docenza<sup>85</sup>; e i professori ordinari non iscritti

<sup>80</sup> DE FELICE, *Mussolini il duce. I*, cit. nt. 31, p. 224.

<sup>81</sup> Ci sono anche esempi di giuristi autorevolissimi che, ovviamente già in cattedra e a Roma, non presero mai la tessera: è il caso di Luigi Rossi, il maestro di Mortati che, dopo il lungo impegno politico e ministeriale (governi Nitti, Giolitti e Facta), si dedicò essenzialmente all'insegnamento, collaborando tra gli altri con Sergio Panunzio, Bottai, Maraviglia all'Istituto di Diritto pubblico e legislazione sociale della Facoltà di Scienze politiche (cfr. la relativa voce di F. LANCHESTER, in DBGI, II, spec. p. 1740; v. anche *infra*, § 8).

<sup>82</sup> DE FELICE, *Mussolini il duce. I*, cit. nt. 31, p. 244 nt. 3.

<sup>83</sup> V. la citata relazione di Starace in ACS, *Segreteria particolare del duce (1922-1945)*, *Carteggio riservato*, b. 31, fasc. Gran Consiglio, sottofasc. 13, ins. A, 1935, p. 45.

<sup>84</sup> BELARDELLI, *Il ventennio degli intellettuali*, cit. nt. 25, p. 37.

<sup>85</sup> In relazione alla domanda di ammissione all'esame di libera docenza presentata da Sal-

erano solitamente esclusi (o preventivamente messi in minoranza) dalla partecipazione alle commissioni concorsuali (la cui nomina, in base allo stesso decreto che nel 1931 aveva imposto il giuramento, era di pertinenza del ministro<sup>86</sup>); i non tesserati avevano inoltre difficoltà ad ottenere il passaporto (e dunque a poter compiere missioni o partecipazione a convegni all'estero) e, come si vedrà meglio tra breve, erano discriminati per l'ottenimento di incarichi o il trasferimento in sedi più ambite<sup>87</sup>. In mancanza di iscrizione si era dunque menomati o almeno tutto si complicava. Impensabile, negli anni Trenta, una vittoria concorsuale del penalista antifascista Paolo Rossi, futuro presidente della Corte Costituzionale, che nel 1932 aveva pubblicato un volume critico sulla pena di morte reintrodotta nell'ordinamento dal fascismo e che aveva poi edito – ma il volume era stato immediatamente bandito dalla circolazione – un libro su *Scetticismo e dogmatica nel diritto penale* (1937)<sup>88</sup>. E si spiega: nell'ideologia del totalitarismo solo la condivisione dei fini educativi e del programma del fascismo, simboleggiata dal giuramento e ribadita dal possesso della tessera, rendeva interamente capaci di partecipare da protagonisti alla vita della sezione sociale di propria pertinenza. È la situazione candidamente tratteggiata da Del Vecchio nel 1945, allorché, dopo aver riconosciuto «gli errori politici dei capi» del fascismo, prospettava le due soluzioni che astrattamente si presentavano, l'uscita dal partito o il lavorarci dentro per correggerlo. E scriveva:

---

vatore Satta il 24 maggio 1932, il ministero dell'Educazione nazionale incredibilmente interpellò il prefetto di Milano, ove aveva recapito il giovane incaricato dell'Università di Camerino. Il prefetto attestò che lo studioso sardo non aveva precedenti sfavorevoli e che dal canto suo non aveva elementi per «esprimere un parere sull'opportunità o meno di ammettere il Dr. Satta a conseguire l'abilitazione alla libera docenza in diritto processuale civile» (ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Liberi docenti, 1930-1950*, b. 445, fasc. Satta Salvatore). Lo studioso sardo conseguì la libera docenza nel gennaio 1933 (v. anche *infra*, in questo stesso paragrafo).

<sup>86</sup> V. oltre nel prossimo paragrafo.

<sup>87</sup> Persino Ruffini, senatore del regno, ex ministro, prestigioso membro di accademie e organismi internazionali, dovette temere di perdere il passaporto (FRANGIONI, *Francesco Ruffini*, cit. nt. 73, p. 351). E pur essendo certo il più autorevole ecclesiasticista in Italia fu tenuto al di fuori della commissione nominata dal suo ex allievo Alfredo Rocco per la riforma delle leggi ecclesiastiche (1925): *ratione fidelitatis* il guardasigilli preferì investire Arrigo Solmi, Francesco Ercole, Carlo Calisse e Amedeo Giannini (*ibid.*, p. 316).

<sup>88</sup> Rossi si presentò al concorso penalistico svolto a Sassari nel 1942, vinto da Giuliano Vassalli; non fu ternato (in commissione sedevano De Marsico e Petrocelli). Su suo ricorso, nel dopoguerra la prova concorsuale fu reiterata due volte e infine (incredibilmente tra i commissari c'era ancora il penalista di regime Petrocelli) ottenne di essere dichiarato idoneo. Sulla vicenda e sulla figura del giurista v. S. VINCIGUERRA, in DBGI, II, p. 1741; dettagli sui tre concorsi (1942-49) in MONTRONI, *La continuità necessaria*, cit. nt. 6, pp. 93-97.

La prima soluzione era però oltremodo difficile, e praticamente quasi impossibile, anche perché sarebbe stata interpretata e forse punita come una specie di diserzione; né avrebbe avuto, comunque, altro effetto che quello di far cessare immediatamente qualsiasi attività di carattere pubblico, almeno per chi non avesse potuto e voluto prendere la via dell'esilio<sup>89</sup>.

Non tutti presero la tessera, ma certo verso la fine degli anni Trenta era assai difficile resistere per gli antichi liberali in cattedra<sup>90</sup>.

### 5. *La fedeltà premiata*

Se con questi strumenti il regime creò nelle Università le condizioni per un'ampia azione di fidelizzazione, il sistema divenne ancor più coeso attraverso i poteri discrezionali attribuiti al ministero e, come ovvio, da questo esercitati senza alcun controllo.

Entrano in considerazione la legislazione del 1931 e quella del 1935. Infatti, quello stesso provvedimento che imponeva il giuramento conteneva

<sup>89</sup> DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione*, cit. nt. 8, p. 17. Non sembra che il filosofo del diritto esagerasse: nella cultura del totalitarismo e ancor più nei militanti come lui, il legame con il partito esprimeva una unione mistica, la scissione unilaterale era considerata «diserzione», le conseguenze si prospettavano tremende o molto dolorose (a riprova si potrebbe ricordare la vicenda di Ugo Spirito).

<sup>90</sup> È il caso di Adolfo Omodeo e di Guido De Ruggiero, il quale confessava a Calamandrei che stava per crollare (con precisa indicazione delle pressioni subite da parte del rettore de Francisci: P. CALAMANDREI, *Diario. I. 1939-1941*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2015, 27 gennaio 1940, p. 148). E si ha notizia che lo stesso Calamandrei tra il 1942 e il 1943 fu sottoposto a duri attacchi come antifascista. Nella prima occasione fu additato a pubblico disprezzo insieme ad altri intellettuali «bigi» (Giorgio La Pira, Enrico Finzi, Stanislaw Cugia, Francesco Calasso e gli avvocati Adone Zoli, futuro leader democristiano, e Arrigo Paganelli) accusati di opporsi al partito. Nella seconda (aprile-giugno 1943) dovette subire una inchiesta ordinata dal ministro Biggini e nell'autodifesa (5 giugno 1943) il giurista fiorentino rivendicò coraggiosamente il suo dissenso rispetto alla politica totalitaria del PNF («Fino a che fu lecita in Italia la pluralità dei partiti [parlo di quasi vent'anni fa] io, che mai prima della Grande Guerra mi ero occupato di politica, manifestai francamente il mio dissenso, che era soprattutto un dissenso sui metodi, suggerito dalla mia mentalità di studioso che non vede possibilità di scienza ove non sia libertà di opinione e di critica, suscitatrice di energie») aggiungendo di non aver mai voluto seguire l'onda delle adesioni opportunistiche che negli ultimi anni si erano moltiplicate (traggo le notizie da ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli professori universitari*, III versam., b. 88, fasc. Calamandrei Pietro; riferimenti all'episodio del 1942, con gli stessi nomi dei compagni «bigi» e con qualche commento, in P. CALAMANDREI, *Diario. II. 1942-1945*, a cura di G. Agosti, La Nuova Italia, Scandicci 1997, 9 gennaio 1942, p. 43).

tra l'altro una disposizione sulla composizione delle commissioni concorsuali, che prevedeva la formazione di rose di candidati-commissari attraverso votazioni della Facoltà che chiedeva il concorso (tre nominativi), di tutte le altre Facoltà italiane (sei nominativi) e del Consiglio superiore dell'Educazione nazionale (sei nominativi), lasciando poi al ministero la nomina dei cinque commissari scegliendone rispettivamente uno, due e due dalle tre categorie precedentemente formate<sup>91</sup>. Era un meccanismo che accordava di fatto totale potere al ministero e dunque al regime: il voto della Facoltà infatti era normalmente orientato dal preside (che, si sa, era di nomina governativa), quello dell'organo consultivo non poteva certo designare professori sgraditi e tra i sei eletti dal complesso delle Facoltà ben poteva il ministro scegliere i due membri restanti sicuro di trovare figure 'adatte'. Come si riscontra dai fascicoli concorsuali i 15 nominativi che arrivavano all'attenzione del ministro erano accompagnati da una di queste tre etichette: fascista, non fascista, firmatario (del manifesto Croce)<sup>92</sup>. Ma non basta: il processo di irreggimentazione era più a monte, coincidendo col momento stesso in cui si avviava l'itinerario per la messa a concorso di una cattedra in una certa disciplina, che in fin dei conti si perfezionava solo con l'assenso del ministro. Se a ciò si aggiunge che, ancora in base al decreto del 1931, il governo poteva non consentire i trasferimenti di cattedre decisi dalle Facoltà (con la vaga espressione contenuta nell'art. 19: «nell'interesse degli studi»), si ha l'immagine di quanto penetrante fosse il potere del regime nel reclutamento e nella promozione dei professori.

La normativa generale del r.d.l. 20 giugno 1935 n. 1071 rivide il sistema nell'ottica di quella «bonifica fascista della cultura» che, come è stata ufficialmente definita, stabiliva in via definitiva uno spostamento dei concetti fondamentali su cui si reggeva l'Università:

---

<sup>91</sup> Rispetto alla precedente disciplina (r.d.l. 13 gennaio 1927 n. 38), vi era una inversione tra il numero degli eletti della Facoltà e quello dei designati dall'organo consultivo, che era presieduto dal ministro e i cui membri erano espressioni dell'alta gerarchia del regime o nominati dal re su sua proposta (A. MORELLI, *Istruzione superiore*, in *Nuovo Digesto Italiano*, VII, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1938, p. 390): la modifica dava ulteriori poteri di controllo al ministro.

<sup>92</sup> Nella formazione della commissione per il concorso messinese di Procedura civile vinto da Satta nel novembre 1933, Carnelutti (qualificato 'non fascista'), Calamandrei e Chiovenda (entrambi giustamente classificati 'firmatari') furono esclusi dal ministro, nonostante che Chiovenda fosse il primo dei votati delle Facoltà, con 181 suffragi (ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Divis. I, pos. 21, Concorsi a cattedra univers., 1924-1954*, b. 67). I candidati al concorso pensarono bene di allegare anche la tessera del PNF: l'iscrizione di Satta al partito è datata 15 maggio 1933 (ivi).

autonomia, libertà vengono sostituite, nelle funzioni cardinali, da autorità, unità. L'azione centrale ed unitaria dello Stato viene applicata in pieno, sul postulato che la scelta deve sempre cadere dall'alto [...]. Nulla che rimanesse fuori dello Stato<sup>93</sup>.

Per usare le parole del ministro dell'Educazione nazionale, il quadrumviro Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon,

Tutte le disunioni, tutte le dispersioni, tutti gli autonomismi, tutto ciò che tende a svellersi, a slegarsi dalla funzione unitaria dello Stato non adeguandosi al clima spirituale della Nazione rinnovata deve aver termine<sup>94</sup>.

Così la centralità del ministro, combinandosi con la discrezionalità, diventava potere assoluto<sup>95</sup>. Erano sue prerogative stabilire a quale insegnamento attribuire un nuovo posto e se per trasferimento o per concorso (art. 5); nominare le commissioni concorsuali; disporre di propria iniziativa il trasferimento «nell'interesse dell'educazione nazionale e degli studi» (art. 5); ammettere, a suo insindacabile giudizio, all'esame sulla libera docenza (cioè all'ingresso nell'insegnamento) anche chi non possedesse i re-

<sup>93</sup> G. SANGIORGIO, *Dalla riforma del 1923 alla Carta della Scuola. II. Dal 1924 ad oggi*, in «Annali della Università d'Italia», I (1939), n. 2, p. 218. Al ministro risale l'illustrazione del programma, *ex post*: C.M. DE VECCHI DI VAL CISMON, *Bonifica fascista della cultura*, Mondadori, Milano 1937 (sarà un titolo fortunato).

<sup>94</sup> Le parole del ministro si leggono in SANGIORGIO, *Dalla riforma del 1923 alla Carta della Scuola*, cit. nt. 93, p. 218. Come affermava MORELLI, *Istruzione superiore*, cit. nt. 91, p. 388, il riassetto operato nel 1935 rispondeva ai principi guida del regime: «unità di comando, gerarchia, disciplina».

<sup>95</sup> È noto lo scontro, avvenuto nel 1939, tra il ministro Bottai e Betti, che si lamentava di non essere mai nominato quale commissario, pur essendo professore autorevole nella disciplina romanistica e studioso di provata fede fascista: il ministro ingiunse il silenzio al professore dell'Università di Milano, ricordandogli con tono aspro che la composizione delle commissioni concorsuali era di competenza esclusiva del ministro (la lettera di Betti, 16 luglio 1939, e la risposta del ministro, 2 agosto 1939, sono pubblicate in E. MURA, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, in E. BETTI, *Notazioni autobiografiche* [1953], a cura di E. Mura, Cedam, s.l. 2014, pp. LXXI-LXXIII). Lo stesso atteggiamento di principio Bottai affermò alla fine del 1936 in occasione di una sommessa protesta della presidenza della Bocconi nei confronti di una imposizione ministeriale per l'incarico di Diritto commerciale (rispetto alla proposta dell'ateneo milanese a favore del ben più titolato Paolo Greco: M.A. ROMANI, «Bocconi iber alles!»: *l'organizzazione della didattica e della ricerca (1914-1945)*, in M. CATTINI, E. DECLEVA, A. DE MADDALENA, M.A. ROMANI, *Storia di una libera Università. II. L'Università Commerciale Luigi Bocconi dal 1915 al 1945*, Egea, Milano 1997, pp. 204-206).

quisiti di legge, valutando (vagamente) le esigenze dell'educazione nazionale: poteva al contrario annullare gli atti della commissione se contrari alle esigenze della stessa educazione nazionale (art. 11). Poteva infine sostituirsi alle autorità accademiche per i provvedimenti disciplinari contro gli studenti (art. 16).

Applicata all'istituzione universitaria, era in sostanza l'interpretazione autentica della teoria della pluralità degli ordinamenti sotto l'egida fascista. In concreto si trattava di una vera e propria legislazione corruttiva, che nasceva dalla situazione di monopolio senza freni – non si era più in uno stato di diritto, nemmeno di stampo liberale<sup>96</sup> –. Nell'affermare il proprio potere totale il regime faceva leva sugli interessi della corporazione accademica – erano i cosiddetti spazi di autonomia dell'istituzione – e dunque lasciava che le Facoltà avanzassero proposte sui posti da mettere a concorso, sulle chiamate e i trasferimenti (ambitissime ovviamente le sedi più prestigiose); ma su tutto aveva un potere di veto, poteva anche operare d'ufficio e maneggiava inoltre in esclusiva la distribuzione delle cariche e degli incarichi. Si sviluppò una corsa a dimostrare la propria *fidelitas* da parte delle Facoltà e dei singoli studiosi. L'intreccio tra politica e diritto, teorizzato ideologicamente in vista della formazione dell'uomo nuovo, ebbe così una non edificante applicazione pratica attraverso la frequentazione delle anticamere ministeriali e la coltivazione di relazioni personali con le gerarchie del partito. In questo gioco, in generale destinato a rimanere nascosto per la comprensibile omertà delle parti e per il velo di astrat-

<sup>96</sup> Come detto, di solito la storiografia è propensa a dar rilievo agli spazi di autonomia che sarebbero stati mantenuti dalle Facoltà, a testimonianza della resistenza del corpo accademico rispetto al regime, le cui affermazioni, come quelle del ministro De Vecchi citate nel testo, sarebbero al più manifestazioni di intenti o sovrapposizioni esterne non intaccanti la continuità dell'istituzione. Ma è una petizione di principio che, se anche non fosse smentita dalle carte d'archivio, contiene innanzi tutto un vizio logico: in una situazione di monopolio del potere è lecito piuttosto attendersi il contrario – e dunque l'assenza di autonomia dell'istituzione –, oppure postulare la corrispondenza di fondo tra gli intenti del governo e il mondo delle Facoltà giuridiche. Una critica spietata ma non esagerata all'«accomodarsi docile alla mediocre corruzione», a «prendere le 'direttive' da un segretario di partito», ad accettare il conformismo del pensiero fu espressa nell'agosto 1943 da un letterato che aveva tutti i titoli per parlare, in nome della coerenza antifascista e di un ideale forte della cultura che non tollerava la giravolta delle parole: F. FLORA, *La dignità della cultura*, in «Il corriere della sera», 26 agosto 1943 (cfr. i brani citati in epigrafe e v. oltre, § 8). Va nella stessa direzione la testimonianza di un personaggio proveniente da tutt'altra esperienza, Ugo Spirito, secondo la quale una commissione scientifica presieduta da D'Amelio e composta da personaggi del calibro di Vittorio Rossi, allora presidente dell'Accademia dei Lincei, Alberto De Stefani e Roberto Michels si conformò prona all'esito concorsuale preventivamente disposto per ragioni politiche dal ministro De Vecchi (U. SPIRITO, *Memorie di un incosciente*, Rusconi, Milano 1977, pp. 77-83).

tezza che tendenzialmente circonda l'esercizio della scienza giuridica, è possibile intravedere le cose attraverso testimonianze insospettabili e lo spoglio delle carte d'archivio.

La legislazione del 1935 d'altronde dava nuovo slancio a una prassi in atto. Già sulla soglia degli anni Trenta, con affermazione ribadita anche nel volgere della sua vita, in privato Jemolo riscontrava che a Bologna bisognava essere tesserati per poter essere 'chiamati' in Facoltà<sup>97</sup>. E in effetti Mossa (che vi aspirava) non vi arrivò mai, come pure Messineo (i due notoriamente non si iscrissero mai al PNF); in compenso l'*Alma mater* accolse De Marsico e poi Giulio Battaglini, che prevalse su Marcello Finzi dopo una lotta in cui i due contendenti mobilitarono i rispettivi patroni nelle gerarchie di potere e nel contempo misero in evidenza come titoli di merito le benemerienze fasciste<sup>98</sup>. A Roma l'arrivo sulla cattedra di Diritto agrario

<sup>97</sup> A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, II, a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano 2009, p. 104 (lettera del 10 aprile 1929) e ID., *Anni di prova*, cit. nt. 79, p. 154 («Nel fascismo [...] c'erano le chiamate nelle Facoltà, ma con le indicazioni del Federale e del fiduciario»). Nello stesso senso il pur moderato giudizio di V.E. ORLANDO, *Intorno alla crisi mondiale del diritto. La norma e il fatto* (1950), in ID., *Scritti giuridici vari (1941-1952)*, Giuffrè, Milano 1955, p. 305. Si può aggiungere la testimonianza di Filippo Vassalli, che in un *excursus* sulla funzione dei partiti nella gestione del potere scriveva: «In Italia il fascismo schiuse vasti e in vero per lo innanzi ignorati orizzonti in questa concezione politica, giungendo a fare del possesso della tessera d'iscrizione al partito condizione di capacità per alcuni elementari diritti del cittadino e introducendo nelle leggi tutta una minuta graduatoria di così dette "benemerienze", decisive sulla capacità e stabilite in relazione a eventi rilevanti pel gruppo» (F. VASSALLI, *Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra* (1946), ora in ID., *Studi giuridici*, Giuffrè, Milano 1960, III/2, p. 563 nt. 4): attestazione insospettabile, ma purtroppo resa solo in tempi sicuri.

<sup>98</sup> Chiedendo l'aiuto del guardasigilli Solmi, Marcello Finzi (5 aprile 1935) gli annunciava tra l'altro un suo lavoro prossimo su *L'occupazione delle fabbriche*, scritto «con sentimento fascista», e allegava un curriculum con i meriti fascisti nell'espletamento della sua attività (conferenze sul diritto corporativo; vari seminari in Germania; opera svolta per costituire a Ferrara il nucleo dei Professori Universitari Fascisti, ecc.); si sa che il penalista ferrarese fu colpito dalle leggi razziali e dovette rifugiarsi in Argentina, a Cordoba (cfr. in particolare E. TAVILLA, *Marcello Finzi giurista e docente a Modena*, in *Marcello Finzi giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storia e diritto*, a cura di E. Tavilla, Olschki, Firenze 2006, spec. p. 29 per i rapporti con la giuspenalistica tedesca vicina al nazionalsocialismo). Le missive di Battaglini al ministro, che pure coinvolgevano oltre allo stesso Solmi anche altri ministri, il direttore de *Il popolo d'Italia*, il rettore e altri maggiori degli ambienti politico-accademici, erano datate 22 e 29 marzo 1935: si possono leggere, insieme a quelle di Finzi, in ACS, *Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto affari diversi*, Ministro Solmi, n. 2, fasc. aprile 1935. Su Battaglini «penalista di regime» v. DODARO, *Giuliano Vassalli penalista partigiano*, cit. nt. 7, pp. 95-110. Per la verità, non sempre le benemerienze di regime bastavano per andare in cattedra: sfolgoranti quelle riconosciute a Costamagna nel già riferito concorso pisano del 1929-30 (LANCHESTER, *Momenti e figure*, cit. nt. 56, p. 112 nt. 48): ma inutilmente perché tra i commissari erano presenti forti divergenze sulle linee strategiche

di Ageo Arcangeli, esponente assai in vista del regime a Bologna, avvenne sicuramente per esigenze del partito<sup>99</sup>. Ancora alla Sapienza romana, certamente per meriti politici e come premio di fedeltà, furono trasferiti, senza chiamata della Facoltà, nel 1935 Arias<sup>100</sup> e nel 1941 Renato Balzarini, fede-

---

da far valere per la cattedra messa a concorso (il Diritto corporativo), sicché si giunse a un pasticciato e contraddittorio giudizio che portò all'annullamento degli atti della commissione.

<sup>99</sup> Nella lettera di accettazione del trasferimento Arcangeli dichiarava di lasciare a malincuore Bologna aggiungendo: «Compil quest'atto per un complesso di circostanze che Ella e i Colleghi conoscono» (la lettera, indirizzata al rettore, 28 maggio [1929] era scritta su carta intestata Camera dei deputati: in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori ordinari*, II versam., II serie, b, 5, fasc. Arcangeli Ageo). È probabile che il trasferimento avvenisse per le esigenze di organizzazione corporativa del comparto dell'agricoltura, a cui subito fu preposto il giurista, che al momento della chiamata era il direttore della *Rivista di diritto agrario* nonché autorevole consulente della Confederazione generale dell'Agricoltura. Nella delibera della Facoltà (28 gennaio 1929) si legge che la destinazione della cattedra a Diritto agrario era dovuta alla «importanza che nell'attuale rinnovata economia vanno prendendo gli studi giuridici connessi col regime dell'agricoltura».

<sup>100</sup> Arias, deputato in carica, era stato membro della commissione dei 'Soloni' e preside della Facoltà fiorentina dal 1930. Fece valere la conoscenza diretta del duce e i meriti di partito già per il trasferimento da Genova a Firenze nel 1924; non gli bastarono, invece, nonostante avesse Alfredo Rocco dalla sua, per essere chiamato a Roma già nel 1925, nella costituenda Facoltà di Scienze politiche (v. la sua lettera, Firenze, 27 novembre 1925, al ministro Pietro Fedele). Nel 1935 si rivolse direttamente al ministro per essere trasferito sulla cattedra di Economia politica corporativa. Non meraviglia che nel *Curriculum scientifico e politico* inviato al ministero in vista della nomina elencasse tra i suoi titoli l'intervento al Congresso del PNF del 1922 (allora egli militava nel partito nazionalista), le missioni di propaganda fascista all'estero e le cariche ricoperte nel partito e persino un elogio del duce. Nonostante le sue benemerite fu espulso dall'Università a seguito delle leggi antiebraiche: non gli valse la conversione al cattolicesimo (avvenuta verso il 1932: O. OTTONELLI, *Gino Arias (1879-1940). Dalla storia delle istituzioni al corporativismo fascista*, Firenze University Press, Firenze 2012, pp. 35-36) né la provata fede fascista, non smentita neanche dopo il 1938 (v. le lettere al ministro Bottai del 29 agosto 1940 da Cordoba in Argentina, quasi alla vigilia della morte, e del 13 agosto 1938, nella quale tentava di scongiurare l'imminente allontanamento rivendicando la fedeltà al fascismo sua e della famiglia, ricordando che il figlio, da volontario in Spagna nelle fila franchiste, combatteva «i nemici foraggiati dall'oro degli ebrei»). Per sua fortuna un grande studioso ebreo, Rodolfo Mondolfo, lo aiutò a ottenere in Argentina una modesta cattedra che almeno gli assicurò la sussistenza negli anni finali della vita. Tutte le notizie sono tratte da ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III versam., b, 20, fasc. Arias Gino. Appropriato il giudizio di R. FAUCCI, *Dall'«economia programmatica» corporativa alla programmazione economica. Il dibattito fra gli economisti*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), t. I, pp. 22-23, che, inserendolo nell'indirizzo di maggioranza dei corporativisti nel dibattito degli anni Trenta, ne rileva la scarsa caratura teoretica e lo spirito conservatore.

lissimo del regime, giovane cultore del diritto corporativo, deputato dal 1939<sup>101</sup>. Addirittura clamoroso il trasferimento a Pisa, nel 1938, di Biggini. L'ex avanguardista che poteva persino vantare una (fittizia) iscrizione al PNF dal 1920, deputato in carica nonché futuro ministro della Repubblica di Salò, era allora un giovane professore che insegnava nella periferica e scomoda Università di Sassari, mentre desiderava avvicinarsi alla sua terra – era ligure – e insegnare in una Facoltà di maggior prestigio, quale quella di Pisa, che tra l'altro avrebbe aperto prospettive allettanti in ordine ai prediletti studi di diritto corporativo. Da qui la sua candidatura allorché si bandì un posto a cattedra di Diritto costituzionale nella città sull'Arno<sup>102</sup>. Il modo stesso in cui si procedette è singolare, perché la Facoltà raccolse i nomi e i titoli degli aspiranti e stilò una terna da proporre al ministro per la decisione. Biggini non fu nemmeno ternato, nonostante gli sforzi del preside, Cesarini Sforza, e del rettore: aveva del resto come concorrenti studiosi del calibro di Mortati e Di Esposito che erano allora già straordinari della materia e comunque ben più titolati (e Mortati aveva già prevalso su di lui in un concorso a Cagliari)<sup>103</sup>. Biggini scrisse allora una lettera riservata al ministro Bottai in cui, dopo aver espresso la propria indignazione per essere stato posposto, gli chiedeva un colloquio. Val la pena leggere:

Sono umiliato e veramente triste, anche perché, dopo la improvvisa e recente morte di mio padre, la mia sistemazione a Pisa risponde a necessità familiari. Tra i sei voti contrari ci sono quattro volontà di non iscritti al Partito: uno di costoro mi ha chiaramente detto – alcuni giorni or sono – che un ostacolo è la mia qualità di deputato e che a Pisa si vo-

<sup>101</sup> Su Balzarini, giovanissimo avanguardista nel 1920, libero docente dal 1934, ordinario a Trieste e poi trasferito a Roma sulla cattedra di Diritto corporativo v., anche per le fonti d'archivio, la voce di A. GAGLIARDI, in DBGI, I, pp. 155-156 e M.R. DI SIMONE, *Giuristi e fascismo all'Università di Trieste*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Clueb, Bologna 2014, spec. p. 105.

<sup>102</sup> È praticamente certa l'ipotesi che dietro il bando della cattedra ci fosse un lavoro extra-universitario da parte dello stesso Biggini: la situazione accademica a Pisa (tra l'altro Cesarini Sforza aveva già un piede nella Facoltà di Roma, quale incaricato, e stava per rimanere scoperta la cattedra di Diritto corporativo) e il tenore della lettera che si citerà tra breve la avallano.

<sup>103</sup> Lo precedette, entrando nella terna, anche Bruno Breschi, allora ordinario di Diritto internazionale a Perugia. La Facoltà deliberò il 10 novembre 1938. Per inserire nella terna Biggini il preside ottenne solo l'adesione di Santoro e di De Vergottini; per il voto contrario si schierarono Mossa, Ferrara, Diana, Funaioli, Frezza e Miele (ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 57, fasc. Biggini Carlo Alberto).

giono dei giuristi puri e non dei giuristi politici. Ti prego di accordarmi giovedì, venerdì o sabato della prossima settimana un colloquio<sup>104</sup>.

Detto e fatto: il colloquio fu fissato per il sabato successivo e, in barba alla graduatoria stabilita dalla Facoltà, il decreto di trasferimento di Biggini, senza chiamata dell'Università interessata e con decorrenza dal 1° dicembre 1938, fu firmato da Bottai il 28 novembre. Laconica la motivazione del ministro: «riconosciuta la necessità di trasferire alla cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza l'on. Prof. Carlo Alberto Biggini ...»<sup>105</sup>. Difficile immaginare un esito con maggiore discrezionalità decisionale. Che poi esso non rispondesse solo al vantaggio personale del professore ligure ma si inserisse nel progetto di rilancio della Scuola corporativa pisana a cui molto teneva il ministro nelle sue strategie accademiche è un fatto<sup>106</sup>: ma ciò conferma il rapporto di dipendenza della Facoltà giuridica dalla politica del regime.

Per qualche profilo è simile il caso Solmi, rispetto al quale la Facoltà di Giurisprudenza di Roma – si sa: in diretta comunicazione con gli apparati e le istituzioni di regime anche per l'elevato numero di senatori, deputati, ministri, sottosegretari e diplomatici presenti nelle sue fila – nel 1935 espresse una sorta di voto a futura memoria dichiarando che la cattedra di Storia del diritto italiano rimasta vacante sarebbe stata proposta per il professore emiliano se non fosse stato guardasigilli: l'impedimento attuale, dovuto a impegno pubblico, non doveva andare a danno dell'interessato<sup>107</sup>. Ovviamente si trattava di una dichiarazione che poteva servire a mantenere buoni rapporti col ministro, ma del tutto inefficace e del resto in contrasto con la posizione di colui – peraltro di provata fede fascista: Leicht – che fu chiamato in quelle circostanze. Ma Solmi approdò comunque alla Sapienza. Appena seppe del suo esautoramento dalla carica di ministro deciso dal duce chiese a Mussolini immediata udienza, la ottenne ed evidentemente contrattò una sorta di buonuscita che prevedeva diverse prebende (le richieste da lui avanzate, scritte su un foglio e niente affatto onorevoli, furono quasi tutte soddisfatte), tra le quali il trasferimento alla Facoltà romana

---

<sup>104</sup> Lettera di Biggini a Bottai, 11 novembre 1938, *ivi*. Un appunto di segreteria indica: sabato, ore 10,45.

<sup>105</sup> *Ivi*.

<sup>106</sup> AMORE BIANCO, *Il cantiere di Bottai*, cit. nt. 56, *passim* e spec. pp. 289-294.

<sup>107</sup> Il verbale della seduta del 2 aprile 1935 del Consiglio della Facoltà romana si può leggere in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 22, fasc. Asquini Alberto.

(aveva cattedra a Milano). E tanto per chiarire la situazione scrisse subito dopo al ministro Bottai dicendogli che, senza alcuna altra formalità, doveva semplicemente emanare un decreto di trasferimento per la cattedra di Diritto comune<sup>108</sup>. Anche in questo caso, detto e fatto: forse fu il più veloce trasferimento di cattedra nella storia degli atenei italiani.

Che la Sapienza romana non si facesse scappare un ministro di regime era del resto prassi. Se ne ebbe un altro esempio, questa volta surreale, con la chiamata alla cattedra civilistica – non *ad honorem*, bensì in organico – di Dino Grandi, che poteva vantare qualche esercizio dell'avvocatura in gioventù oltre all'esperienza da gerarca e in particolare da guardasigilli: fu proposta dalla Facoltà romana e disposta dal ministro Bottai<sup>109</sup>.

## 6. *Lo status del giurista di scuola*

Quale corollario del clima e dei provvedimenti illustrati in precedenza, occorre infine accennare a un insieme di controlli e restrizioni di varia natura che, mentre si estrinsecavano anche attraverso forme di intimidazioni,

<sup>108</sup> L'ex guardasigilli scrisse al ministro Bottai (13 luglio 1939). La documentazione è in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Miscellanea di Direzioni diverse* [I-II-III] [1929-1945], b. 58, fasc. Solmi Arrigo. La vicenda è raccontata anche in I. BIROCCHI, *Solmi, Arrigo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XCIII, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2018, p. 225.

<sup>109</sup> Il fatto è noto e qui si riporta la delibera, adottata all'unanimità, della Facoltà (Roma, Università Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, *Verbali*, reg. n. 5, 21 dicembre 1940), quale segno della sua completa fascistizzazione: «La Facoltà di Giurisprudenza, considerate le alte benemeritenze che il Ministro di Grazia e Giustizia avv. Conte Dino Grandi ha acquisito nel campo giuridico per l'opera insigne da lui data per una rapida attuazione del pensiero del Duce, inteso a dare all'Italia un complesso di codici degno del tempo Fascista, compiendo ed integrando quanto era stato iniziato e predisposto dai suoi eminenti predecessori, considerando come nell'opera sua il ministro Grandi abbia saputo fondere, con chiara conoscenza dei bisogni della Società contemporanea, la splendida tradizione italiana che scaturisce dalla sorgente inesauribile del diritto romano e si matura nelle creazioni geniali del diritto intermedio con lo spirito della rivoluzione fascista; nell'intento di mostrare l'adesione sua piena a questa grande opera e legarla all'Università italiana, nel nome di chi le ha dedicato tutte le sue geniali energie, delibera di proporre al Ministro dell'Educazione nazionale la nomina del Ministro della giustizia Dino Grandi a professore ordinario di Diritto civile». All'ex guardasigilli la cattedra fu revocata con decreto 12 gennaio 1944 del ministro Biggini, per essersi schierato contro Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943 (il provvedimento si può leggere, con indicazione delle altre cattedre romane revocate per lo stesso motivo, in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III versam., b. 164, fasc. De Marsico Alfredo).

complessivamente tracciavano la sfera concreta entro cui l'attività del professore di diritto si svolgeva. Ne risultava insomma il suo modo di stare, il suo statuto reale, che pure è quasi invisibile, forse perché nella vita quotidiana e nel privato si sminuzzava in tanti condizionamenti particolari, che non siamo abituati a considerare nello svolgimento dell'esperienza giuridica. Ma, appunto, nella dittatura quote crescenti del privato venivano trasferite nel pubblico per il supposto prevalere dell'interesse generale, senza però che lo statuto ufficiale registrasse apertamente l'erosione.

C'erano innanzi tutto i controlli polizieschi sui personaggi segnalatisi in qualche modo come avversi al regime o semplicemente, dal 1932 in poi, non tesserati. La gamma di questa attività di vigilanza è molto ampia, a seconda del grado di pericolosità. Spie di professione seguivano e mandavano periodici rapporti sull'unico professore di diritto che lasciò la cattedra, in Italia – l'amministrativista Silvio Trentin, fuoruscito in Francia agli inizi del 1926 e poi uno dei dirigenti di *Giustizia e libertà*<sup>110</sup> – e su Errico (o Enrico) Presutti – l'antico allievo di Venezian che, aventiniano, fu a sua volta l'unico professore di diritto esautorato dall'Università a seguito dei provvedimenti eccezionali del 9 novembre 1926<sup>111</sup> –. Su Giulio Paoli, penalista nella neonata Università di Firenze, firmatario del manifesto Croce, si abbatté la vendetta del regime per aver votato 'no' alle elezioni del 1928 (i solerti commissari del seggio erano anche spie e la particolare carta delle schede consentiva facilmente di accertare il segno del voto): d'imperio il ministero lo trasferì alla Facoltà di Scienze politiche di Pavia, lontano dalla sua città, dai

<sup>110</sup> Assai dignitosa la lettera di dimissioni, 7 gennaio 1926 (è pubblicata da F. ROSENGARTEN, *Silvio Trentin dall'intervento alla Resistenza*, Feltrinelli, Milano 1980, p. 86). Informali, ma memorabili le parole con cui, a fine dicembre o agli inizi di gennaio, salutando a Roma per l'ultima volta Giovanni Amendola, aveva comunicato la sua irrevocabile decisione delle dimissioni e dell'esilio: «Io non posso rimanere in Italia. Se fossi un professore di matematica forse potrei restare, ma come professore di diritto come posso restare qui ad insegnare quando l'attuale regime è contrario a tutto ciò in cui credo?» (*ibid.*, p. 87). Era stata appena emanata e stava per entrare in vigore la legge 24 dicembre 1925 n. 2300 che consentiva al governo di dispensare dal servizio i pubblici dipendenti che non dessero «piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o [si ponessero] in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo».

<sup>111</sup> Non mette conto riferire dell'attività spionistica nei confronti di Trentin che risale almeno al suo passaggio alle fila repubblicane (egli poi fu anche firmatario del manifesto Croce). Quanto a Presutti, i resoconti si riferiscono a contatti intrattenuti «nel vestibolo del Palazzo di giustizia» a Napoli o in Cassazione a Roma. Il documento più circostanziato è datato Roma, 11 novembre 1934: rilevava che egli frequentava esponenti del «soppresso mondo politico» e si incontrava con i fratelli massoni, purtroppo difficilmente controllabili (ACS, *Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Divisione polizia politica, fascicoli personali 1926-1944*, b. 1065, fasc. Presutti Enrico).

suoi studenti, dal Tribunale ove svolgeva con successo la professione<sup>112</sup>. Il giovane Max Ascoli, antifascista, discriminato accademicamente e sottoposto a misure di polizia prima che decidesse di lasciare l'Italia nel 1931, fu poi costantemente spiato sia nella sua attività negli Stati Uniti, sia nei suoi viaggi in Francia, in particolare per i suoi contatti con gli esponenti di *Giustizia e libertà*<sup>113</sup>. Ma con più o meno discrezione periodici 'rendiconti' riguardavano l'operato della vecchia guardia liberale – Orlando, per esempio – e certamente poi tutti i 'firmatari' del manifesto Croce; avervi aderito restò una macchia indelebile per il resto del ventennio, se non purgata attraverso atti di 'abiura' come l'iscrizione al PNF. Successe così che, in quanto 'firmatario', all'autorevolissimo e però riservato Chioventa nel 1928 Mussolini in persona negasse l'autorizzazione per una missione scientifico-didattica a Barcellona<sup>114</sup>; mentre non stupisce, e lo si rileva qui solo per mostrare la forza di pressione della fascistizzazione nel suo procedere, che nel 1932 lo stesso processualcivilista della Sapienza cedesse e prendesse la tesserà e che a lui nel 1934 fosse dato ampio spazio per una missione a Bucarest, concertata con l'ambasciata italiana e con risvolti smaccatamente propagandistici<sup>115</sup>. A un altro 'firmatario' come il commercialista Giuseppe

<sup>112</sup> Il giurista visse gli anni Trenta in tristissime condizioni. Su di lui v. P. CALAMANDREI, *Ricordo di un giurista: Giulio Paoli* (1943), ora in ID., *Opere giuridiche*, X, *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*, riedite da Roma TrE-Press, Roma 2019, pp. 208-213 (anche *online*); altri particolari in DODARO, *Giuliano Vassalli penalista partigiano*, cit. nt. 7, pp. 110-112; dopo il ritratto contenuto nella voce di V. TOLASI, in DBGI, II, p. 1503 una bella ricostruzione dell'opera è stata proposta da S. SEMINARA, in «Quaderni fiorentini», XLIII (2014), t. II, pp. 864-870 (in sede di recensione di G. PAOLI, *Fare l'avvocato*, a cura di M. Pisani, Edizioni ETS, Pisa 2011).

<sup>113</sup> Notizie su Max Mosé Ascoli, laureato in Giurisprudenza e in Filosofia, professore a Camerino e poi a Cagliari e sulla sua attività di esule negli anni Trenta, in ACS, *Ministero dell'Interno, Pubblica sicurezza, Divisione affari riservati*, categoria B, 1949-1965, b. 20. Sulla figura complessiva D. GRIPPA, *Un antifascista tra Italia e Stati Uniti. Democrazia e identità nazionale nel pensiero di Max Ascoli (1898-1947)*, FrancoAngeli, Milano 2009 e *Max Ascoli. Antifascista, intellettuale, giornalista*, a cura di R. Camurri, FrancoAngeli, Milano 2012.

<sup>114</sup> Documentazione in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personali professori ordinari*, II versam., 1900-1940, II serie, b. 35, fasc. Chioventa Giuseppe. Una trattazione specifica in F. CIPRIANI, *Giuseppe Chioventa, il manifesto Croce e il fascismo* (1995), ora in ID., *Scritti in onore dei padres*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 281-285.

<sup>115</sup> Chi volesse potrebbe apprendere i particolari in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personali professori ordinari*, II versam., 1900-1940, II serie, b. 35, fasc. Chioventa Giuseppe. Il giurista restò comunque ai margini della scena, non più nominato membro delle commissioni che negli anni Trenta attesero ai progetti di codice di procedura civile (sostanzialmente strumentali le sovrabbondanti citazioni del suo nome nella relazione al re illustrativa di quel codice: v. F. CIPRIANI, *Piero Calamandrei*,

Valeri, non meno riservato e con l'aggravante, rispetto a Chiovenda, di non aver preso la tessera del partito, nel 1937 fu negata l'autorizzazione a far parte dell'*Institut Scientifique d'Etudes de communications et de transports* di Parigi<sup>116</sup>. Contro Roberto De Ruggiero, il pupillo di Scialoja, prestigioso civilista della Sapienza, anche lui 'firmatario', nel 1931 venne intentato un procedimento disciplinare per «incompatibilità con le direttive politiche del Governo» in quanto sarebbero state sentite sue parole di disapprovazione in relazione a una sguaiata manifestazione di squadristi nella capitale (si dovette penosamente difendere dall'accusa di essere 'antinazionale')<sup>117</sup>.

Si potrebbe continuare illustrando le briglie costrittive a cui specialmente dopo la svolta dei primi anni Trenta erano sottoposti gli 'irregolari': un Mossa, ad esempio, corporativista convinto, ma spirito libero e mai iscritto al PNF<sup>118</sup>; un Florian, pure mai iscritto<sup>119</sup>; o un Ascarelli, che dismise l'attività militante giovanile presso i circoli gobettiani e salveminiiani, ma la

---

*la relazione al re e l'apostolato di Chiovenda* [1997], ora in ID., *Ideologie e modelli del processo civile. Saggi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, pp. 57-74, spec. pp. 65-74).

<sup>116</sup> Il diniego fu espressamente basato sulla doppia motivazione positiva (aver firmato il manifesto Croce) e negativa (non essere iscritto al partito). Chiederà e otterrà infine la tessera nel 1940 (notizie desunte da ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli personali professori ordinari*, III versam. [1940-70], b. 470, fasc. Valeri Giuseppe).

<sup>117</sup> Cfr. la lettera del giurista al Ministero dell'Educazione nazionale (29 agosto 1931) in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personale insegnante*, II versam., II serie, b. 48, fasc. De Ruggiero Roberto.

<sup>118</sup> Ebbe molti problemi per una missione in Jugoslavia programmata per il 1937 e autorizzata dopo quasi due anni e solo alla condizione che si attenesse strettamente alle direttrici dell'ambasciata; non ebbe l'autorizzazione per una missione a Berlino nel 1943 (notizie in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 330, fasc. Mossa Salvatore Lorenzo); ulteriori 'noie' sono ricordate in BIROCCHI, *L'età vivantina*, cit. nt. 27, pp. 232-233 nt. 202 e in R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Giuffrè, Milano 1990, pp. 242-245 nt. 126 (importante nel rivelare, ormai negli anni Quaranta, lo sbocco apertamente politico dell'antica conflittualità tra Asquini e Mossa e la connotazione politico-ideologica delle discussioni sulla codificazione civile. Tra il 1941 e il 1942 sulla polemica tra i due direttori era anche intervenuto d'autorità il ministro Grandi, che la definiva «meschina e irritante», mentre essa era il segno che dalla dialettica delle posizioni si stava passando allo scontro; cfr. la lettera di Grandi a Biggini, Roma, 13 gennaio 1942, pubblicata in L. GARIBALDI, *Mussolini e il professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Mursia, Milano 1983, pp. 402-403).

<sup>119</sup> Per la mancanza di questo requisito si discusse se autorizzare una sua missione a Buenos Aires (novembre 1938) e se fosse opportuna la concessione del titolo di emerito (ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personale insegnante*, II versam., II serie, b. 62, fasc. Florian Eugenio).

cui semplice vicinanza agli ambienti del pensiero antifascista lo rendeva sospetto e dunque elemento da controllare<sup>120</sup>. Non è però il caso di moltiplicare gli esempi e piuttosto conviene notare che il controllo diventò un abito che rivestì l'intero universo mentale di coloro che operavano nell'istituzione universitaria: un abito che riguardava tutti, anche gli allineati, magari sottoposti a disamine più leggere, ma pur sempre incerte nell'esito<sup>121</sup>. Che i giu-

<sup>120</sup> Nella fase di ascesa e consolidamento della dittatura Ascarelli si diede esclusivamente al lavoro accademico, coltivando interessi svariati di lettura e occupando in breve e ancora giovanissimo una posizione distinta nella commercialistica per i due caratteri che ne caratterizzavano l'opera: da un lato il pragmatismo, che lo indusse a misurarsi, ma senza provincialismi, con la struttura corporativa che oramai andava permeando l'economia e dunque gli assetti ordinamentali; dall'altro lo spirito critico con cui osservava i problemi, che ne rendevano la riflessione aliena dagli omaggi al principio di autorità (senza giri di parole poteva contrastare le tesi di Rocco e persino quelle di Vivante, suo maestro). Prese la tessera del PNF nel 1932, senza mai cariche né incarichi politici; per i legami familiari, l'origine israelitica, le relazioni accademiche, l'attivismo prorompente, le curiosità intellettuali (e le conoscenze linguistiche) che ne facevano il prototipo del cittadino cosmopolita, fu a sua volta giurista 'irregolare'. Ascarelli si ritrovava benissimo nella cerchia di un 'eretico' di matrice cattolica come Ernesto Buonaiuti (C. FANTAPPIÈ, *Il conflitto delle fedeltà: Arturo Carlo Jemolo e il fascismo*, in *I giuristi e il fascino del regime*, cit. nt. 24, p. 172) e di giovanissimi intellettuali come Carlo Rosselli e Max Ascoli (ferrarese, ma conosciuto sicuramente prima dell'insegnamento di Ferrara nel fertilissimo e composito circolo di amici legati alla filosofia idealistica, che si incontravano a Roma nei primi anni del fascismo; poi per qualche tempo lo ritrovò come collega a Cagliari e fu da lui, ormai in America, sostenuto nella ricerca di una sistemazione dopo il forzato esilio: cfr. E. CAMURANI, *Max Ascoli: una scelta americana*, e R. CAMURRI, *Max Ascoli: un esule non esule*, entrambi in *Max Ascoli. Antifascista, intellettuale*, cit. nt. 113, rispettivamente pp. 95-96 e 190), leggeva Croce e però stimava anche il fuoruscitismo (s'intende, pure prima che lui stesso fosse costretto ad essere fuoruscito). È vero che negli anni Trenta proiettò la sua riflessione scientifica, al pari in genere della giuscommercialistica coeva, all'interno dell'ordinamento e della cultura del corporativismo, ma contro una tesi davvero poco provveduta sul suo presunto 'fascismo', v. C. MONTAGNANI, *In «difesa» di Tullio Ascarelli*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», LXVII (2013), pp. 621-637, e ora M. STELLA RICHTER jr, *Racconti ascarelliani*, Editoriale scientifica, Napoli 2020, pp. 47-52, che ho potuto leggere in bozze per la generosità dell'Autore.

<sup>121</sup> Ne sono un esempio i controlli e i diversi dinieghi di autorizzazioni riguardanti Del Vecchio (che pure era iscritto al partito dall'agosto 1921), anche prima del varo ufficiale delle leggi antiebraiche: nell'agosto 1938, essendo preside della Facoltà giuridica romana, fu designato presidente della Associazione Italo-Bulgara, ma il Ministero dell'Educazione nazionale non gli diede il permesso di accettare in quanto non ariano; il 4 marzo 1938 il ministro Bottai, in accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli Esteri, non ritenne opportuno che Del Vecchio accettasse la nomina a componente del Comitato d'onore del *Centre d'information législative internationale* costituito a Ginevra, dato il carattere dell'Istituto. Ma forse la vicenda più interessante, che mostra la natura politica dei controlli, concerne la richiesta di Del Vecchio (16 febbraio 1935) di essere autorizzato ad accettare la condirezione della rivista berlinese *Archiv für Rechts- und socialphilosophie*, alla quale tra l'altro aveva già collaborato (l'invito veniva dal professor Carl August Emge, che

risti-fascisti potessero anche accogliere con favore un tale abito non toglie che lo *status* del professore ne venisse menomato: a parte gli ovvi risvolti ricattatori che il controllo sottintendeva, il regime affermava la sua essenza sottraendo autonomia decisionale anche ad attività che si considerano normalmente di esclusivo carattere accademico-scientifico<sup>122</sup>. L'integralità del regime non prevedeva, insomma, zone franche. È appropriato parlare di affermazione della politica (del fascismo) *über alles*, che è un altro modo di definire il processo di fascistizzazione.

### 7. *La forza dinamica del diritto e l'incontro dei giuristi col fascismo*

Con riferimento all'Università esso non restò un vago programma del regime. Jemolo ha parlato amaramente degli effetti del totalitarismo fascista come un'opera di pervertimento<sup>123</sup>; inevitabile il senso di depressione<sup>124</sup>.

---

nel 1937 avrebbe benevolmente appoggiato la pubblicazione in tedesco del manuale di filosofia del diritto del collega italiano); nel marzo successivo il Ministero della Stampa e la propaganda diede parere nettamente negativo («[quella rivista] segue passo passo i dettami della ideologia nazionalsocialista; ideologia che ha tendenza, soprattutto nel campo filosofico e del giure, a scostarsi sempre più dai principi fondamentali del Fascismo»: tutte le notizie sono tratte da ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 163, fasc. Del Vecchio Giorgio). Si può notare, in generale, che proprio perché le richieste di autorizzazioni non avevano un esito scontato, l'esame richiedeva abbastanza tempo, sicché non era raro che gli impegni all'estero dovessero venire posticipati o annullati per il ritardo (forse talora strumentale) con cui giungeva la risposta (Betti e Mossa se ne lamentarono più volte). Albertario fu severamente ammonito dal ministro Bottai (che pure era suo collega alla Sapienza) per aver tenuto una conferenza a Colonia il 7 dicembre 1938 senza la preventiva autorizzazione del ministero: a poco valse la prova che la richiesta del romanista lombardo era stata presentata preventivamente all'evento, accompagnata dalla nota che era di razza ariana e di religione cattolica (la documentazione è in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 6, fasc. Albertario Emilio).

<sup>122</sup> Non aveva torto VASSALLI, *In tema di "epurazione"*, cit. nt. 8, p. 15 nel respingere l'accusa di collusione con il regime nazista solo perché aveva fatto parte del Comitato bilaterale per le relazioni giuridiche italo-tedesche: affermava che esserne membro era un corollario *naturale* e anzi *necessario* del suo ufficio di giurista. Ma il civilista romano dimenticava che il governo fascista si riservava di sindacare quali fossero gli organismi di cui i professori potevano far parte: il che smentiva un pilastro della sua autodifesa e cioè la separazione tra lo Stato (di cui si dichiarava fedele servitore) e il governo fascista (pp. 8-9, spec. nt. 8).

<sup>123</sup> JEMOLO, *Anni di prova*, cit. nt. 79, p. 160.

<sup>124</sup> *Ibid.*, pp. 157 e 168 («Nell'insieme l'esperienza del fascismo è stata tra le più deprimenti: quelle che fanno sentire quanto povera cosa siamo tutti noi, quanto pochi siano i corag-

Meno ancora per il comparto giuridico si può accreditare l'idea di una zona rimasta autonoma e sostanzialmente esente dall'ideologia della dittatura.

L'ideologia è infatti una merce particolare, per come la si produce e la si acquista<sup>125</sup>; e ha effetti espansivi dal momento che chi la fa propria è disposto normalmente a diffonderla. Implica poi uno svolgimento continuo nel corso del quale diventa difficile distinguere la coercizione dal consenso spontaneo e anzi il prodotto che tende a realizzarsi – in quel caso: la società di massa fondata sul consenso che elimina violentemente dal proprio seno i dissenzienti – sembra non solo l'unica realtà esistente, ma anche l'unica concepibile. Si può allora comprendere l'invito, proposto all'inizio di questo saggio, a non considerare le singole misure separatamente tra loro e come se fossero inoculate su un organismo inerte o addirittura impermeabile.

L'integrazione dell'Università entro la politica e l'ideologia fascista si svolse per intrecci, con più attori protagonisti. Se fin qui se ne è parlato come di un itinerario procedente dall'alto attraverso la propaganda ideologica, la legislazione, la fidelizzazione, i controlli intimidatori, bisogna pur tener conto che il corpo docente fu ben lungi dall'essere semplice elemento passivo: fu, a vari livelli e con diverse consapevolezze, un protagonista attivo e si prestò nel suo insieme quale intellettuale-costruttore del regime e, nel contempo, costruttore del consenso. Lo squadristo diventò ordine giuridico e il fascismo si fece Stato grazie anche all'opera di un *ceto di intellettuali* (economisti, giuristi, filosofi, tutti con una visione complessiva della società) molto duttili nel comprendere l'irreversibilità della crisi del modello atomistico ottocentesco e nell'affiancarsi alla politica che proponeva una forma di riorganizzazione integrale delle masse entro un ordine capitalistico avanzato incapsulato nello Stato forte<sup>126</sup>. Tra loro appunto i giuristi che, impegnati quotidianamente nello stilare leggi,

---

giosi, quanto il coraggio civile sia tanto più raro e ben più arduo dell'eroismo sui campi di battaglia. Un'esperienza atta a far perdere la fiducia nell'uomo»).

<sup>125</sup> Dopo l'esperienza dell'uso di massa dell'ideologia nella Grande guerra, il fascismo sfruttò abilmente questo strumento incorporandolo nel suo disegno sociale (spunti in M. TRONTI, *Lo Stato del capitalismo organizzato*, in *Stato e capitalismo negli anni Trenta*, Editori riuniti - Istituto Gramsci, Roma 1979, p. 71).

<sup>126</sup> Sarebbe superfluo richiamarsi a Gramsci, se non fosse che l'analisi del pensatore sardo sul rapporto tra regime e intellettuali, tra uso della forza e consolidamento del potere attraverso la costruzione del consenso è solitamente ignorata dalla storiografia giuridica (puntualissimo A. GRAMSCI, *Note sul Machiavelli sulla politica e sullo Stato moderno*, e ID., *Passato e presente*, entrambi Editori riuniti, Roma 1991, pp. 103 e 109 e rispettivamente 104-105); con la conseguenza che la sua riflessione è scarsamente utilizzata anche per quanto riguarda le articolazioni sul dibattito della scienza giuridico-politica negli anni Trenta (ad esempio in tema di corporativismo: *op. ult. cit.*, pp. 95-103).

sostenerle ideologicamente, interpretarle entro il sistema della legalità fascista, complessivamente operarono nel disegnare l'organizzazione ordinamentale dello Stato totalitario<sup>127</sup>.

È un'affermazione radicale ancorché non nuova, di cui a vario titolo si può dubitare per la problematica interrelazione intercorrente tra il concetto di *ceto*, la categoria dell'*intellettuale* e il *mondo della politica*<sup>128</sup>. Ci si può chiedere innanzi tutto se si possa parlare appropriatamente di un *ceto* di giuristi, come gruppo sufficientemente omogeneo. Si corre il rischio di appiattare la varietà e dunque la dialettica di posizioni che si manifestarono persino tra quanti furono saldamente schierati col regime sentendosene parte (un Betti e un de Francisci, un Volpicelli e un Asquini e così via); ancor più, con riferimento ai giuristi chiamati a preparare i codici, appare stonato unificare le posizioni di Calamandrei e Betti, Manzini e Vassalli, Redenti e Nicolò, An-

<sup>127</sup> P. COSTA, *Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giurispubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), t. I, pp. 61-174. Contro la vecchia interpretazione che considerava la propaganda fascista come una sovrapposizione senza efficacia sulle elaborazioni dei 'giuristi puri' ha scritto belle pagine A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, a cura di A. Mazzacane, Nomos, Baden-Baden 2002, pp. 4, 6 e *passim*; le sue intuizioni paiono del tutto confermate dalle indagini, diverse per impianto, ma confluenti nei risultati, di RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 38, p. 725 ss. (che per il codice civile parla di «convergenza fra motivi politici e motivi tecnici» e di uno «stabile rapporto dialettico fra i politici [il Ministro e i giuristi politici], che intendono contrassegnare i codici in termini originali, particolarmente pervadendolo dell'idea corporativa, e la maggior parte dei giuristi puri»: rispettivamente pp. 747 e 746) e di SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale*, cit. nt. 17, p. 53 e *passim*.

<sup>128</sup> In un saggio risalente quasi a mezzo secolo fa, rinnovando la storiografia del dopoguerra, l'ha enunciata uno studioso, Giuseppe Vacca, che da allora non ha smesso di affrontare i molteplici aspetti del rapporto tra società e intellettuali nel Novecento, a partire dalle considerazioni gramsciane. Il testo, derivante da una relazione congressuale del 1975, è stato più volte riedito: qui si usa G. VACCA, *Gli intellettuali nel «regime reazionario di massa»*, in «Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», 8-10 (1977) [ma 1979], pp. 19-42: singolare, per i tempi, la coscienza del ruolo giocato dai giuristi e dalla cultura giuridica nella costruzione del regime (spec. pp. 21-22 e *passim*). Nella fiorente letteratura sulla funzione degli intellettuali durante il fascismo, il ruolo della scienza giuridica appare comunque marginale o addirittura inesistente se non per alcune personalità (Rocco, *in primis*) e per singoli momenti (la campagna contro gli ebrei, per esempio), ma s'intende che la spiegazione di tale marginalità risiede nella ritrosia dei cultori della storiografia giuridica a fare i conti con i loro padri. Nonostante le ormai numerose indagini settoriali di impronta storico-giuridica, pare tuttora valido l'appunto mosso un trentennio fa di una loro sostanziale marginalità o mancanza di incisività nell'orientamento delle storie culturali: A. SCHIAVONE, *Prefazione*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Laterza, Roma-Bari 1990, p. V (rilanciato con singolare consapevolezza da I. PAVAN, *Una premessa dimenticata: il codice penale del 1930*, in *Le radici storiche dell'antisemitismo. Nuove fonti e ricerche*, a cura di M. Caffiero, Viella, Roma 2009, p. 130).

tonio Scialoja e Arturo Rocco. Di certo – e lo si è rilevato nelle pagine precedenti – constatare il carattere plebiscitario del giuramento del 1931 e la consistente maggioranza di giuristi che si iscrissero al PNF non prova che essi costituissero un ceto. È un punto su cui si dovrà ritornare<sup>129</sup>.

D'altra parte sembrerebbe contraddittorio predicare per un intero ceto la funzione intellettuale, qualora a questa associamo la libertà di pensiero: se l'intellettuale è colui che, quando non tradisce il proprio statuto, esercita la libertà di coscienza e dunque di critica al potere, questo non si può predicare di una intera classe professionale, bensì solo di singoli. E del resto, se si accredita che un ceto abbia una parte decisiva nella costruzione di un regime, resterebbe problematico parlare dei giuristi come intellettuali, il cui statuto prevederebbe piuttosto l'indipendenza da ogni potere politico.

In proposito riaffiora la tradizionale tesi della tecnicità della scienza giuridica. Velando il rapporto con la politica e di fatto negando l'appartenenza del diritto al mondo della cultura essa pretende di ricondurre il ruolo della scienza giuridica ad attività professionale tesa a connettere attraverso il diritto istituzioni e imprese, iniziative produttive e attività dei privati: una funzione che sarebbe neutra, quand'anche inserita nel progetto autoritario dello Stato forte perché esplicita attraverso le categorie tecniche proprie del giure<sup>130</sup>. Ma come ribadivano due provvedimenti affreschi proposti sul finire del secolo scorso, al di là delle adesioni esplicite o entusiastiche dei giuristi-militanti, l'incontro della scienza giuridica con il regime totalitario avvenne generalmente e risulta anzi impossibile contrastare l'affermazione che il diritto sia «il settore nel quale meno che in qualunque altro il fascismo può essere considerato una “parentesi”»<sup>131</sup>.

Qui si procederà seguendo una prospettiva storica e non sociologica – non interessa definire in astratto la categoria dell'intellettuale né trattare del ruolo delle diverse categorie di intellettuali – ed avvertendo che in que-

<sup>129</sup> V. oltre, § 8.

<sup>130</sup> Nettissimo, e ben a ragione, ancora Mazzacane: «Si instaurava così “un complicato gioco di legittimazioni incrociate, dove un ceto professionale legittima se stesso offrendo al regime le prestazioni ‘legittimanti’ del proprio sapere specialistico”, inventando una pluralità di modelli senza rompere con l'eredità più gelosa della disciplina [...]. Non vi è una scienza a-fascista (e tanto meno anti-fascista) che si trasforma indipendentemente dalle tendenze del regime» (MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo*, cit. nt. 127, p. 11).

<sup>131</sup> Si allude a P. COSTA, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in *Stato e cultura giuridica*, cit. nt. 128, pp. 125-128 (cui si deve la distinzione tra giurista-militante e giurista-giurista o giurista 'tradizionale', ma tuttavia impegnato nel quadro delle istituzioni e del sistema della dittatura) e L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 38-39 (con la citazione riportata nel testo).

sta sede il discorso può svolgersi solo in modo sommario<sup>132</sup>.

Il giurista intellettuale nacque con la scomparsa della prima generazione postunitaria, all'incirca in contemporanea con l'apparizione del neologismo – 'intellettuale', appunto, usato come sostantivo – che gradualmente, e non senza impieghi promiscui, si sostituì a 'letterato'. Da subito si andò affermando con caratteristiche specifiche che ne restituivano un'immagine complessa: applicata al diritto impersonava infatti la figura di un giurista completo, tendenzialmente però dedito ad una specializzazione e con un marcato risvolto pratico nella sua attività (per i legami, da un lato con la politica, dall'altro con la società civile: erede immediato, in questo, dell'avvocato ottocentesco, ma ora in un periodo di sviluppo della società di massa). Vittorio Scialoja incarnò per antonomasia tale figura perché esprimeva appieno le tre qualità di base poc'anzi enunciate (completezza, specialità, praticità). Ci furono anche giuristi, soprattutto in ambito penale, che paiono già votati ad una spiccata specializzazione a scapito della completezza ma, a parte che le tre caratteristiche non possono certo intendersi in modo rigido e tanto meno secondo rapporti quantitativi, per lo più qualunque specialista occupava almeno un altro ambito o coltivava attivamente interessi per materie attigue<sup>133</sup>.

Qui importa mettere in rilievo che l'apparizione di questa nuova figura all'interno della più generale categoria dell'intellettuale avveniva nella fase della crisi del modello liberale e all'interno della società giolittiana, in un fervore di iniziative pur se spesso sfocianti in un rattoppo dell'ordine esistente. Quel giurista sentiva di avere molto da dire perché possedeva le ca-

<sup>132</sup> Esso si riallaccia a diversi altri saggi: I. BIROCCI, *Sul criminale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio*, cit. nt. 101, pp. 259-272; ID., *Il giurista intellettuale e il regime*, cit. nt. 24; ID., «La fase attardata in cui è rimasto il codice civile italiano»: una felix culpa per la scienza giuridica degli anni Dieci del Novecento. Il giurista come intellettuale, in «Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo», CXII (2017), pp. 439-484; ID., *L'età vivantina*, cit. nt. 27, pp. 167-233; ID., *Emilio Betti: il percorso intellettuale e il tema dell'interpretazione*, in *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, cit. nt. 67, pp. 9-42; ID., *La scuola processualcivilistica nella cultura giuridica italiana: gli esordi (1885-1910)*, in *Itinéraires d'histoire de la procédure civile. 2. Regards étrangers*, sous la direction de L. Cadet, S. Dauchy, J.-L. Halpérin, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne Éditions, Paris 2020, pp. 95-122.

<sup>133</sup> Si abuserebbe della pazienza del lettore e occorrerebbe troppo spazio per comprovare con i nomi dei giuristi e con le rispettive fonti bibliografiche quanto detto nel testo, che comunque si basa fundamentalmente sull'incrocio di indicazioni tratte dal *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (letto come apporto a una storia della cultura giuridica, non come somma di biografie), dagli *Annuari* del Ministero della Pubblica Istruzione e dallo spoglio di oltre un centinaio di fascicoli personali di giuristi di quella generazione conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato.

tergorie dogmatiche, era attento al sociale e partecipava alle discussioni – tipico lo strumento delle recensioni nella palestra delle riviste, a volte sorprendenti per prontezza d'intervento, qualità delle osservazioni e spettro degli interessi – in virtù appunto della combinazione tra completezza e specializzazione che lo rendevano duttilissimo<sup>134</sup>. Se è leggendaria la versatilità di un D'Amelio e di un Carnelutti, che nacque come avvocato e che si formò nel celebre cenacolo della *Rivista del diritto commerciale*, quasi altrettanto ampia era la gamma di interessi di Bonfante e di Brugi, di Rocco e di Mortara, di Donati e di Solmi, di Arcangeli e di Betti, di Cammeo e di Santi Romano. Persino il giovane Vassalli, negli anni Dieci, si giostrava tra la materia d'origine (il diritto romano), la procedura civile, il diritto privato e quello costituzionale<sup>135</sup>. Ed è inutile continuare con i nomi: il giurista era costruito secondo una specializzazione che non smentiva la fondamentale completezza perché le categorie di base erano quelle romano-civilistiche, allora ritenute di impiego espansivo nelle altre branche del diritto. L'effetto polifonico era notevole e denotava la libertà dell'interprete ma, nel contempo, anche la sua appartenenza a un ceto: i temi all'ordine del giorno in una società industriale interessata all'avventura coloniale e attraversata da pulsioni nazionaliste e dalle lotte di classe, presto anche impegnata nella guerra, richiedevano del resto risposte nuove sul piano istituzionale, normativo e interpretativo. Dice tutto la turba di giuristi che nei primi venti anni del secolo occupava i seggi nei due rami del Parlamento o che era impegnata nella Presidenza del Consiglio o nei gabinetti ministeriali e nei sottosegretariati, o ancora presso le amministrazioni comunali e provinciali. Stretto, dunque, il legame con la politica, ma attraverso partiti per lo più liquidi o in formazione, talvolta effimeri o di scarsa consistenza nel voto elettorale – istruttivo l'itinerario di Alfredo Rocco, radicale e poi nazionalista, attentissimo ai profili della propaganda e perciò fondatore di riviste, animatore di convegni, eponimo di 'manifesti' –, sicché anche all'interno

<sup>134</sup> Si può dire che l'attitudine dogmatica avesse spiccata propensione pratica e dunque guardasse al sociale. Interpretando quasi il senso comune un giurista non di prima fila come Agostino Diana (1875-1956) nel 1913 inaugurò l'anno accademico a Siena con una prolusione appunto su *La socializzazione del diritto* (Stabilimento arti grafiche Lazzeri, Siena 1914). Il processualcivilista (già professore a Urbino, poi approdato a Siena, 1906, e infine, dal 1919, a Pisa) si incrociò spesso con Calamandrei, col quale condivideva l'appartenenza alla scuola di Carlo Lessona (a cui Diana subentrò nella cattedra pisana, mentre Calamandrei prese il suo posto a Siena); più tardi saranno entrambi firmatari del manifesto Croce (cfr. G.B. FUNAIOLI, *In memoria del prof. Agostino Diana*, in «Annuario dell'Università di Pisa», 1956).

<sup>135</sup> E. MURA, *Filippo Vassalli dagli esordi romanistici alla cattedra civilistica genovese (1907- 1918)*, in «Historia et ius», 16/2019, paper 14, pp. 1-31.

dell'aggregazione partitica era preponderante la voce individuale: un canale cetuale che si esprimeva a partire dal luogo in cui il giurista si era formato e continuativamente operava, l'Università.

In questo senso può dirsi che il giurista fosse parte di un ceto e però anche un intellettuale. E a conferma basta del resto guardare le iniziative e i problemi di cui si occupavano Anzilotti e Romano, Orlando e Rocco, Vivante e Scialoja, Sraffa e Ruffini, Venezian e Salandra, Ferri e Lucchini, Nitti e Bonfante, Salvioli e Luigi Rossi e dietro di loro il grosso delle ormai articolate schiere di studiosi legate alle rispettive scuole. Si parlava nei circoli giuridici, nelle riviste di settore (aggiornatissime sui disegni di legge in discussione o nei provvedimenti normativi esteri appena emanati, indizi sicuri dei legami con le istituzioni e dell'appartenenza a un mondo aperto), nei periodici culturali – nella *Nuova antologia* scrivevano spesso i giuristi –, E i quotidiani davano notizia di conferenze e interventi, talvolta dei 'manifesti' lanciati da giuristi (per l'entrata in guerra, ad esempio). A livelli intermedi fioriva una mole di riviste ora con coloritura del sindacalismo, ora del nazionalismo, connotate comunque da una forte presenza di autori di estrazione giuridica: dibattito pratico, talora con posizioni effimere e mutevoli, che però produceva mattoni per future architetture<sup>136</sup>. Senza perdere la dimensione tecnica, la scienza del diritto era percepita come appartenente alla sfera della cultura: non solo serviva per regolare l'esistente, ma anche per prevedere (o provvedere a) le linee ordinarie del futuro. Era funzionale a programmare dinamicamente, dunque era organica al 'progresso'<sup>137</sup>. Nel mondo intellettuale non era più solo il filosofo ad avere un ruolo centrale, ma anche il giurista (e sempre più anche l'economista): la polemica che nel 1917 venne ingaggiata da Croce e Gentile, da una parte, e da Bonfante (per conto anche del suo maestro Scialoja), dall'altra, ha forse un significato che va al di là della questione allora messa sul tappeto. Come spesso era accaduto negli anni precedenti, e con discussioni altrettanto franche, nei confronti di altri indirizzi del sapere, i due filosofi miravano ad affermare l'egemonia culturale del neoidealismo nel

---

<sup>136</sup> Per gli anni compresi tra l'impresa di Tripoli e lo scoppio della Grande guerra, l'intenso quadro intellettuale, con una ricca esposizione dei temi approntati e dei metodi impiegati, è ricostruito da L. BORSI, *Costituzionalismo 1912-1913. Nazione e classe*, Giuffrè, Milano 2017 (p. 93 per lo spunto indicato nel testo).

<sup>137</sup> L'apoteosi di questa funzione si ebbe nelle emergenze dello sforzo bellico allorché si cominciò a progettare il dopoguerra. Non stupisce che, in Italia, a prendere l'iniziativa e a insistere per provvedervi fosse il caposcuola riconosciuto con una riflessione ad ampio spettro (V. SCIALOJA, *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, Zanichelli, Bologna 1918) e più ancora con una intensa attività legislativa e amministrativa.

sistema delle conoscenze, che mal soffriva possibili alternative, tanto più che ora il pericolo proveniva da una disciplina che aveva la sua roccaforte nell'Università, verso la cui cultura pratica e interessata Croce aveva notoriamente espresso tutte le sue riserve<sup>138</sup>.

Non stupisce che un pragmatico di grande statura, un personaggio cui starebbe stretta l'odierna etichetta di organizzatore culturale, Angelo Sraffa, nel 1913 inaugurasse la cattedra commercialistica torinese con un discorso sulla funzione del giurista e dichiarasse che non era più il caso di continuare a ruminare commenti sterili sulla legislazione: occorre che il giurista agisse direttamente sul piano della produzione del diritto<sup>139</sup>.

Gli anni del dopoguerra videro il non preordinato incontro tra questa variegata ma ferrata forza intellettuale e il movimento fascista. Tra i giuristi di scuola una parte forse maggioritaria stette in attesa pensando comunque di utilizzarne la carica per ridisegnare l'ordinamento dopo la crisi postbellica, un'altra subì il fascino di quel movimento inizialmente poco decifrabile. Esso era certo accesamente nazionalista – e va ricordato che una quota assai influente e numericamente robusta dei cattedratici di diritto era stata interventista, a cominciare da Scialoja –, antigiolittiano e antisocialista ma confusamente aperto verso una riorganizzazione della società di massa; nasceva come manganellatore e però andò candidandosi al ripristino 'dell'ordine' vagheggiando agli esordi anche ricette liberiste in economia<sup>140</sup>. Per la scienza giuridica furono anni di impegno tra i vari schieramenti, ma furono cure inquiete e con un diffuso senso di vivere una transizione incerta: fermo restando il capitale quale motore e perno della società, intere branche del diritto e delle istituzioni apparivano da rifondare o almeno riassetare.

Il delitto Matteotti scosse le coscienze e una parte dell'ala liberale si avvide di non poter più oltre far conto nemmeno strumentalmente sul fascismo<sup>141</sup>; fu la fiammata che si espresse nell'Aventino e nel manifesto Croce,

<sup>138</sup> Ci si riferisce a B. CROCE, *Scienza e Università*, in «La critica», IV (1906), pp. 319-321.

<sup>139</sup> BIROCCI, *L'età vivantina*, cit. nt. 27, p. 192; cfr. A.M. MONTI, *Angelo Sraffa. Un 'antiteorico' del diritto*, Egea, Milano 2011, pp. 169-176.

<sup>140</sup> Il riferimento va al neoliberalismo autoritario di De Stefani. Più in generale si rinvia a *I giuristi e il fascino del regime*, cit. nt. 24.

<sup>141</sup> Si allude alle posizioni di Jemolo, Mosca, Orlando; ma l'elenco sarebbe lungo, anche perché tra quanti condividevano tale atteggiamento c'erano pure Croce, il cui carisma intellettuale attirava evidentemente molte simpatie, ed Einaudi. Per quanto riguarda gli economisti liberali FAUCCI, *Dall'«economia programmatica» corporativa*, cit. nt. 100, p. 18, spiega le loro iniziali simpatie verso il primo fascismo in quanto questo «sembrava appunto proporsi di ripristinare le regole del gioco di mercato in nome del supremo interesse nazionale».

ma presto la schiera degli oppositori divenne esigua anche per la forza del potere, disgregante nei confronti degli avversari e di converso capace di aggregare attorno a sé molti strati intellettuali. Si prospettava un cambio generazionale della classe dirigente e si delineava la possibilità di un ruolo attivo da svolgere nelle nuove condizioni della società di massa nello Stato forte. Non è strana negli anni del primo dopoguerra – e va al di là delle celebrazioni per il centenario della nascita – la messe di riflessioni e ricordi dedicati alla figura di Crispi, proposti in lettura nei quotidiani e perciò a beneficio dell'opinione pubblica e però anche elaborati attraverso libri, discorsi e raccolte di documenti che videro impegnati personaggi come Orlando e Jemolo, ovvero due generazioni riunite nel recupero culturale del politico siciliano<sup>142</sup>. Il grosso dei giuristi si incanalò entro le direttrici del fascismo, ne fu allettato, diede il suo apporto, spesso convinto, a volte più distaccato ma non critico. Nobili, ma indotti al silenzio ed emarginati, i non molti dissenzienti, per lo più mimetizzati nelle loro dimore, in una posizione che possiamo immaginare come «una trincea sgradevole e sporca»<sup>143</sup>.

#### 8. *Il giurista intellettuale organico (con un excursus su Vassalli e Calamandrei 'legislatori')*

Quell'insieme di giuristi che, tra attendisti, simpatizzanti e militanti del fascismo, si era mantenuto sostanzialmente aperto agli eventi nella transizione compresa tra la marcia su Roma e la crisi che seguì al delitto Matteotti, nel quindicennio successivo mostra sì differenti gradi di convinzione e diverse tonalità negli atteggiamenti, ma sostanzialmente nell'esercizio della propria *ars* agì in modo coeso. Si ha ragione di pensare a un nicodemismo abbastanza diffuso, comprensibile ma non da riportare a un fenomeno di opposizione; il fatto è che a fare tendenza e cioè a implementare la cultura del fascismo nell'Università era il gruppo, peraltro numeroso, dei giuristi 'attivi', quasi sempre impegnati anche in altre istituzioni, preposti alla direzione di riviste, incaricati di missioni e mansioni speciali, in rapporti di lavoro con colleghi della magistratura e con le gerarchie del partito. Esso accettò, e talvolta formulò in prima persona, i capisaldi della dittatura e

---

<sup>142</sup> A.C. JEMOLO, *Crispi*, Vallecchi, Firenze 1922 (su cui v. FANTAPPIÈ, *Il conflitto delle fedeltà*, cit. nt. 120, pp. 173-175); V.E. ORLANDO, *Crispi. Con documenti inediti*, Priulla, Palermo s.d. [1924].

<sup>143</sup> L'immagine, riferita al rapporto tra intellettuali antifascisti e regime, è di E. GARIN, *Intellettuali italiani del XX secolo*, Editori riuniti, Roma 1987, prefazione alla prima edizione (1974), p. XXVIII.

operò per articularli e metterli in pratica<sup>144</sup>. In quest'ottica si prestò all'attività di riforma dei codici e delle istituzioni; sorresse ideologicamente e tradusse in enunciati operativi le pulsioni antilibertarie arrivando a fare della legislazione eccezionale un sistema; sostenne l'orientamento a colpire con le misure di sicurezza categorie sociali di persone (gli avversari del regime) indipendentemente dai loro comportamenti; contribuì a forgiare il progetto organizzativo della società di massa attraverso le corporazioni; avallò e sorresse giuridicamente la politica coloniale ed espansionistica<sup>145</sup>.

Questo ruolo fu complessivamente svolto attraverso la torsione funzionalista di tutti gli istituti, muovendo da una domanda che, passando per la direzione-mediazione dello Stato, esprimeva una visione socio-economica complessiva e si faceva cultura giuridica. Come scriveva alla chiusura del decennio il fedelissimo allievo di Rocco, lo spirito corporativo ormai permeava l'intera legislazione, «incidendo sullo stesso concetto di diritto soggettivo, dichiarato funzione dell'interesse collettivo»<sup>146</sup>. In effetti, di contro alla vituperata visione atomistica, nel rapporto tra uomo e beni entrava in gioco la 'funzione sociale', sintagma magico già penetrato nel mondo del diritto attraverso le suggestioni positivistiche dei trascorsi anni Ottanta ma ora pervasivo e orientato in senso unidirezionale e autoritario: in suo nome i diritti individuali retrocedevano a relitti o, al più, ad aspettative sbiadite<sup>147</sup>. Del 'sociale' – anche nelle sue proiezioni verso altri popoli – unico interprete e quasi *dominus* era lo Stato, che si riservava il controllo di istituzioni-aggregazioni nuove come l'impresa e regolava direttamente altre più o meno antiche, ma ora comunque da re-indirizzare secondo una funzione (famiglia, corporazione, nazione), sempre comunque in vista dell'accrescimento della potenza dello Stato<sup>148</sup>.

<sup>144</sup> Suggestioni importanti per una ricerca sulla cultura e sugli intellettuali del fascismo, che paiono ben attagliarsi anche al campo del diritto, in M. ISNENGI, *L'Italia del fascio*, Giunti, Firenze 1996, pp. 127-148.

<sup>145</sup> Come doviziosamente ha dimostrato G. BARTOLINI, *The Impacts of Fascism on the Italian Doctrine of International Law*, in «Journal of the History of International Law», XIV (2012), pp. 237-286, spec. 249-286.

<sup>146</sup> A. ASQUINI, *Una svolta storica del diritto commerciale*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXVIII (1940), pt. I, p. 511.

<sup>147</sup> Cfr. TREGGIARI, *Questione di stato*, cit. nt. 8, pp. 854-855 e 862-863, che riporta diversi impressionanti brani di giuristi di fama come Francesco Degni, Lodovico Barassi, Francesco Ferrara. Segue i percorsi del 'sociale' nel suo affermarsi dopo la Grande guerra I. STOLZI, *Politica sociale e regime fascista. Un'ipotesi di lettura*, in «Quaderni fiorentini», XLVI (2017), pp. 241-291.

<sup>148</sup> Si produceva «un'opera di demiurgia sociale, attraverso la quale lo Stato plasmava la

La prospettiva ideologica si nutriva di slogan accattivanti – costruire l'uomo nuovo, affermare la civiltà della Rivoluzione fascista ed esaltare la potenza della stirpe –, ma naturalmente nell'impegno quotidiano c'erano compiti meno altisonanti e più pragmatici: come l'obiettivo di 'modernizzare' quegli antichi istituti (la famiglia che produce figli e che può diventare una vera e propria impresa agraria; la corporazione che si spoglia della veste mutualistica e dell'autonomia del lavoro artigianale e diventa reggimento di occupazioni spersonalizzate e burocratizzate nella società di massa; la nazione che deve superare l'originaria immagine politica e dunque la risorgimentale separatezza rispetto allo Stato proiettandosi e sciogliendosi in esso) e di far assicurare la nuova realtà produttiva (l'impresa) a modello della società in marcia<sup>149</sup>. Il prorompere del 'sociale' investiva pure il sistema tradizionale delle fonti, che riceveva un nuovo orientamento sia al vertice – vivissime le discussioni sui principi generali del diritto – sia alla base, tendenzialmente ora espressiva della teoria istituzionalista, senza però che l'assetto gerarchico venisse scalfito: ed era anche in questo caso un ambito di riflessioni indotte dalla necessità di ripensare la società di massa secondo un'organizzazione autoritaria e sufficientemente elastica da rispondere alle esigenze della produzione da immettere sui mercati<sup>150</sup>.

Ecco l'incontro del diritto con la politica e l'economia. L'intreccio fu molto stretto, anche per la confusione tra istituzioni e strutture del partito e si realizzò materialmente attraverso le persone, spesso impegnate in più sfere: anche il giurista, come tutti gli esponenti dell'universo culturale, doveva rifuggire le chiusure isolazionistiche e farsi «interventista»<sup>151</sup>.

---

società sottoposta al suo potere» (STOLZI, *Politica sociale*, cit. nt. 147, p. 262).

<sup>149</sup> Le parole d'ordine della modernità e del progresso attiravano ovviamente i giuristi, ma nella dittatura il terreno era ambiguo, con pericolose derive specialmente in campo penale (per il pensiero di Antolisei nel 1940 cfr. E. DE CRISTOFARO, *Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e difesa dello Stato*, in «Quaderni fiorentini», XXXVI [2007], t. II, pp. 1080-1081. V. *infra* per il pensiero di Filippo Vassalli).

<sup>150</sup> Non stupisce che il dibattito sulle fonti fosse trasversale e investisse anche il problema di come recepire giuridicamente sollecitazioni e usi provenienti dal mondo dell'economia; perciò interessava vivamente gli studiosi del diritto commerciale e corporativo, con posizioni assai variegate (a partire dal famoso congresso ferrarese del 1932 e muovendo dalla relazione di Vivante le tratteggia RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 38, pp. 92-114).

<sup>151</sup> VACCA, *Gli intellettuali nel «regime reazionario di massa»*, cit. nt. 128, p. 28. Sul fascino e il rinnovamento dell'azione intellettuale batteva Giuseppe Bottai nella sua rivista (1935): «Marcia di nuove idee, di nuovi istituti, di nuove formule di reggimento civile, di ordinamenti sociali ed economici» (cit. in L. MANGONI, *L'interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo*, Laterza, Roma-Bari 1974, p. 305).

Il discorso dovrebbe a questo punto addentrarsi nelle grandi aree del diritto, ognuna delle quali presenta le sue specificità. Si può pensare a branche 'giovani' come il diritto tributario o del lavoro (ora coinvolto nella problematica costruzione del corporativismo) o, d'altra parte, a discipline d'antica tradizione quale il diritto romano. Altre, come il pubblico ed il penale si trovarono al centro di ripensamenti o spesso di veri e propri rivolgimenti dei paradigmi in accompagnamento delle legislazioni che fecero rispettivamente irruzione nell'ordinamento negli anni 1925-31<sup>152</sup>. Ma tensioni vivissime, esaltato dal protagonismo delle nuove generazioni, percorsero discipline consolidate come il commerciale e persino il civile, ben al di là della questione dell'unificazione del codice<sup>153</sup>. Si dovrebbe inoltre tener conto delle varie sensibilità individuali e dei particolari impatti provocati nelle singole materie dal cambiamento dei paradigmi culturali. Ad esempio sarebbe utile soffermare l'attenzione sull'espletamento dei concorsi, veicolo di reclutamento dei professori ma anche finestra, per lo storico, da cui osservare gli indirizzi metodologici nuovi, i temi al centro dell'attenzione, le scuole in ascesa e così via<sup>154</sup>; o magari osservare da vicino la straordinaria fioritura di riviste che negli anni Trenta si affiancarono a quelle tradizionali lanciando proposte e soluzioni sui nodi tematici dell'attualità. Qui si deve però semplificare guardando alle linee generali.

Le forze intellettuali operanti in campo giuridico ebbero una funzione fondamentale nel costruire il fascismo come regime e nel dargli l'anima progettuale rispetto ai 'poteri paralleli' che avevano in se stessi una consistenza autonoma e come tali potevano potenzialmente minacciare la stabilità del governo mussoliniano. Si allude soprattutto alla Chiesa e all'apparato organizzativo della cattolicità, forza viva e non direttamente assoggettabile alla dittatura pur all'indomani dei Patti del 1929 – la crisi del 1931 con

<sup>152</sup> Inutile, in questa sede, ricordare la bibliografia abbondantemente dedicata a questi settori nell'ultimo cinquantennio.

<sup>153</sup> Numerosi spunti in CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit. nt. 16, pp. 175-292, e in RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 38.

<sup>154</sup> Ad esempio, per quanto riguarda il diritto costituzionale si può notare che per circa un decennio (1925-35) non fu bandito alcun concorso (in buona parte perché si era sia nel pieno dei sovvertimenti istituzionali, sia in una fase di transizione generazionale, segnalata anche dalla separazione dalla cattedra di due maestri come Orlando e Romano); che alla riapertura si presentarono studiosi di diversa estrazione quali Mortati, Esposito, Zangara, Origone; che i giudizi dei commissari enunciavano in trasparenza presupposti metodologici nuovi e rivelavano le pieghe assunte nelle vivaci discussioni disciplinari (se ne è occupato F. LANCHESTER, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 59-61 e in dettaglio, con apposita appendice sui concorsi giuspubblicistici del ventennio, ID., *Momenti e figure*, cit. nt. 56, pp. 323-433).

l'Azione cattolica lo dimostrava<sup>155</sup> –; e in minor misura si può pensare alla monarchia che, seppur ridimensionata rispetto alla primitiva posizione designata nello Statuto, conservava un suo ruolo e una potenziale capacità di aggregazione in caso di crisi<sup>156</sup>.

Quelle forze intellettuali furono vitali per enucleare e articolare un programma altrimenti velleitario e incerto e per rendere operativa e viva la legislazione. In particolare, i maestri del diritto, i cattedratici e l'insieme degli studiosi che animavano le Facoltà giuridiche agirono nel complesso come un ceto intellettuale, con proprie connotazioni distintive. Un *ceto*, sia perché incanalati dalle misure di governo di cui si è detto, sia perché muniti di una funzione e perciò organici al sistema; *intellettuale*, perché, entro i binari dati, l'apporto fu attivo e creativo; con le proprie *connotazioni distintive*, perché operavano in vista di realizzazioni pratiche, con l'utilizzo di categorie di pensiero specifiche (quelle del diritto) e immediatamente proiettate nel vivere quotidiano<sup>157</sup>.

Forse è possibile a questo punto affrontare le possibili obiezioni alla tesi qui affermata, fundamentalmente due: la diversità dei percorsi individuali, che renderebbe difficile parlare di un ceto responsabile, proponendo piuttosto tanti profili atomistici di per sé inabili ad opporsi al regime; la dimensione tecnica della scienza giuridica, che l'avrebbe resa impermeabile

<sup>155</sup> DE FELICE, *Mussolini il duce*. I, cit. nt. 31, p. 246 ss.; S. COLARIZI, *L'opinione degli italiani sotto il regime 1929-1943*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 116-132.

<sup>156</sup> Parla di tre 'poteri paralleli', ognuno potenzialmente dotato di forza autonoma e perciò pericoloso per la vocazione totalitaria del regime, COLARIZI, *L'opinione degli italiani*, cit. nt. 155, spec. p. 110 ss.: ai due indicati nel testo l'autrice aggiunge il grande capitale, le cui istanze appaiono però del tutto recepite dal programma iniziale del partito nazionalista poi fatto proprio convintamente dal fascismo; la stessa capacità dimostrata dalla dittatura di governare la crisi del '29 tenendo a freno le tensioni sociali altrove manifestatesi rinsaldò un rapporto che fu non di convivenza tra 'poteri paralleli', bensì di collaborazione convinta entro l'assetto condiviso della politica.

<sup>157</sup> «Le stesse divisioni e gli scontri fra i giuspubblicisti del tempo presuppongono l'appartenenza ad un ceto socialmente e professionalmente definito e ad una comunità di linguaggio che comporta la condivisione da parte di tutti di schemi, valori e procedimenti argomentativi» (MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo*, cit. nt. 127, p. 11). Come già accennato, il discorso sulla fascistizzazione delle Facoltà giuridiche è ovviamente collegato a quello riguardante la magistratura, l'amministrazione e l'avvocatura, su cui negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi. Con riferimento alla giuspubblicistica degli anni Trenta parla di «ceto professionale dei giuristi» F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana tra il 1848 e il 1954*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), t. II, p. 750; entro la dialettica tra giuspubblicistica militante e tradizionale si dipana efficacissimo il saggio di COSTA, *La giuspubblicistica dell'Italia unita*, cit. nt. 131, pp. 125-145.

alla dittatura e che in sostanza sarebbe stata garanzia della sua autonomia<sup>158</sup>.

In realtà non è in discussione la diversità dei profili personali. Così, in una non dimenticata analisi delle personalità che animarono la Facoltà giuridica fiorentina, è stata messa in evidenza la distanza tra un Giovanni Brunetti, declinante scientificamente e arroccato in una «incondizionata, plateale e viscerale adesione al fascismo», e l'antiformalista Enrico Finzi, mosso da sincera «simpatia intellettuale per un ordine nel quale egli si riconosce[va] volentieri come giurista, cogliendone il carattere di lettura squisitamente risolta in termini di diritto della struttura socio-politica e delle sue potenziali conflittualità»<sup>159</sup>. E pure una vivace dialettica si scorge tra Betti, fascista convinto, storicista idealista e gregario del duce nelle sue missioni ma mai inserito in alcuna gerarchia del regime ed anzi emarginato dal potere accademico, e de Francisci, anche lui fascista convinto ma per il resto sostanzialmente l'opposto. E tuttavia Betti avrebbe sottoscritto di buon grado le parole pronunciate dal collega sulla necessità di rovesciare «questa benedetta autonomia della volontà privata», non solo nel ristretto campo delle obbligazioni ma in ogni campo del diritto, «secondo lo spirito e i fini della politica fascista»<sup>160</sup>.

Così ancora, per fare un altro esempio, è notissima la diversità di metodo e di carattere, il differente approccio verso il potere, l'acre rivalità accademica intercorrenti tra Mossa, mai iscritto al PNF, e Asquini, in posizione di vertice ancora nell'esperienza di Salò; eppure c'era un vasto terreno comune nella ricerca di strutture e strumenti operativi e in fondo le due visioni corporative convivevano e si integravano nell'azione del regime. In tale integrazione sta la chiave. La cultura del fascismo fu tutt'altro

<sup>158</sup> Su questi orientamenti, un tempo assai in voga ma tuttora presenti nella storiografia, si rinvia a I. STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica: persistenze ed evoluzioni della storiografia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), spec. pp. 263-264 e 283.

<sup>159</sup> P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Giuffrè, Milano 1986, p. 186.

<sup>160</sup> P. DE FRANCISCI, *Relazione al disegno di legge sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932*, cit. in C. LANZA, *La «realità» di Pietro de Francisci*, in *I giuristi e il fascismo del regime*, cit. nt. 24, p. 218. È significativo che in uno dei vari saggi in cui Betti sviluppò la polemica con l'allora ministro romanista si appoggiasse all'autorità indiscutibile di Mussolini (in particolare a un discorso tenuto nel 1932) per affermare che «lo strumento idoneo [di conoscenza] può essere fornito solo dalla dogmatica odierna, quale parte integrante inseparabile della stessa educazione intellettuale che ci siamo procurata come *giuristi del nostro tempo*» (E. BETTI, *L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione (Contributo alla teoria della delegazione a dare)* (1933), ora in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica. Saggi scelti*, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1991, p. 207).

che un blocco omogeneo nello spazio del ventennio ed entro i binari tracciati c'era una certa possibilità di movimento per «il persistere di memorie culturali differenti – idealistiche, storicistiche, positivistiche – a nessuna delle quali il fascismo poté rinunciare»<sup>161</sup>. Come è stato detto, il fascismo giuridico ci appare «una galassia non meno frastagliata, mobile e talora contraddittoria del fascismo *tout court*, galassia all'interno della quale si sono confrontate, scontrate o più semplicemente affiancate idee assai diverse sul ruolo del diritto e dei suoi operatori»; senza tuttavia che per questa complessità venisse meno l'identità storica del fascismo e perciò la possibilità di parlare di una cultura fascista<sup>162</sup>.

L'elegantissimo e posato Vassalli – gran sistematore, tessitore della legislazione postconcordataria e dei rapporti oltretevere, convinto assertore della necessità di funzionalizzare gli istituti alla piega sociale del capitalismo moderno – conviveva con i giovani radicalcorporativi Spirito e Volpicelli, dai quali era certamente distante: e Mossa, quasi isolato in Italia nelle simpatie per la scuola del diritto libero, trovava fertili occasioni d'incontro con Betti che quella scuola non amava per niente (si sa che il cattedratico pisano gli offrì ospitalità nella rivista che dirigeva e testimoniò a suo favore nel procedimento di epurazione), al di là dell'amicizia risalente all'esperienza giovanile di Camerino e mantenuta ben salda fino alla morte. Non sembra provocatorio dire che nella sua assoluta eterogeneità il commercialista sardo operò ancora ben addentro ai binari propri del giurista 'interventista' sotto il regime: esperto tecnico su temi chiave della materia (l'impresa, la cambiale e i titoli di credito), capace di colloquiare sia con i corporativisti d'assalto sia con il collega d'Università Bottai, curioso e prensile rispetto alle discipline contigue, informatissimo sulle cose accademiche<sup>163</sup>, era un pesce entro l'acqua<sup>164</sup>. Che sia stato scelto nella triade (con Asquini e Valeri) chiamata a dirigere la *Commerciale* dopo la scomparsa di Sraffa e il ritiro di Vivante non stupisce, pur essendo in frizione con potenti tesserati di partito e pur

<sup>161</sup> MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo*, cit. nt. 127, p. 11.

<sup>162</sup> Così STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica*, cit. nt. 158, p. 264 e cfr. p. 269 e 283. L'Autrice rileva che anche i giuristi 'militanti' a loro volta appartenevano ad orientamenti variamente articolati e tutt'altro che omogenei (p. 268).

<sup>163</sup> Fama ricorrente (v. A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, I, a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano 2005, p. 417 alla data 17 ottobre 1922) e sempre puntellata da testimonianze, pur se aneddotiche (cfr. CALAMANDREI, *Diario*, I, cit. nt. 90, p. 259, alla data 5 settembre 1940).

<sup>164</sup> Nell'ambito corporativo ha di recente ribadito che le diverse posizioni di Mossa, Enrico Finzi, Cesarini Sforza e Arena avevano però anche una direttrice di convergenza STOLZI, *Politica sociale*, cit. nt. 147, p. 280 ss.

covando amicizie socialiste<sup>165</sup>: la cultura del regime riuscì a far coesistere tre personalità assai diverse, che nella libertà del 1945 si sarebbero inevitabilmente separate<sup>166</sup>.

Certo, nel nutrito gruppo di attivisti si notano anche emarginazioni, come ci ricorda il dignitoso diario di Mortara, scritto nel 1933 allorché all'indefesso giurista, già professore e magistrato, rimaneva solo la sua rivista e l'avvocatura<sup>167</sup>; e tuttavia ci riappare subito l'immagine del ceto se pensiamo a quella rete fatta sì di amicizia, parentela, solidarietà israelitica ma anche di scuola e in definitiva di professione del diritto, che univa lo stesso Mortara e Sraffa, D'Amelio e Sraffa, ancora Sraffa e Vivante, Mortara e Asquini, Mossa e i due direttori della *Rivista* milanese, Sraffa e Bonfante, Rocco e Asquini, Rocco e Sraffa, Bolaffio e Sraffa: di volta in volta tra loro, ma in una trama pluridirezionale di cooperazione che dai rapporti personali si estendeva all'attività giuridico-accademica. Che in quell'elenco esemplificativo Sraffa sia quasi costantemente presente non è un caso: personalità singolare nell'impegno di insegnamento a Parma, Milano Bocconi, Torino, Milano Statale, nell'opera di direzione-aggregazione della *Rivista*, nell'esercizio della professione forense, nella fondazione di una scuola e di un cenacolo intellettuale, nella scoperta di talenti, egli è però anche un tipico protagonista di quel ceto che operò creativamente dapprima del tutto con indipendenza e poi, costretto, entro l'alveo del regime<sup>168</sup>. Il ruolo di Sraffa

<sup>165</sup> Per esempio Zerboglio, mai iscritto al PNF, di cui aveva sposato in seconde nozze la figlia Vera. Le notizie su Mossa sono ricavate da ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 330, fasc. Mossa Salvatore Lorenzo.

<sup>166</sup> Nell'annata del 1945 della *Commerciale* manca la firma di Asquini, alle prese con l'epurazione, e sulla codificazione civile la rivista presentava un articolo critico di Valeri e due aspri saggi 'liberatori' di Mossa.

<sup>167</sup> Nel 1923, è ben noto, Mussolini varò il provvedimento per il pensionamento anticipato che esautorò Mortara dalla magistratura e consentì la promozione di D'Amelio a primo presidente della Cassazione unica. Quanto al diario, si allude naturalmente al testo pubblicato da Satta: L. MORTARA, *Pagine autobiografiche*, in «Quaderni del diritto e del processo civile», I (1969), pp. 39-65.

<sup>168</sup> Sin dal 1922 furono diversi gli attriti e gli scontri col regime, che portarono alle dimissioni da rettore della Bocconi nel 1926 e che ne nobilitano la figura (ROMANI, «Bocconi über alles!», cit. nt. 95, spec. pp. 160-166). Sono conosciuti i rapporti di amicizia tra il figlio Piero (violentemente accusato dal duce di «disfattismo bancario» per un saggio pubblicato nella rivista inglese di Keynes), i Rosselli e Gramsci e in particolare l'aiuto che il grande commercialista, anche grazie al legame di parentela con D'Amelio, provò a dare al comunista sardo; ci si potrebbe chiedere come questo si conciliasse con l'amicizia sempre mantenuta con Rocco, principale artefice delle leggi eccezionali che colpirono tragicamente Gramsci e il suo partito. La risposta riguarda la coscienza di Sraffa, comunque riconosciuto

mostra anche un ulteriore volto delle brutture del fascismo, di solito dimenticato perché ogni regime totalitario fa sparire dalla vista ciò che esso emargina e perciò stesso tende a perdersi: quella ricchezza intellettuale che il giurista toscano esprimeva così bene e che si estendeva, ad esempio, all'intensa cooperazione con il laboratorio di economia politica torinese (in particolare con Luigi Einaudi e Attilio Cabiati) fu tarpata e poi annichilita in nome appunto di una fascistizzazione che tutto doveva controllare e che impose perciò di tagliare collaborazioni e mettere a tacere i pensieri liberi<sup>169</sup>.

Quanto all'argomento della neutralità e tecnicità della scienza giuridica, con riferimento agli anni Trenta esso non era merce nuova. Dalla fine dell'Ottocento la scuola italiana si era posta come artefice di sistemi costruiti con materiali depurati da contaminazioni estranee al diritto. La storia non veniva negata, ma stava al di fuori vivendo attraverso le trasformazioni della dogmatica (che però, come detto, non perdette mai una proiezione pratica); in particolare il metodo tecnico-scientifico affermatosi in campo penale contribuì ad accreditare una riduttiva fama tecnica ad autentici primattori della scena intellettuale e, fatalmente, sociale. Nessuno, però, ha seriamente pensato di abbassare a mera attività logica la funzione della giurisprudenza e del resto di Arturo Rocco – colui al quale

---

come polo antifascista da tutti coloro che entravano in contatto con lui, o per una collaborazione con la rivista o per un incarico alla Bocconi (v. A. SAPORI, *Angelo Sraffa come l'ho conosciuto*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XLIII [1945], pt. I, pp. 170-173); ma qui l'interrogativo è posto soprattutto per mostrare che al di là delle differenti personalità individuali, ci fu un atteggiamento di ceto che finì per intradarsi, talvolta controvoglia ma spesso con adesione convinta e fattiva, entro gli indirizzi del regime. Si può pensare tipicamente alla figura di Vivante, non tanto perché prese precocemente la tessera del PNF (1926), quanto per la simpatia di fondo con l'ideologia del corporativismo e per il favore verso la concentrazione dei poteri che manifestò in tante proposte tecniche, a cominciare dal progetto di riforma delle società anonime, in ciò aspramente attaccato da economisti liberali quali Cabiati ed Einaudi; *l'adesione ai fatti* da sempre predicata dal maestro veneziano come canone della giuscommercialistica diventava adesione agli assetti strutturali dell'economia del regime (v. in proposito V. CARRIERO, «Un formidabile strumento di dominio economico». *Contrapposizioni teoriche, 'battaglie' finanziarie e tensioni ideologiche sul voto potenziato tra le due guerre mondiali*, in «Quaderni fiorentini», XLIV [2015], t. I, spec. pp. 541-561).

<sup>169</sup> Fondato da Cognetti de Martiis, quel laboratorio annoverò poi studiosi del calibro di Giuseppe Prato, Achille Loria e Pasquale Jannaccone. In accordo con Bonfante e previa intesa con Einaudi, Sraffa nel 1918 offrì a Cabiati un incarico di insegnamento, all'interno di un vasto piano di riorganizzazione della Bocconi. La collaborazione con i due grandi economisti dovette però interrompersi nel 1926, come pure dovettero prendere altre vie i giovani allievi che si affacciavano allora agli studi (Raffaele Mattioli, Carlo Rosselli, lo stesso Piero Sraffa e, pur non economista, Piero Gobetti: v. R. MARCHIONATTI, *Attilio Cabiati. Profilo di un economista liberale*, Aragno, Torino 2011, p. 33 e *passim*).

è riconosciuto un ruolo di spicco in quella corrente metodologica – è stato con ragione detto che «il tecnicismo, paravento di scientificità e apoliticità» gli consentì di divenire il legislatore del tutt'altro che neutro diritto penale fascista<sup>170</sup>. C'è però una variante dell'argomentazione sulla tecnicità della scienza giuridica che, usata sottilmente dai protagonisti di allora, ha riscosso successo fino ai giorni nostri; essa è volta a nobilitare i suoi cultori, presentati in fin dei conti come resistenti al regime. Il giurista sarebbe un tecnico in quanto capace di distillare dalla storicità del diritto lo spirito e le formule appropriate: non un'attività dipendente dalla politica, quindi, bensì un ruolo neutro volto a tradurre in termini giuridici il portato 'naturale' dei rapporti economico-sociali in evoluzione. Due grandi come Filippo Vassalli e Piero Calamandrei l'hanno predicato a proposito del proprio impegno nella fase finale dei lavori di codificazione avviata da Grandi nell'estate 1939; e il fatto che l'uno fosse afascista e l'altro addirittura antifascista ha contribuito ad accreditare la tesi della neutralità della scienza giuridica. Sia consentito perciò un *excursus* riguardante specificamente il loro coinvolgimento nell'opera legislativa del regime.

In entrambi c'era innanzi tutto una visione forte della legalità. Nel suo abito mentale Vassalli era essenziale e privo di orpelli teorici. Parlava di legalità come «criterio meramente storico»<sup>171</sup>; e dunque, par di capire, essa non poteva avere gli stessi caratteri nel periodo liberale e nello Stato autoritario (alla sua generazione era appunto capitato di vivere in quest'ultimo). La legalità era un bene in sé e le condotte dei cittadini andavano valutate secondo il sistema di legalità di volta in volta vigente, fosse pure quella dell'ordinamento fascista. Come perno di un ordine nella certezza, essa aveva un carattere statico e tuttavia occorreva riconoscere anche la storicità del diritto, derivante da un complesso di spinte che salivano dal mondo reale – dall'economia, dal sociale, dai costumi – e che chiedevano di trovare uno sbocco normativo o interpretativo<sup>172</sup>. In tal modo il sistema

<sup>170</sup> L. GARLATI, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*, in *I giuristi e il fascino del regime*, cit. nt. 24, p. 207; ha notato che il metodo tecnico-giuridico poté al più fornire uno strumento per il nicodemismo in campo penale SBRICCOLI, *Le mani in pasta*, cit. nt. 5, pp. 1031-1033. Il dibattito sui concetti giuridici fiorito a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta con la sua prevalente impostazione storicista smentisce subito la tesi che attribuisce alla dogmatica solo un impoverente valore logico (su quel dibattito cfr. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica*, cit. nt. 39, pp. 3-91).

<sup>171</sup> VASSALLI, *In tema di "epurazione"*, cit. nt. 8, p. 6.

<sup>172</sup> In generale P. GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)* (1997), ora in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 415-444 e STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit. nt. 54, pp. 278-299.

assumeva un carattere dinamico, nella continua e graduale assimilazione del nuovo. Partito da posizioni piuttosto conservatrici nel primo dopoguerra – fedele allievo di Scialoja, Vassalli paventava che il diritto eccezionale immesso nel sistema per le esigenze belliche potesse diventare coacervo di norme prive di ragione nelle condizioni di pace – l’impegno continuo al fianco del legislatore lo rese uno dei più ascoltati giuristi durante il regime, con cui sostenne sempre di aver cooperato per affermare, nel settore della propria competenza cattedratica, le ragioni evolutive del diritto. Così, per riprendere un suo cavallo di battaglia, c’era stata una proprietà assoluta considerata atomisticamente come emanazione del soggetto in quanto tale – era la concezione dominante nei codici dell’Ottocento – e una proprietà che teneva conto di una funzione sociale<sup>173</sup>; e questa ‘socialità’, proprio perché rispondeva alle esigenze dei rapporti produttivi della modernità, non poteva che essere posta al centro della riflessione dal giurista ‘tecnico’, indipendentemente dal suo operare nell’ordinamento fascista o nella democrazia successiva.

Era però una ricostruzione fin troppo semplificata, che il giurista proponeva a posteriori<sup>174</sup>. Non certo neutra, per cominciare, fu la scelta dei

---

<sup>173</sup> Era anche il tema della relazione svolta in occasione del convegno giuridico tenuto per il decennale della marcia: F. VASSALLI, *Il diritto di proprietà* (1933), ora in ID., *Studi giuridici*, cit. nt. 97, II, pp. 415-447. Applicato alla proprietà il sintagma ‘funzione sociale’ aveva allora una lunga storia ed era stato al centro della trattazione del saggio di Renner d’inizio secolo, rivisto, sull’onda anche della recente esperienza costituzionale di Weimar e della Carta del Carnaro, nel 1929 (ora in trad. ital.: K. RENNER, *Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale*, Il Mulino, Bologna 1981). Da ultimo un’importante rivisitazione storica è quella di A. IANNARELLI, *Funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, a cura di F. Macario e M.N. Miletti, Roma TrE-Press, Roma 2017, pp. 33-64.

<sup>174</sup> Il pensiero giuridico di Vassalli poggia su un impianto storicista che fu sempre la sua costante, dal primo ingresso negli studi con Moriani alla successiva formazione con Scialoja, fino alla maturità e all’epilogo nel secondo dopoguerra. Ma parrebbe opportuno anche distinguere le varie fasi, in relazione alla collocazione del giurista nelle diverse attività e ai suoi rapporti con le istituzioni. Lo si vede nel contatto venticinquennale con Scialoja, in cui sembra da distinguere un periodo di apprendistato (all’incirca 1908-18) e un altro di discesa in campo nella consulenza legislativa (ma sempre all’ombra del maestro); negli impegni nel ventennio fascista, nel cui mezzo, in coincidenza con la scomparsa di Scialoja, si nota un distacco dalle origini liberali e un coinvolgimento nei punti fondanti dell’ideologia giuridica del regime; e naturalmente nel trapasso conseguente alla caduta del fascismo, che produsse una crisi e un ripensamento – non fu evidentemente estraneo l’impegno militante del figlio e di altri stretti familiari contro la dittatura – alla luce del quale rivide gli itinerari precedentemente percorsi. A posteriori, e certo per autodifesa, il giurista accreditò la costanza della propria impostazione ‘tecnica’ e la linea di continuità del suo operato, come se non avesse pubblicamente plaudito l’ordine giuridico del regime.

commissari da parte del regime e niente affatto tecnico o necessitato fu il risultato codificatorio nel suo subordinare alle esigenze dell'economia corporativa il diritto dei privati e nell'ammissione dell'equità – con i profili discrezionali che ne derivavano fatalmente – a tutela del supposto interesse pubblico<sup>175</sup>.

Parallelo ma certo diverso l'itinerario di Calamandrei, assai più tormentato per una sensibilità civile e politica messa in luce sin dalla gioventù e dimostrata sia dalle sperimentazioni letterarie giovanili, sia dalla collaborazione a fogli e circoli antifascisti<sup>176</sup>. Quella sensibilità si proiettava anche nello studio scientifico dedicato ai settori nei quali operava: l'avvocatura – e il problema di *Troppi avvocati*, più volte trattato e non certo solo in termini numerici, riguardava in generale il ruolo della professione –, l'Università e naturalmente i variegati aspetti della giurisdizione. Erano interessi che si possono definire 'costituzionali', svolti con accostamento storico-pragmatico (con ampio uso delle statistiche, per esempio) e con fermo richiamo alle architetture fondanti dello Stato di diritto. Dal 1926 – antifascista notorio, essendo anche firmatario del manifesto Croce, e attivo nel circolo fiorentino di Salvemini – rimase vivo essenzialmente solo il risvolto tecnico della legalità. Quel che da allora unì i due percorsi paralleli di Vassalli e di Calamandrei fu la concezione dinamica della rispettiva disciplina, giacché entrambi insistevano sulla necessità di rinnovare profondamente gli impianti della codificazione ottocentesca: in particolare, con una accentuazione dei caratteri pubblicistici. È su questo punto che avvenne l'incontro col programma del guardasigilli fascista.

Che nel 1939 Grandi si rivolgesse a Vassalli per il codice civile era quasi scontato; lanciato in origine da Scialoja e ormai inserito nel pensatoio della Sapienza, da più di venti anni il giurista lavorava ininterrottamente nelle commissioni di riforma civilistiche essendone una sorta di memoria storica<sup>177</sup>. Costituiva invece una sorpresa che per la procedura civile il ministro

<sup>175</sup> Punti articolati diffusamente da CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit. nt. 16, spec. pp. 200-205, 223, 259, 263-264; ulteriori considerazioni in BIROCCHI, *Emilio Betti*, cit. nt. 132, pp. 26-28.

<sup>176</sup> È noto che Calamandrei fu interventista e fu tra i primi che entrò in Trento nel novembre del 1918. Già in cattedra, si era pure cimentato in prove letterarie.

<sup>177</sup> Sotto questo profilo nemmeno Asquini gli stava alla pari, anche per la partenza in leggero ritardo dovuta alla più giovane età. Dal primo dopoguerra Vassalli gravitava nella capitale, dove aveva posto lo studio professionale e dove si riunivano le commissioni delle quali era membro. Già nel 1926 era stato ventilato il suo arrivo alla Sapienza (lo rivela lui stesso: VASSALLI, *In tema di "epurazione"*, cit. nt. 8, p. 9), ma evidentemente Scialoja alla fine fece prevalere il criterio dell'anzianità (fu chiamato l'altro suo allievo De Ruggiero).

si rivolgesse, oltre che a Redenti e a Carnelutti – due membri usuali delle commissioni di quel ramo del diritto –, a Calamandrei, che diventava così ‘legislatore’<sup>178</sup>: non un legislatore impersonale, bensì quello fascista. Il giurista ne fu lusingato e però certo la proposta accrebbe il suo tormento, che era lo stato d’animo predominante già in precedenza. Le pagine del *Diario* lo attestano. Erano fortissime e continue le pressioni che venivano dal rettorato e dai colleghi per iscriversi al PNF (avrebbe potuto approfittare della decisione del partito di aprire le porte in modo generalizzato agli ex combattenti), ma anche persone amiche insistevano per entrare nei ranghi del fascismo per lavorarvi dentro<sup>179</sup>. Con spirito scoraggiato Calamandrei scriveva della propria inutilità<sup>180</sup>. Estraneo al regime per scelta, si sentiva incompreso dai giovani e legato a un concetto di libertà che era solo il grido di un isolato: «come non accorgersi che in questo clima gli uomini liberi non possono che tacere?»<sup>181</sup>.

Il diarista non accenna neanche di sfuggita a come decise di accettare la proposta di Grandi. C’è comunque una notazione, scritta mentre si accingeva a partire per la riunione romana della Commissione, il 17 dicembre 1939, che esprime sentimenti combattuti ed angosciati:

[U.P. rileva] che attraverso una transazione che ormai, nelle presenti condizioni, ha perduto ogni significato morale, si possono tenere posizioni che gioveranno ad altri ed impediranno dolori e ingiustizie non nostre, ma altrui (per es. rimanendo professore, ingiustizie nei concorsi) ... Così mi ha lasciato non già in dubbio sul da farsi; ma in preda all’odio sempre

<sup>178</sup> Nel 1937 Calamandrei aveva scritto per la Facoltà fiorentina il parere in merito al progetto Solmi (al quale mosse rilievi critici): ma operava su un terreno dottrinale e, s’intende, faceva largo uso di nicodemismo (così G. CIANFEROTTI, *Ufficio del giurista nello Stato autoritario ed ermeneutica della reticenza. Mario Bracci e Piero Calamandrei: dalle giurisdizioni d’equità della Grande Guerra al Codice di procedura civile del 1940*, in «Quaderni fiorentini», XXXVII [2008], pp. 273-274 nt. 64).

<sup>179</sup> Inutile citare partitamente le tante pagine del *Diario* (a fine 1939 e poi nel 1940) sulle pressioni (ricevute e respinte) per l’iscrizione al PNF. L’idea del fido Bracci di entrare nel partito e lavorarci dentro si ricava da CALAMANDREI, *Diario. I*, cit. nt. 90, p. 133, in data 16 dicembre 1939.

<sup>180</sup> «Eppure che dovremmo fare? Non è possibile aderire, per agire nel fascismo: anche se il nostro stomaco ce lo permettesse, vediamo per quotidiana esperienza come si sono illusi coloro che hanno sperato di poter agire di dentro (per es. Gentile) mentre in realtà non c’è che una testa che comanda e schiaccia chiunque vuol pensare con libertà. E allora, rimanendo spiritualmente fuori, che cosa fare di utile?» (CALAMANDREI, *Diario. I*, cit. nt. 90, p. 41, in data 15 maggio 1939).

<sup>181</sup> Ivi, in data 14 maggio 1939.

più violento contro tutti questi assassini, che mettono i galantuomini in queste torture<sup>182</sup>.

Lo sentiamo mentre provava «a salvare ancora questo piccolo frammento di sincerità che ormai m'è riuscito di mantenere per 18 anni, rimanendo fuori dal fascismo e non mettendomi finora nessun vestito da maschera»<sup>183</sup>; e però si era convinto che come cattedratico della materia non potesse rifiutare la proposta proveniente dal guardasigilli. Il nicodemismo sovveniva in difesa. Innanzi tutto, avrebbe agito da 'tecnico', ben sapendo che il gerarca lo conosceva come antifascista e che tutto sommato aveva l'interesse a presentare come tale il suo apporto. Quanto al risultato, il ministro avrebbe potuto vantare di aver finalmente accantonato il vecchio codice liberale introducendo nel processo i punti fondanti del regime: la centralità dell'interesse dello Stato, la speditezza del procedimento di contro alle dilazioni interessate delle parti e di conseguenza la centralità del giudice con correlativo incremento dei poteri. Dal suo canto Calamandrei accettava di buon grado la concezione pubblicistica del processo come pure le misure di razionalizzazione fondate comunque sulla terzietà del giudice e sul principio di legalità formale. Quest'ultimo fu il suo baluardo: far leva sulla legalità poteva significare condizionare il regime attraverso il codice che si sarebbe prodotto vincolando in particolare il magistrato a sottostare alla normativa senza far ricorso alla teoria del 'diritto libero' che, in voga in Germania, concedeva ampi margini di discrezionalità al giudice quale interprete della volontà del *Führer*<sup>184</sup>. Il giurista fiorentino

<sup>182</sup> *Ibid.*, p. 135, in data 17 dicembre 1939.

<sup>183</sup> *Ibid.*, p. 133, in data 10 dicembre 1939.

<sup>184</sup> Ha ragione CIANFEROTTI, *Ufficio del giurista nello Stato autoritario*, cit. nt. 178, p. 284 e *passim* nel rinvenire nell'accettazione dell'incarico all'opera di codificazione da parte di Calamandrei anche la volontà di contribuire a sconfiggere la dottrina del diritto libero e il ruolo del giudice svincolato dalla legge in auge tra i giuristi vicini al nazionalsocialismo. F. CIPRIANI, *Una nuova interpretazione di Calamandrei*, in *In ricordo di Franco Cipriani*, a cura di A. Filipponio e V. Garofoli, Giuffrè, Milano 2010, p. 3 ss., ha rilevato che non si trova traccia di questo nelle fonti coeve o precedenti, sicché sarebbe una interpretazione successivamente addotta dal giurista fiorentino e poi accolta dalla storiografia. In realtà le fonti sono abbondantissime e testimoniano la notevole compattezza della dottrina italiana attorno al principio di legalità, a cominciare ovviamente da Calamandrei e anche tra i giuristi più vicini al regime (Betti e de Francisci, ad esempio). Sebbene non mancassero le posizioni 'totalitarie', come in Costamagna e Maggiore, era quella l'aria che si respirava nella cultura giuridica italiana (ne era espressione nitida, come al solito, il già ricordato D'AMELIO, *La vocazione del secolo*, cit. nt. 16, spec. pp. 167-169). D'altra parte si può riconoscere che, proprio perché era diffusa l'avversione della dottrina ad attribuire poteri arbitrari al giudice, Calamandrei non poteva ritenere indispensabile la propria presenza nella Commissione

aveva inoltre un'altra arma da giocare a proprio supporto: poteva affermare che non metteva a disposizione della dittatura una mera competenza tecnico-individuale, bensì una tecnica irrobustita dalla storia, cioè depurata dalle contingenze politiche e largamente condivisa nel dibattito disciplinare e più in generale accolta dalla scuola italiana<sup>185</sup>. Da commissario avrebbe dunque fornito una sorta di apporto corale e impersonale, perché risalente alle acquisizioni della moderna processualciviltistica. Il ricorso all'autorità scientifica di Chioventa, addirittura plateale nella relazione al re scritta dal giurista fiorentino e corretta poi da Grandi e dagli altri suoi fiduciari – «una specie di gioco degli specchi. Difficile comprendere quando Calamandrei fosse sé stesso e quando si immedesimasse nel ministro»<sup>186</sup> –, è da ricondurre a questa chiave<sup>187</sup>.

Sono spiegazioni plausibili e furono effettivamente spese dal giurista fiorentino, che però dovette anche fare i conti con la propria morale. Il fatto è che aveva accettato di lavorare a un'opera cardine della legislazione del regime e, al di là delle motivazioni che egli poteva addurre, la cooperazione in sé era un dato sconcertante. Lo incalzavano gli stupiti interrogativi degli amici che dividevano il suo antifascismo, come Leone Ginzburg

---

per profondervi il proprio lavoro di «ortopedia» (così in una ben nota lettera del 5 novembre 1939): Carnelutti e Redenti o eventualmente qualche più giovane esponente della processualciviltistica che fosse stato chiamato a sostituirlo non erano diversamente disposti. Si trattava insomma di una giustificazione strumentale. Rimane valido il giudizio in proposito espresso da GROSSI, *Stile fiorentino*, cit. nt. 159, spec. pp. 157-158 nt. 75.

<sup>185</sup> Come sempre si segnalava l'intervento a mo' di consultivo di M. D'AMELIO, *Le tendenze sociali del nuovo codice di procedura civile*, in «Rivista di diritto processuale civile», XVIII (1941), pt. I, pp. 3-13. Nella vastissima letteratura basti qui il rinvio a V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nel processo 1815-1942*, Giappichelli, Torino 2017, pp. 161 ss. (per le posizioni di Chioventa fino al suo progetto del 1919) e 225 ss. (dal progetto Carnelutti al codice del 1940); una sintesi dei principali problemi in A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in *La funzione sociale nel diritto privato*, cit. nt. 173, pp. 127-128.

<sup>186</sup> G. MELIS, A. MENICONI, *Il professore e il ministro. Calamandrei, Grandi e il nuovo Codice*, in *Piero Calamandrei e il nuovo codice di procedura civile (1940)*, a cura di G. Alpa, S. Calamandrei, F. Marullo di Condojanni, Il Mulino, Bologna 2018, p. 153.

<sup>187</sup> Non mette conto in questa sede addentrarsi sulle citazioni di Chioventa nella relazione al re e poi nella memorialistica e negli epistolari successivi (anche di Grandi): si rinvia a CIANFEROTTI, *Ufficio del giurista nello Stato autoritario*, cit. nt. 178, spec. pp. 304-305 e 309. Qui basti dire che l'uso del nome dell'antico maestro della Sapienza era palesemente strumentale e sul momento poté anche configurarsi come un azzardo, sia per il risentimento che creò in Carnelutti, sia per l'avversione che esso poteva generare (come detto, Chioventa era uno dei firmatari del manifesto Croce e da allora la sua autorità nella disciplina era scemata, anche per il distacco da Scialoja). Per conferire autorevolezza scientifica al codice bastavano i tre corifei della disciplina che intelligentemente Grandi aveva chiamato all'impresa (l'unico vero allievo di Chioventa era Redenti).

e Sandro Policreti<sup>188</sup>. Nella fase in cui accettò e svolse l'incarico non poteva inoltre dare (e darsi) la motivazione che *ex post* poté avanzare – non poter rifiutare di lavorare «a una legge che non era espressione di un regime, ma di un cinquantennio di studi e che per questo si prevedeva destinata a sopravvivere al fascismo»<sup>189</sup> – dal momento che quella legge era ancora da fare e il risultato normativo e gli usi successivi erano ignoti e comunque non in mano sua. Ancora, c'era un problema di ambiguità perché, come lo stesso Calamandrei ebbe a dire nella famosa conferenza su *Fede nel diritto* tenuta agli inizi del 1940, nel farsi legislatore il giurista tendeva a dismettere l'abito critico per assumere sostanzialmente la veste del politico<sup>190</sup>. E per la verità quest'ultimo punto da solo bastava a rendere traballante la 'tecnicità' della sua opera quale membro della commissione<sup>191</sup>.

In realtà, l'incarico era tutt'altro che una consulenza tecnica<sup>192</sup>. Il processualcivilista fiorentino sapeva di non poter separare il proprio apporto dal contesto in cui operava: è vero infatti che qualunque teoria giuridica ha senso e si commisura in relazione all'ordinamento entro cui si pone<sup>193</sup>. In-

<sup>188</sup> Riferisce i dubbi di Sandro Policreti CALAMANDREI, *Diario*, I, cit. nt. 90, p. 161, in data 14 marzo 1940; per quelli di Leone Ginzburg v. S. CALAMANDREI, *Un Codice destinato a durare*, in Piero Calamandrei e il nuovo codice di procedura civile, cit. nt. 186, p. 207.

<sup>189</sup> È una lettera a Luigi Preti, del 14 febbraio 1955, molto nota alla storiografia: è riportata da A. GALANTE GARRONE, *Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia*, Effepi libri, Monte Porzio Catone (RM) 2018, p. 217 e da MELIS, MENICONI, *Il professore e il ministro*, cit. nt. 186, p. 136.

<sup>190</sup> In un sottile confronto dialettico col ministro Calamandrei riconosceva che «nel campo dell'opera legislativa politica e diritto coincidono» (v. la lettera a Grandi, 20 febbraio 1940, in Piero Calamandrei e il nuovo codice di procedura civile, cit. nt. 186, Appendice documentaria, pp. 275-276; cfr. MELIS, MENICONI, *Il professore e il ministro*, cit. nt. 186, p. 138 e CALAMANDREI, *Un Codice destinato a durare*, cit. nt. 188, p. 208). Nessun dubbio che il giurista fiorentino fosse cosciente del 'salto' intercorrente tra l'incarico politico/legislativo e gli spazi dignitosamente percorribili sotto la dittatura («scrivere articoli sulle riviste giuridiche»): assai nota la lettera a Bracci del 18 novembre 1938 (per tutti v. GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, cit. nt. 189, pp. 218-219).

<sup>191</sup> Era un rovello ed ebbe perciò a ritornarci immediatamente (P. CALAMANDREI, *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica* (1941), ora in Piero Calamandrei e il nuovo codice di procedura civile, cit. nt. 186, pp. 179-204, spec. 181-182).

<sup>192</sup> Così anche CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit. nt. 16, p. 231 nt. 69 e p. 259; cfr. STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica*, cit. nt. 158, pp. 277 e 282.

<sup>193</sup> Sono parole di F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile* (1947), ora in ID., *Studi giuridici*, cit. nt. 97, III/2, p. 621, che uso però in altro senso rispetto a quello inteso dall'autore (si tratta del famoso testo che riproduceva un saggio pubblicato già nel 1942 ma con le modifiche, non secondarie, suggerite all'autore dalle mutate condizioni politiche). Espressioni di fuoco contro «la flotta dei giuristi conformisti e tecnici dell'autopompa»,

nanzi tutto nella commissione non poteva essere messa in discussione la leadership politica di Grandi, che peraltro masticava diritto per la laurea in giurisprudenza e per l'antico esercizio dell'avvocatura e che nella commissione poteva contare sull'aiuto di magistrati scelti da lui stesso; inoltre parallelamente incombeva la riforma dell'ordinamento giudiziario (dalla quale a breve sarebbe emerso un assetto che avrebbe subordinato ulteriormente l'ordine giudiziario al regime: r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) nonché il nuovo codice civile sicché il *combinato disposto* di questa legislazione non poteva che rafforzare il progetto complessivo del fascismo<sup>194</sup>; infine la commissione lavorava in uno Stato totalitario che non si sapeva per quanto tempo si sarebbe ancora protratto (nel *Diario* ci sono tante pagine che ripropongono l'angoscia di una permanenza duratura), con la possibilità dunque di utilizzare a proprio piacimento il risultato legislativo servendosi anche di una magistratura opportunamente sottomessa<sup>195</sup>. Situazione molto stretta, e Calamandrei splendidamente (l'avverbio viene spontaneo per riconoscere una umanità vissuta fuori dai miti) lo riconosceva allorché in privato meditava sulla conferenza appena tenuta su *Fede nel diritto* e dunque sul tema o piuttosto su quel cavallo di battaglia – la legalità – a cui si aggrappava da giurista operante nella dittatura:

Ma siamo poi nel vero a difender la legalità? È proprio vero che per poter riprendere il cammino verso la «giustizia sociale» occorre prima ricostruire lo strumento della legalità e della libertà? Siamo noi i precursori dell'avvenire o siamo i conservatori di un passato in dissoluzione<sup>196</sup>?

Mentre cooperava con Grandi, Calamandrei dubitava appunto che la

---

la tecnica servile messa a disposizione del tiranno, l'investitura a compilare i codici «proveniente dall'alto di una arroganza nera sul basso di una spregevole esibizione» scrisse L. MOSSA, *Per il diritto dell'Italia*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XLIII [1945], pt. I., spec. p. 4 (il giurista sardo parlava di Facoltà trasformate «in cori di salmi ed alleluja» per le opere giuridiche del regime e «tremanti e belanti ad ogni muovere di ciglia» dei gerarchi).

<sup>194</sup> L'immagine di *combinato disposto* è di CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit. nt. 16, p. 233 nt. 69 e pare azzeccata.

<sup>195</sup> In proposito l'ottica storiografica è spesso gravemente deformata dal fatto che guarda *ex post* alla codificazione, sapendo dunque che questa fu tra gli ultimi atti di una dittatura 'agonizzante': al contrario, al momento in cui Grandi impostò i lavori e chiamò i collaboratori l'opera era progettata per consolidare il regime e anzi celebrarne il trionfo nel tempo.

<sup>196</sup> CALAMANDREI, *Diario*, I, cit. nt. 90, p. 149, in data 27 gennaio 1940 (citato anche da GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, cit. nt. 189, p. 220).

legalità formale potesse costituire un valore in un ordinamento dittatoriale e si poneva il problema del passaggio da una legalità formale a una sostanziale<sup>197</sup>; è ben noto che, appena dopo la liberazione di Firenze, il corso di Diritto costituzionale inaugurato nell'autunno 1944 sarà da lui dedicato a definire questo passo. E sarà una svolta, un punto di discontinuità. Qui, per concludere, occorre ritornare agli itinerari dei due giuristi emblematicamente impegnati nella codificazione. Nella loro comune affermazione di aver dato un apporto tecnico che in fondo era solo il risultato storico a cui era arrivata la propria disciplina le due posizioni non sono eguali soprattutto perché il legame col potere era stato assai differente<sup>198</sup>; nel caso di Vassalli attraversò tutto il ventennio e fu circondato da fiducia<sup>199</sup>. E tuttavia c'è una cultura comune che, introitata la critica alle proiezioni liberali nel diritto, esaltava gli aspetti pubblicistici (del processo, della funzione dell'avvocatura, degli istituti privatistici) e si incanalava simpateticamente entro i binari dello Stato mussoliniano<sup>200</sup>. Negli ultimi anni esse convergono, a riprova di un

<sup>197</sup> Su questo travaglio, che denuncia la forte influenza crociana e che si svolge tra il 1938 e il 1943, belle pagine, poco sfruttate dalla storiografia, ha scritto DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica*, cit. nt. 39, pp. 444-574.

<sup>198</sup> M. ISNENGI, *Introduzione*, in CALAMANDREI, *Diario. I*, cit. nt. 90, p. XXXII ha assimilato la posizione di Calamandrei a coloro che «hanno per anni circumnavigato il regime e non ne sono stati né risucchiati né estranei». Ma francamente, almeno con riferimento al mondo dei giuristi e per l'arco complessivo del ventennio, questa assimilazione sembra troppo severa: l'estraneità di Calamandrei pare assodata perché l'antifascismo del giurista fiorentino era sincero, dichiarato apertamente e non solo attraverso l'adesione al manifesto Croce e la mancata iscrizione al PNF. Non ebbe alcun incarico (fino all'offerta di Grandi) e alcuna carica (nel 1923 rifiutò la proposta di avere la direzione generale dell'istruzione universitaria: BELARDELLI, *Il ventennio degli intellettuali*, cit. nt. 25, pp. 5-6 e 36). I pericoli di purghe e bastonature, nel *Diario* elegantemente riferiti solo ai suoi amici e conoscenti antifascisti, erano concretissimi anche per lui.

<sup>199</sup> È notissimo che in numerose occasioni Vassalli rivendicò di aver svolto per circa un quarto di secolo l'ufficio di legislatore, a partire dal primo dopoguerra (ad esempio VASSALLI, *In tema di "epurazione"*, cit. nt. 8, pp. 10-14; altre notazioni in GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore'*, cit. nt. 172, p. 418): prova vivente della realizzazione di quel compito di cimentarsi direttamente nell'opera di legislatore che Sraffa aveva indicato come indilazionabile nel 1913 (v. § precedente), ma che naturalmente non era previsto svolgersi nelle condizioni di una dittatura. Ha parlato degli anni Venti come una fase di avvicinamento di legislazione e interpretazione, di momento astratto e concreto, derivante in particolare dalla penetrazione dell'idealismo crociano, A. SCIUMÈ, *Croce e la cultura giuridica italiana degli anni Venti del Novecento*, in «Italian Review of Legal History», 2 (2017), n. 9, p. 24.

<sup>200</sup> Per quanto riguarda Calamandrei, puntuale ed equilibrata l'analisi di A. CHIZZINI, *Correnti del pensiero moderno e poteri del giudice civile nel pensiero di Piero Calamandrei: tre variazioni sul tema* (2010), ora in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*, Utet, Milanofiori Assago 2016, pp. 141-159.

agire come ceto all'interno del regime; e questo poté avvenire o spontaneamente (per convenienza o per convinzione ideologica), oppure per la forza coattiva e l'accerchiamento ideologico della dittatura (nei confronti di coloro che resistevano).

Guardata nel suo contesto, la fascistizzazione penetrò avvolgente e nessun argomento storicistico vale ad attenuarne la portata. Quale necessità o quale portato storico sottostava alla norma che dichiarava decaduti i deputati antifascisti, o che imponeva la cancellazione dall'albo degli avvocati 'antinazionali', o che stabiliva la misura del confino per intere categorie di persone (di nuovo, 'antinazionali')<sup>201</sup>?

Conviene ripetere: il regime prese forma, si mantenne e visse con il contributo fondamentale dei giuristi e sarebbe far torto a Rocco e a Manzini, a Vassalli e de Francisci, ad Asquini e Del Vecchio, a Bottai e Panunzio, a Volpicelli e Maroi, ad Arcangeli e Arias, a Solmi e Romano, a Cesarini Sforza e a De Marsico, a Maggiore e Betti, a Ferrara e Cicu, insomma ai capiscuola e ai colonnelli, sminuirli al rango di 'operai'. Esso nacque sulla forza ma divenne tale attraverso il diritto, che fu re-inventato – talvolta si trattò di un ri-orientamento – permeando le istituzioni, la legislazione e la cultura. Persino un giurista di antica formazione liberale come Luigi Rossi, in virtù di un realismo che sentiva particolarmente vivo nel campo costituzionale, riconosceva sul finire degli anni Trenta che non poteva essere teorizzata alcuna antitesi tra diritto e politica e che anzi quest'ultima poteva anche fungere da modello per il primo<sup>202</sup>.

<sup>201</sup> Sono norme contenute in tre complessi legislativi del 1926, di cui fu padre diretto Alfredo Rocco col sostegno della scienza penalistica: rispettivamente quello per il riassetto della professione di avvocato (che in realtà si articolò in una normativa *in progress*: la legge 25 marzo 1926 n. 453, il regolamento del 26 agosto 1926 e il regio decreto del 6 maggio 1926 n. 747) e quelli emanati a seguito dell'attentato Zamboni: l'ordine del giorno presentato alla Camera da Augusto Turati, 9 novembre 1926, e votato dall'assemblea per la decadenza dei deputati non fascisti e il testo unico di pubblica sicurezza (r.d. 6 novembre 1926 n. 1848) per il confino. Nella sua triplice qualità di avvocato, deputato aventiniano e esponente 'antinazionale' ne fu destinatario, ad esempio, Emilio Lussu, che ha lasciato pagine memorabili sulla 'storicità' e 'neutralità' dei provvedimenti ricordati. Nei suoi confronti l'irragionevolezza del decreto di cancellazione all'albo è stata in qualche modo acclarata, dopo l'avvento della Repubblica, dalla dichiarazione di nullità, con effetto *ex tunc* e con conseguente riammissione all'albo, da parte dell'Ordine degli avvocati di Cagliari (1949). Per riparare il confino a Lipari (dal novembre 1927) non intervenne invece alcun ristoro istituzionale: l'interessato tuttavia mise in atto un rimedio *fai da te* (la clamorosa fuga del luglio 1929, con Carlo Rosselli e Fausto Nitti). Dettagli in I. BIROCCHI, *Emilio Lussu giurista (1910-1927). La formazione giovanile, la concezione autonomistica e l'esercizio dell'avvocatura*, Editoriale scientifica, Napoli 2020, pp. 185-203.

<sup>202</sup> Cfr. LANCHESTER, *Momenti e figure*, cit. nt. 56, pp. 11 ss. e 19 ss. e P. RIDOLA, *Sulla fonda-*

L'atteggiamento dei giuristi verso la legislazione razziale dice tutto. Per fortuna i fanatici non furono in maggioranza, ma si coagulò comunque una vasta cultura ufficiale – le relazioni annuali dei rettori della fine del 1938 sono eloquenti nel manifestare appoggio o addirittura entusiasmo<sup>203</sup> – che complessivamente nuotava in quella «immensa palude abitata da figure silenti», la quale accettò la discriminazione razziale nel comportamento pubblico mentre tutti i colleghi ebrei la subivano<sup>204</sup>. Con le debite eccezioni nel mondo del diritto prevalse l'ideologia del regime totalitario con l'assorbente supremazia dello Stato e la sottomissione dei diritti fondamentali individuali, ora anche in omaggio alla ragion di razza e di famiglia<sup>205</sup>. Tutt'altro

---

*zione teorica della «Dottrina dello Stato». I giuristi della Facoltà romana di Scienze politiche dalla istituzione della Facoltà al 1943, in *Passato e presente delle Facoltà di Scienze politiche*, a cura di F. Lanchester, Giuffrè, Milano 2003, pp. 124-125.*

<sup>203</sup> Impressionante il quadro tracciato da G. CIANFEROTTI, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in «Le carte e la storia», 2004/2, pp. 15-28: numerose anche le espressioni di acquiescenza di maestri del diritto, soprattutto in nt. 19. Ci furono tuttavia giuristi dissenzienti e taluno in singole manifestazioni tenne anche comportamenti conseguenti (v. ad esempio la testimonianza del futuro rabbino Elio Toaff, iscritto alla Facoltà giuridica pisana nel 1936, sulla possibilità di preparare la tesi di laurea grazie all'offerta di Mossa e sulla relativa discussione in sede di esame: PELINI, PAVAN, *La doppia epurazione*, cit. nt. 56, p. 103); ma per lo più il dissenso (anche quando operò concretamente a favore di qualche perseguitato) non si manifestò pubblicamente sicché all'esterno permanevano tutti i segni dell'adesione culturale alla politica del regime.

<sup>204</sup> Fondamentale S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino 2013, spec. pp. 15-111 per gli atteggiamenti della dottrina e 9-13 per i concetti espressi nel testo (citaz. a p. 10). È vero comunque che la legislazione del 1938, il forte avvicinamento a Hitler e la guerra iniziata non molto dopo indussero crisi di coscienza e talvolta a un deciso impegno antifascista: è il caso di Jemolo (cfr. C. FANTAPPIÈ, *Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato*, Morcelliana, Brescia 2011, p. 65 e ID., *Il conflitto delle fedeltà*, cit. nt. 120, p. 182), Calamandrei, Bobbio (N. BOBBIO, *Autobiografia*, a cura di A. Papuzzi, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 47 ss.), Calasso (v. il ricordo degli anni 1938-40 in N. BOBBIO, *La mia Italia*, Passigli, Firenze 2000, p. 358), Greco (*ibid.*, p. 337, A. GALANTE GARRONE, [Testimonianza], in *Maestri della Facoltà di Giurisprudenza torinese: Paolo Greco*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 12-15 e G. COTTINO, *Greco, Paolo*, in DBGI, I, pp. 1062-1063); questi stessi fatti poterono anche indurre la scelta della militanza partigiana armata (è il caso, ad esempio, dei giovani Giuliano Vassalli ed Ettore Gallo).

<sup>205</sup> Si sa che spesso la 'tutela della razza' era collegata alla 'salvaguardia della famiglia' per la concezione antiindividualistica e organicistica che permeava il diritto fascista (GENTILE, *La legalità del male*, cit. nt. 204, p. 91 nt. 447, p. 322 e *passim*; TREGGIARI, *Questione di stato*, cit. nt. 8, spec. p. 840). Quanto a quest'ultima si può citare la normativa (25 febbraio 1939, n. 335) che, per incrementare le nascite, subordinava la presa di servizio da parte dei vincitori di concorso pubblico alla condizione di essere sposato o, in alternativa, imponeva di contrarre matrimonio entro due anni, a pena di perdere il diritto. Penosa la lettera inviata al duce (Cosenza, 1° settembre 1941) dal penalista Francesco Alimena, vincitore di con-

che un orpello, questo fu il nucleo generalmente condiviso, che agli inizi si proiettò soprattutto nella materia costituzionale e penale e poi in quella maggiormente legata al vivere civile. Non interessa qui parlare delle responsabilità morali, che comunque sono sempre individuali e sono poi del tutto assenti quando il regime si pose e fu avvertito come avversario sovrastante<sup>206</sup>; importa piuttosto rilevare la funzione complessiva del tessuto giuridico, entro cui è dato trovare in posizione attiva gli ideatori e gli architetti, gli ideologi, i divulgatori, gli esecutori e i facilitatori che dissero di non aver visto dopo che si erano voltati dall'altra parte per non vedere<sup>207</sup>.

Nel 1947 Jemolo, tormentato e pensoso come sempre, di fronte a un pubblico di studenti e di colleghi si intrattenne sul tema dell'impassibilità del giurista, che può essere una forma di difesa, talvolta di nobile distacco, ma può essere anche una forma di ignavia<sup>208</sup>. Difficile, per un giurista, farsi scudo dell'impassibilità escludendosi dalla storia, ovvero dal suo ruolo nella vita sociale<sup>209</sup>. L'ecclesiasticista romano ci dice che non gli si può

---

corso nel 1939 ma senza poter prendere servizio perché celibe («Poiché la legge [sopra citata, art. 1] mi dava due anni di tempo, mi detti subito da fare per contrarre matrimonio e così adempiere al mio dovere verso la nazione. La verità di ciò può essere accertata attraverso indagini): il giurista era costretto a spiegare i motivi per cui non era riuscito a sposarsi e chiedeva una proroga (ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 8, fasc. Alimena Francesco).

<sup>206</sup> Lapidario ed efficacissimo Calamandrei che, parlando della decadenza degli intellettuali, non solo rilevava la mancanza di libertà causata dalla dittatura, ma anche l'assenza di sete di libertà in chi nel regime era costretto a vivere (CALAMANDREI, *Diario*, I, cit. nt. 90, p. 50, alla data 2 giugno 1939).

<sup>207</sup> Forti e ben provvedute, per il settore penale, le considerazioni di SBRICCOLI, *Le mani in pasta*, cit. nt. 5, pp. 1031-1034, che così conclude: «[Nella fase fascista] le responsabilità della trasmutazione del sistema penale furono politiche e culturali, non metodologiche. Responsabilità primarie dei penalisti egemoni, che avevano direttamente partecipato alle scelte e dato loro organica forma giuridica, mettendo la loro sapienza al servizio di un disegno che evidentemente dividevano. Responsabilità piene dei penalisti militanti che dividevano, lodavano, propalavano. Responsabilità derivate per tutti gli altri che, variamente appiattiti dietro un metodo che glielo consentiva, pur nella presenza di qualche discussione 'cifrata', che manteneva accesa una piccolissima fiammella di penale civile, si posero comunque a gestire scientificamente quella legislazione ed i suoi ricaschi sulla scienza, facendo consistere la loro presa di distanze nel solo fatto di non tesserne le lodi» (pp. 1033-1034).

<sup>208</sup> A.C. JEMOLO, *Confessioni di un giurista*, Giuffrè, Milano 1947, pp. 13-15. Il passo è commentato anche da MONTAGNANI, *In «difesa» di Tullio Ascarelli*, cit. nt. 120, p. 625 nt. 12.

<sup>209</sup> Nel 1925, in un dolente e sconfortato frammento autobiografico dello stesso Jemolo («Il presente non potrebbe essere più nero: tutto quello che ci sembrava impossibile si verificasse si è verificato: un assetto politico ove alla libertà è fatto minor posto che non ne abbia mai fatto altro assetto, ove il soffocamento del cittadino è maggiore che non sia mai

chiedere di essere un eroe nelle dittature, ma sembra aggiungere che almeno è legittimo attendersi che il giurista non presti man forte. Questa impassibilità, del tutto aliena dalla condivisione e certo espressiva di forte coraggio civile, sarebbe stata necessaria e sarebbe suonata come una condanna del regime<sup>210</sup>.

Amarissime e sferzanti nel 1936 le parole di Lussu, il quale pure era propenso a ritenere che l'intellettuale non costituisse una categoria omogenea ed invece entrasse in considerazione solo nella sua dimensione individuale: i professori universitari avevano spesso usato i loro privilegi di *status* per separarsi o nascondersi olimpicamente, ma nel complesso, dal punto di vista dell'opposizione al regime, la loro «saggezza» aveva fatto fallimento ed anzi non si era proprio manifestata<sup>211</sup>. E Francesco Flora, il grande letterato crociano che aveva rifiutato di inchinarsi al potere in cambio della cattedra, nel 1943 puntualizzò il significato della presunta autonomia del letterato chiuso in una torre d'avorio:

Altri crederono talvolta, o vollero illudersi, d'essere machiavellici contro i grossi padroni: e appunto non s'accorgevano che le concessioni a cui eran costretti li contaminavano proprio in quel gioco, sicché essi ne rimanevan vittime quando eran poi forzati a quei più bassi servizi di cui risentivano l'umiliazione. Torre d'avorio? Troppe volte essi ne uscivano per dare incenso ai padroni e per dare biada al loro stomaco<sup>212</sup>.

Sulla stessa lunghezza d'onda l'analisi realistica e senza sconti, ma pur non priva di misericordia, allargata 'all'uomo tradizionale' del Satta del *De*

---

stato, ove non v'è posto per voci che non siano di plauso [...]» si coglie forse l'illusione che la chiusura rispetto al sociale fosse possibile, come forma di difesa di fronte alla forza; ma i segni indicano che il cattedratico bolognese sentisse l'inanità e la responsabilità della propria scelta (il frammento, 21 novembre 1925, è molto spesso citato: è pubblicato in *Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo (1921-1941)*, a cura di C. Fantappiè, introduzione di F. Margiotta Broglio, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1997, pp. 244-247, citaz. a p. 244; un commento in FANTAPPIÈ, *Il conflitto delle fedeltà*, cit. nt. 120, p. 178).

<sup>210</sup> Ipotizza una spiegazione sulla caduta di questo 'spirito civile' in Jemolo negli anni Trenta (e più precisamente forse tra il 1927 e il 1938) FANTAPPIÈ, *Il conflitto delle fedeltà*, cit. nt. 120, p. 180.

<sup>211</sup> E. LUSSU, *Teoria dell'insurrezione*, ora in ID., *Tutte le opere. 2. L'esilio antifascista 1927-1943. Storia e milizia*, a cura di M. Brigaglia, Aisara, Cagliari 2010, p. 449.

<sup>212</sup> F. FLORA, *La dignità della cultura*, cit. L'intervento di Flora è meritatamente famoso. Ampi brani sono stati riportati da R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 378-380.

*profundis* – si sa, scritto tra il giugno del 1944 e la Liberazione, ma rifiutato da parecchie case editrici prima che finalmente trovasse pubblicazione presso l'editore giuridico del processualcivilista sardo –

È probabile che molti degli italiani che prestarono ossequio ai nuovi venuti, guardandosi nello specchio con una certa indulgenza, non riescano a scoprire nel loro volto il marchio della bestia, e trovano che la cupa rassegna ora compiuta non li riguarda. È questo il gregge di coloro che accettarono la servitù per non morire, i servi *de danno vitando*, che vorrebbero contrapporsi ai servi *de lucro captando*, e rivendicare nei loro confronti una certa purezza. Si può forse concedere che, secondo la casistica del suo codice, questa gente che continuò a recare nel cuore la nostalgia di una libertà che non aveva avuto il coraggio di difendere (provando così che essa non era vera libertà) meriti qualche attenuante: ma forse nessuno più di questi servi reca le stimmate dell'uomo tradizionale, e vanamente essi cercano di sottrarsi al giudizio della storia<sup>213</sup>.

È il romanzo – si sa anche questo – in cui il giurista che più ha meditato sul valore risolutivo del giudizio chiedeva all'uomo, e non solo al borghese o 'uomo tradizionale', di fare i conti con se stesso all'indomani del ventennio.

Parole tormentate e parole aspre di alcuni testimoni di quei tempi. A Flora rendeva omaggio Calamandrei allorché, nello stesso anno della poc'anzi richiamata conferenza di Jemolo, commemorava Chioventa nel decimo anniversario della sua scomparsa: fu l'occasione per ricordare coloro che non si erano piegati alla dittatura<sup>214</sup>. È significativo che nell'elenco di Calamandrei, pur semplicemente esemplificativo, non figurasse alcun giurista. Il processualcivilista fiorentino comunque aggiungeva che tra il gruppo di intellettuali antifascisti meritava di essere annoverato anche Chio-

<sup>213</sup> S. SATTA, *De profundis*, a cura di R. Bodei, Ilisso, Nuoro 2003, p. 71. Il libro è rilevante per molti spetti toccati nel presente saggio (ad esempio, per il rifiuto della tesi del fascismo come parentesi storica: p. 62): si rinvia alla *Prefazione* del curatore e a I. BIROCCHI, E. MURA, Satta, Salvatore, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, XC, Roma 2017, pp. 714-720 (per i problemi incontrati per l'edizione del *De profundis*: p. 717).

<sup>214</sup> «La stessa missione che durante il ventennio esercitò dal suo vertice Benedetto Croce in tutti i campi del pensiero, di tener aperti gli scambi dello spirito tra l'Italia e il mondo civile e di attestare al mondo la presenza ininterrotta della civiltà italiana, fu adempiuta entro più limitati campi di studio, da uomini come Omodeo, De Ruggiero, Calogero, Marchesi, Pancrazi, Flora» (P. CALAMANDREI, *Giuseppe Chioventa (5 novembre 1937 - 5 novembre 1947)*, in ID., *Opere giuridiche*, X, cit. nt. 112, p. 262).

venda, che sappiamo discriminato dal regime e perciò appartato<sup>215</sup>.

Per il tema che qui è stato svolto, al termine degli anni Trenta il provvedimento, ricordato all'inizio, di chiusura della *Critica* di Croce suggerisce una riflessione finale. Come sappiamo, esso fu revocato dal governo dopo la reazione del filosofo. Nessun dubbio che questi era una personalità eminente e anzi unica, ma l'ambiente filosofico seppe anche dare una testimonianza corale di sé in quel congresso milanese del 1926 in cui i partecipanti, presente anche Croce come relatore, quasi all'unanimità levarono le loro voci – innanzi tutto quella del presidente Piero Martinetti e quella di Francesco De Sarlo, stentorea nel suo antifascismo – per il libero pensiero della scienza, per l'indipendenza dal potere<sup>216</sup>. E puntuali furono gli echi tra l'intellettualità che combatteva il regime<sup>217</sup>.

Niente di tutto questo nel mondo giuridico di quegli anni<sup>218</sup>. È un segno, *a contrario*, che quel mondo operava come intellettuale organico del regime<sup>219</sup>.

<sup>215</sup> V. *supra*, § 6.

<sup>216</sup> Il congresso (marzo-aprile 1926) fu interrotto per ordine del regime. Le relazioni sono state raccolte e ne è stata ricostruita la storia: *Filosofi antifascisti. Gli interventi del congresso milanese della Società filosofica italiana sospeso dal regime nel 1926*, a cura di F. Minazzi, Mimesis, Milano-Udine 2016. Di particolare interesse per il diritto (concezione dello Stato, rapporto tra diritti del cittadino e potere) e ferma nel rivendicare l'autonomia universitaria nell'elezione delle cariche e la libertà della scienza, quella di F. DE SARLO, *L'alta cultura e la libertà*, ivi, pp. 333-362 (dopo l'accesa polemica sul piano filosofico intercorsa con Croce nel 1907, l'autore si era riavvicinato al filosofo napoletano, sicuramente anche in nome del comune schieramento antifascista): il suo intervento, applauditissimo, scatenò la rabbia fascista – lividi Gentile e Mussolini – e provocò la chiusura anticipata delle assise.

<sup>217</sup> V. la lettera di Carlo Rosselli alla madre, Genova 13 aprile 1926, in *I Rosselli. Epistolario familiare 1914-1937*, a cura di Z. Ciuffoletti, Mondadori, Milano 1997, p. 291 (Rosselli, pupillo di Attilio Cabiati e Luigi Einaudi e amico di Piero Sraffa, aveva allora un incarico di insegnamento a Genova ed era assistente alla Bocconi).

<sup>218</sup> Si spiegano le parole di un giurista-testimone: «Mai come negli anni tra il 1929 e il '42 Croce e la sua *Critica* furono il filo di luce che impedì a tanti italiani di vacillare» (JEMOLO, *Anni di prova*, cit. nt. 79, p. 166).

<sup>219</sup> Così, riferito alla civilistica, CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit. nt. 16, p. 224. Usa questa espressione con riferimento al legame che unì Arias al regime fascista OTTONELLI, *Gino Arias*, cit. nt. 100, pp. 277-278. Il recentissimo saggio di C. STORTI, *Una costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito fascista e scienza giuridica*, in «Giornale di storia costituzionale», 39 (2020), pp. 143-172 esprime la tesi che la dottrina giuridica «era riuscita a costruire intorno ai lavori legislativi una sorta di 'cordone sanitario', che le aveva consentito, infine, di mantenere saldo nelle sue mani il controllo sulla codificazione e sulle fonti del diritto» (p. 162); ma mi sembrerebbe che le posizioni della scienza giuridica (pubblicisti, ma anche civilisti come Betti e Funaioli) analizzate dall'Autrice si muovessero tutte entro gli spazi tracciati dalla politica del regime, con la dialettica di proposte su cui il presente saggio ha insistito e che gli eventi bellici contribuirono ad accentuare.